

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 maggio 2015;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera adottata in data 10 dicembre 2013, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti delle società Aesse Video S.r.l., Barbieri Communication S.r.l., CapitalVideo Produzioni S.r.l., D4 S.r.l., Digital Si S.r.l., Diva Cinematografica S.r.l., Euro Group Line Production S.r.l., Euroscena S.r.l., Grande Mela S.r.l., Industria e Immagine S.r.l., MAV Television S.r.l., New Telecinema S.r.l., Obiettivo Immagine S.r.l., On Air Unipersonale S.r.l., Point Films S.r.l., Primopiano Tv S.r.l., Reportage Television Studio S.r.l., Siri Video S.r.l., Soul Movie S.r.l., Studio Immagine S.r.l., Telecinema Production S.r.l., Video Etc S.r.l. e World Video Production S.r.l., per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera adottata in data 12 marzo 2014, con la quale il procedimento avviato in data 10 dicembre 2013 è stato esteso soggettivamente nei confronti dell'associazione New Italian Broadcasting Association (NIBA), nonché delle società Etabeta S.p.A., Futura S.r.l., Menager2000 S.r.l. ed Unitelefilm S.r.l. e oggettivamente alle ulteriori condotte di coordinamento poste in essere a partire dal 2011;

VISTA la propria delibera del 26 novembre 2014, con cui il termine di chiusura del procedimento è stato prorogato alla data del 31 marzo 2015;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti in data 19 dicembre 2014;

VISTA la propria delibera dell'8 gennaio 2015, con cui il termine di chiusura

del procedimento è stato prorogato alla data del 15 aprile 2015;

VISTE le memorie presentate da Video Etc. S.r.l., in data 16 gennaio 2015, da Industria e Immagine S.r.l., in data 4 febbraio 2015, da NIBA, D4 S.r.l., Diva Cinematografica S.r.l., Euro Group Line Production S.r.l., Futura S.r.l., MAV Television S.r.l., Obiettivo Immagine S.r.l., Siri Video S.r.l., Studio Immagine S.r.l. e Unitelefilm S.r.l., in data 5 febbraio 2015, Primopiano TV S.r.l. e Barbieri Communication S.r.l. in data 6 febbraio 2015;

SENTITI in audizione finale, in data 10 febbraio 2015, i rappresentanti dell'associazione NIBA e delle società Barbieri Communication S.r.l., D4 S.r.l., Diva Cinematografica S.r.l., Futura S.r.l., MAV Television S.r.l., Obiettivo Immagine S.r.l., Siri Video S.r.l., Studio Immagine S.r.l. e Unitelefilm S.r.l., che ne avevano fatto richiesta;

VISTA la propria delibera del 10 febbraio 2015, con la quale, in considerazione della nuova documentazione prodotta da MAV Television S.r.l. e delle istanze delle Parti, l'Autorità ha disposto un supplemento d'istruttoria, con ogni conseguente provvedimento;

VISTA l'Integrazione della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti in data 19 marzo 2015;

VISTA la propria delibera del 18 marzo 2015, con cui il termine di chiusura del procedimento è stato prorogato alla data del 30 maggio 2015;

VISTE le memorie conclusive presentate da Video Etc. in data 14 aprile 2015, D4, Digital Si S.r.l., Euro Group Line Production S.r.l., Primopiano TV S.r.l., MAV Television S.r.l., Siri Video S.r.l. e Studio Immagine S.r.l., in data 16 aprile 2015;

SENTITI in audizione finale, in data 21 aprile 2015, i rappresentanti dell'associazione NIBA e delle società Barbieri Communication S.r.l., D4 S.r.l., Digital Si S.r.l., Diva Cinematografica S.r.l., Euro Group Line Production S.r.l., Futura S.r.l., MAV Television S.r.l., Obiettivo Immagine S.r.l., Siri Video S.r.l., Studio Immagine S.r.l. e Unitelefilm S.r.l.;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni pervenuto in data 26 maggio 2015;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. In data 23 ottobre 2013 è pervenuta una segnalazione da parte di RAI-Radiotelevisione Italia S.p.A., con la quale sono state denunciate presunte distorsioni concorrenziali verificatesi nell'ambito di 14 procedure selettive avviate dalla RAI - nel periodo compreso tra la prima settimana di agosto e la prima settimana di settembre 2013 - per l'affidamento di servizi di post-produzione relativi a diversi programmi RAI per la stagione televisiva 2013-14.

2. La segnalazione fa riferimento all'esistenza di un accordo volto a "*spartirsi gli appalti di montaggio e riprese*" tra le diverse società invitate dalla RAI alle procedure negoziate. In particolare, nella segnalazione si dà conto di una serie di missive anonime¹, di cui alcune spedite antecedentemente all'apertura delle buste relative alle gare in esse considerate, e pervenute agli Uffici RAI, relative ad accordi di ripartizione delle procedure di affidamento dei servizi di post-produzione indette da RAI, le quali, sarebbero state assegnate, in virtù della presentazione di offerte concordate, ad un prezzo più elevato di quello praticato nel passato ovvero a condizioni economiche meno convenienti rispetto a quelle che avrebbero potuto determinarsi in presenza di un confronto concorrenziale.

3. Inoltre, in data 14 novembre 2013 il segnalante, su richiesta dell'Autorità, ha fatto pervenire ulteriori informazioni in relazione alla totalità delle gare esperite per la stagione 2013-14, nonché alla totalità delle procedure esperite per i medesimi servizi a partire dal 1° luglio 2012 sino al 30 giugno 2013².

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

L'iter del procedimento

4. A seguito della predetta segnalazione, in data 10 dicembre 2013, l'Autorità ha proceduto ad avviare un'istruttoria nei confronti di 23 società attive nella prestazione di servizi di post-produzione televisiva per accertare una violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Le società destinatarie del provvedimento di avvio sono Aesse Video S.r.l., Barbieri Communication S.r.l., CapitalVideo Produzioni S.r.l., D4 S.r.l., Digital Si S.r.l., Diva Cinematografica S.r.l., Euro Group Line Production S.r.l., Euroscena S.r.l., Grande Mela S.r.l., Industria e Immagine S.r.l., MAV Television S.r.l., Menager2000 S.r.l., New Telecinema S.r.l., Obiettivo Immagine S.r.l., On Air Unipersonale S.r.l., Point Films S.r.l., Primopiano Tv S.r.l., Reportage Television Studio S.r.l., Siri Video S.r.l., Soul Movie S.r.l., Studio Immagine S.r.l., Telecinema Production S.r.l., Video Etc S.r.l. e World Video Production S.r.l.

¹ Si tratta di cinque missive anonime pervenute in data 21 e 29 agosto 2013, 2, 3 e 5 settembre 2013. Le predette missive sono allegate alla segnalazione di RAI (cfr. DC1).

² Cfr. docc. DC3 e DC7-presituttoria.

5. Nella delibera di avvio è stata ipotizzata l'esistenza di un coordinamento realizzatosi tra tali imprese nell'ambito di 20 procedure selettive avviate da RAI nel periodo compreso tra metà di luglio 2013 e la prima settimana di ottobre 2013, per l'affidamento di servizi di post-produzione relativi a numerosi programmi televisivi RAI. In particolare, nel provvedimento di avvio è stato evidenziato un drastico abbattimento dello sconto praticato dagli aggiudicatari nell'ambito delle gare dell'estate 2013, risultato mediamente inferiore a un quinto rispetto a quello "storico", con una conseguente crescita media dei prezzi di circa il 50%. Tale circostanza si accompagnava alla frequente riassegnazione della gara all'affidatario del medesimo programma per la stagione precedente. Inoltre, tale risultato appariva conseguenza di una politica di offerta con sconti molto bassi da parte di tutte le imprese invitate a partecipare alle varie procedure, e non solo dei vincitori; le medesime imprese hanno tendenzialmente presentato le offerte di importo maggiore nelle gare non aggiudicate, in dissonanza con una politica di prezzo ben più aggressiva in occasione delle procedure in cui sono poi risultate vincitrici.

6. In data 19 dicembre 2013, sono stati condotti accertamenti ispettivi presso le sedi di 14 delle 27 società parti del procedimento. Si tratta in particolare delle seguenti società: Barbieri Communication S.r.l.; D4 S.r.l.; Diva Cinematografica S.r.l.; Euro Group Line Production S.r.l.; Euroscena S.r.l.; Industria e Immagine S.r.l.; MAV Television S.r.l.; New Telecinema S.r.l.; Point Films S.r.l.; Primopiano Tv S.r.l.; Reportage Television S.r.l.; Siri Video S.r.l.; Studio Immagine S.r.l. e Video Etc. S.r.l.

7. Alla luce delle evidenze acquisite, con delibera del 12 marzo 2014, il procedimento è stato esteso soggettivamente nei confronti dell'associazione New Italian Broadcasting Association, cui hanno aderito alcune delle società parti del presente procedimento, nonché nei confronti delle società Unitefilm S.r.l., Futura S.r.l., Etabeta S.p.A. e Menager2000 S.r.l., ed oggettivamente con riferimento ad ulteriori condotte di coordinamento poste in essere a partire dal 2011.

8. Nel corso del procedimento, oltre ad essere stato dato ripetutamente accesso agli atti, sono state sentite in audizione innanzi agli Uffici tutte le Parti del procedimento che hanno presentato istanza.

9. In particolare, si tratta delle società Aesse Video S.r.l., in data 12 giugno 2014, Barbieri Communication S.r.l., in data 27 maggio 2014, CapitalVideo Produzioni S.r.l., in data 7 luglio 2014, D4 S.r.l., in data 10 giugno 2014, Digital Si S.r.l., in data 16 settembre 2014, Euro Group Line Production S.r.l., in data 10 luglio 2014, Euroscena S.r.l., in data 17 luglio 2014, Futura S.r.l., in data 19 giugno 2014, Grande Mela S.r.l., in data 9 ottobre 2014, Industria e Immagine S.r.l., in data 9 luglio 2014, MAV Television S.r.l., in data 16 luglio 2014, Point Film TV S.r.l., in data 4 giugno 2014, Reportage Television Studio S.r.l., in data 17 giugno 2014, Siri Video S.r.l., in data 17 giugno 2014, Studio Immagine S.r.l., in data 24 giugno 2014, Telecinema Production S.r.l., in data 19 giugno 2014, Unitefilm S.r.l. e l'associazione New Italian Broadcasting Association, in data 25 giugno 2014, Video Etc S.r.l., in data 11 giugno 2014, World Video Production S.r.l., in data 11 giugno 2014, Primopiano TV S.r.l., in data 2 luglio 2014, le società Diva Cinematografica S.r.l. e Obiettivo Immagine Cinematografica S.r.l., in data 22

maggio 2014, Soul Movie S.r.l., in data 15 ottobre 2014. Infine, in data 17 ottobre 2014, è stata sentita in audizione anche RAI-Radiotelevisione Italia S.p.A., in qualità di soggetto segnalante.

10. Richieste di informazioni sono state formulate in sede ispettiva alle imprese oggetto di accertamento e, successivamente, nei confronti delle Parti del procedimento che non erano state interessate dagli accertamenti ispettivi del 19 dicembre 2013. In particolare, destinatari delle richieste di informazioni formulate dagli Uffici, in data 27 gennaio 2014, sono state le società Aesse Video S.r.l., CapitalVideo Produzioni S.r.l., Digital Si S.r.l., Grande Mela S.r.l., Obiettivo Immagine Cinematografica S.r.l., On Air Unipersonale S.r.l., Soul Movie S.r.l., Telecinema Production S.r.l. e World Video Production S.r.l..

11. Le richieste di informazioni hanno avuto ad oggetto la natura e le caratteristiche del mercato dei servizi di post-produzione con particolare riferimento alla definizione geografica e alle procedure per l'affidamento dei servizi post-produzione bandite da RAI nel periodo 15 luglio-3 ottobre 2013.

12. Analoghe richieste di informazioni sono state formulate, in data 14 aprile 2014, alle società Unitefilm S.r.l., Futura S.r.l., Etabeta S.p.A. e Menager2000 S.r.l., destinatarie del provvedimento di ampliamento istruttoria del 12 marzo 2014. Infine, contestualmente alla redazione del verbale di audizione, sono state formulate richieste di informazioni alle società Digital Si S.r.l. e Grande Mela S.r.l. aventi il medesimo oggetto e relative anche ai rapporti con l'associazione New Italian Broadcasting Association (NIBA).

13. La RAI-Radiotelevisione Italia S.p.A., oltre che in fase preistruttoria in data 30 ottobre 2013, è stata destinataria di una richiesta di informazioni nel corso del procedimento, in data 27 giugno 2014. Le predette richieste di informazioni erano volte ad acquisire elementi circa gli schemi negoziali utilizzati per l'acquisto dei servizi di post produzione, le modalità di svolgimento delle procedure per l'assegnazione degli appalti dei servizi di post-produzione a partire dal 2011, nonché i criteri per l'iscrizione nell'albo dei fornitori RAI e gli esiti delle singole procedure per l'affidamento dei servizi di post-produzione bandite da RAI nel corso dell'anno 2011, nonché nel primo semestre 2012.

14. In data 14 marzo 2014, Studio Immagine S.r.l. e D4 S.r.l hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90, rigettati dall'Autorità con delibera del 13 maggio 2014.

15. Con delibera del 26 novembre 2014, considerata la numerosità e la complessità dei documenti raccolti nel corso dell'istruttoria che hanno reso necessaria una ponderata valutazione del complesso degli elementi in atti e il conseguente allungamento dei tempi dell'istruttoria e l'opportunità di assegnare alle parti un congruo termine al fine di garantire il più ampio esercizio dei loro diritti di difesa, il termine del procedimento è stato prorogato al 31 marzo 2015.

16. In data 19 dicembre 2015, è stata inviata alle parti la comunicazione delle risultanze istruttorie (di seguito anche CRI), con la quale si è attribuita all'associazione NIBA ed a 17 su 27 delle imprese parti del procedimento una violazione dell'articolo 2 della Legge n.287/1990 consistente in un'intesa unica e continuata, avente ad oggetto uno scambio di informazioni e il coordinamento delle politiche di offerta in sede di partecipazione alle gare RAI con l'obiettivo di

innalzare il livello dei prezzi praticato a partire dal 15 settembre 2011.

17. Con delibera del 10 febbraio 2015, adottata in sede di audizione finale³, in considerazione della nuova documentazione prodotta da MAV Television S.r.l. e delle istanze delle Parti presenti all'audizione innanzi al Collegio, l'Autorità ha disposto un supplemento d'istruttoria.

18. In data 20 febbraio 2015, è stato svolto un accertamento ispettivo presso la società MAV Television S.r.l.⁴. Inoltre, dopo aver depositato in data 23 febbraio 2015 l'originale della documentazione prodotta in sede di memorie conclusive per l'audizione del 10 febbraio 2015⁵, in data 26 febbraio 2015, la società MAV Television S.r.l. è stata sentita in audizione⁶. Successivamente sono state sentite in audizione le società New Telecinema S.r.l. e Digital Si S.r.l., in data 4 marzo 2015⁷, e le società On Air Unipersonale S.r.l. e Capital Video S.r.l., in data 9 marzo 2015⁸. In data 20 febbraio 2015 e 11 marzo 2015⁹, la società Video Etc S.r.l. ha depositato una nota difensiva.

19. In data 18 marzo 2015, alla luce degli elementi emersi nel corso del supplemento d'istruttoria, è stata inviata alle Parti del procedimento un'integrazione della comunicazione delle risultanze istruttorie.

20. Con delibera del 18 marzo 2015, il termine di chiusura del procedimento è stato prorogato alla data del 30 maggio 2015, in considerazione del supplemento d'istruttoria.

21. In data 21 aprile 2015, sono stati sentiti in audizione innanzi al Collegio i rappresentanti dell'associazione NIBA e delle società Barbieri Communication S.r.l., D4 S.r.l., Digital Si S.r.l., Diva Cinematografica S.r.l., Euro Group Line S.r.l., Futura S.r.l., MAV Television S.r.l., Obiettivo Immagine S.r.l., Siri Video S.r.l., Studio Immagine S.r.l., Unitelefilm S.r.l. e Video Etc.

III. LE PARTI

a) I soggetti parti dell'intesa

22. New Italian Broadcasting Association (di seguito anche NIBA) è un'associazione costituita nel 2011 fra le imprese attive nella fornitura di produzione, servizi di post – produzione e cine-televisivi con sede a Roma, “*al fine di rappresentare gli interessi delle imprese associate presso le istituzioni e le organizzazioni politiche, sindacali e sociali, sia locali che nazionali. L'Associazione può svolgere qualsiasi attività ritenuta utile per il raggiungimento delle proprie finalità*”¹⁰. Organi dell'associazione sono l'Assemblea, il Presidente,

³ Cfr. doc. istr. 588 e 610.

⁴ Cfr. doc. isp. 1B, 2B e 3B.

⁵ Cfr. doc. istr. 595.

⁶ Cfr. doc. istr. 597.

⁷ Cfr. docc. istr. 609 e 610.

⁸ Cfr. docc. istr. 613 e 614.

⁹ Cfr. doc. istr. 593 e 615.

¹⁰ Articolo 3 dello Statuto – doc. istruttorio 12, lettera v.

la Giunta, il Collegio dei Probiviri e il Revisore Contabile¹¹. Sulla base di quanto rappresentato dalla Parte e della documentazione versata in atti¹², NIBA è stata posta in liquidazione con delibera dell'assemblea del 28 ottobre 2013.

23. Aesse Video S.r.l. (di seguito anche Aesse), società attiva, tra l'altro, nella fornitura di servizi di post produzione, è controllata da una persona fisica. Nel corso del 2012, Aesse ha realizzato un fatturato pari a circa 739 mila di euro.

24. Barbieri Communication S.r.l. (di seguito anche Barbieri) fornisce servizi di produzione e post-produzione ad aziende attive nella televisione, nel cinema e dell'editoria. Oltre alla RAI, Barbieri fornisce i propri servizi anche ad altri clienti pubblici e privati, quali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Sky Italia S.r.l., Wind Telecomunicazioni S.p.A. ecc. La società, controllata da una persona fisica, ha realizzato nel 2013 un fatturato pari a circa 1 milione di euro.

25. CapitalVideo Produzioni S.r.l. (di seguito anche Capital), società attiva nella fornitura di servizi di post produzione, è controllata da due persone fisiche, e ha realizzato un fatturato pari a 808.417 euro nel corso del 2013.

26. D4 S.r.l. (di seguito anche D4), società attiva nella fornitura di servizi di post produzione, è controllata da due persone fisiche, e ha realizzato un fatturato pari a 1 milione e 700 mila euro nel corso del 2013.

27. Digital Si S.r.l. (di seguito anche Digital), società attiva nella fornitura di servizi di post produzione, è controllata da una persona fisica, e ha realizzato un fatturato pari a circa 396.000 euro nel corso del 2013.

28. Diva Cinematografica S.r.l. (di seguito anche Diva) è una società, controllata da una persona fisica, attiva nell'erogazione di servizi audiovisivi e multimediali rivolti alla produzione e post produzione di documentari, programmi TV e spot promozionali destinati a televisioni pubbliche, aziende, enti e associazioni nazionali e internazionali. Diva ha realizzato un fatturato pari a 252.000 euro nel corso del 2013.

29. Etabeta S.p.A.(di seguito anche Etabeta) è una società, controllata dalla società Gruppo Comunicazione S.p.a., attiva nell'erogazione di servizi audiovisivi e multimediali rivolti alla produzione e post produzione. Etabeta ha realizzato un fatturato totale pari a circa 19 milioni di euro nel corso del 2013.

30. Euro Group Line Production S.r.l. (di seguito anche Euro Group), società con socio unico, è attiva nel settore della produzione e della post-produzione, fornendo i propri servizi a numerosi clienti del settore pubblico e privato (RAI, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Comune di Roma, Metro C, Mediaset, Sky, La7 ecc.). Il fatturato realizzato nel 2013 è pari a 2 milioni e 346 mila di euro.

¹¹ Articolo 7 dello Statuto – doc. istruttorio 12, lettera v cit.

¹² Cfr. docc. istr. 95 e 531.

31. Euroscena S.r.l. (di seguito anche Euroscena), società con socio unico, è uno dei principali operatori nel settore della produzione televisiva attraverso due Centri di Produzione a Milano e Roma. Il fatturato realizzato nel 2013 è pari a circa 4 milioni e 470 mila euro.

32. Futura S.r.l. (di seguito Futura) è una società, controllata da una persona fisica, attiva nell'erogazione di servizi audiovisivi e multimediali rivolti alla produzione e post produzione. Futura ha realizzato un fatturato pari a circa 1 milione e 400 mila euro nel corso del 2013.

33. Grande Mela S.r.l. (di seguito anche Grande Mela), società a socio unico, è attiva nella fornitura di servizi di post produzione ed è controllata da una persona fisica. Grande Mela ha realizzato un fatturato pari a circa 1 milione e 700 mila euro nel corso del 2013 e risulta allo stato in liquidazione¹³.

34. Industria e Immagine S.r.l. (di seguito anche Industria e Immagine) è una società controllata da una persona fisica, attiva nella fornitura di servizi di post produzione, che ha realizzato un fatturato pari a circa 726 mila euro nel 2013.

35. MAV Television S.r.l. (di seguito anche MAV Television o anche solo "MAV") è una società controllata da una persona fisica, attiva nella fornitura di servizi di post produzione, che ha realizzato un fatturato pari a circa 741.000 euro nel corso del 2013.

36. Menager2000 S.r.l. (di seguito Menager2000) è una società, controllata da una persona fisica, attiva nella fornitura di servizi di post produzione ed ha realizzato nel corso del 2012 un fatturato pari a circa 745.000 euro. In data 27 maggio 2014 Menager2000 è stata sottoposta a procedura fallimentare¹⁴.

37. New Telecinema S.r.l. (di seguito anche NEW Telecinema) è una società controllata da persone fisiche, attiva nella fornitura di servizi di post produzione, che ha realizzato un fatturato pari a circa 637.000 euro nel 2013.

38. Obiettivo Immagine S.r.l. (di seguito anche Obiettivo Immagine), società con unico socio attiva nella fornitura di servizi di post produzione, è controllata da una persona fisica, e ha realizzato un fatturato pari a circa 1 milione e 417 mila euro nel corso del 2013.

39. On Air Unipersonale S.r.l. (di seguito anche On Air), società attiva nella produzione di video e di programmi televisivi, è controllata da una persona fisica, e ha realizzato nel 2013 un fatturato pari a circa 682.000 euro.

40. Point Films S.r.l. (di seguito anche Point Films) è una casa di produzione indipendente specializzata nell'ideazione, produzione e *service* tecnico per reti

¹³ Fonte Telemaco Infocamere.

¹⁴ Fonte Telemaco Infocamere.

nazionali e canali satellitari controllata da una persona fisica. Point Films ha realizzato nel 2012 un fatturato pari a 1 milione e 800 mila euro¹⁵.

41. Primopiano Tv S.r.l. (di seguito anche Primopiano) è una società controllata da una persona fisica attiva nella produzione di video e di programmi televisivi ed ha realizzato un fatturato pari a circa 852.000 euro nel corso del 2013.

42. Reportage Television Studio S.r.l. (di seguito anche RTS) opera nel settore degli audiovisivi professionali, delle telecomunicazioni, dell'elettronica e dell'informatica applicata. RTS ha realizzato un fatturato pari a circa 1 milione di euro nel corso del 2013.

43. Siri Video S.r.l. (di seguito anche Siri Video) è una società con unico socio attiva nella produzione di video e di programmi televisivi ed ha realizzato un fatturato pari a circa 722.000 euro nel corso del 2013.

44. Soul Movie S.r.l. (di seguito anche Soul Movie) è una società attiva nella produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi controllata da due persone fisiche, e ha realizzato un fatturato pari a 1,185 milioni di euro nel corso del 2012.

45. Studio Immagine S.r.l. (di seguito anche Studio Immagine) è una società attiva nella produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi controllata da due persone fisiche, e ha realizzato un fatturato pari a circa 1 milione e 985 mila di euro nel corso del 2013.

46. Telecinema Production S.r.l. (di seguito Telecinema Production o anche solo "TC Production") è una società attiva nella produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi controllata da due persone fisiche, e ha realizzato un fatturato pari a circa 1 milione e 722 mila euro nel corso del 2013.

47. Unitefilm S.r.l. (di seguito Unitefilm) è una società, controllata da una persona fisica, attiva nella produzione di video e programmi televisivi. Unitefilm ha realizzato un fatturato pari a 102 mila euro nel corso del 2013.

48. Video Etc S.r.l. (di seguito anche Video Etc.), attiva nella produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, controllata da una persona fisica, ha realizzato un fatturato pari a circa 384.000 euro al 31 ottobre 2014.

49. World Video Production S.r.l. (di seguito anche World Video) è una società attiva nella produzione di video e di programmi televisivi, controllata da una persona fisica, e ha realizzato nel 2013 un fatturato pari a 1 milione e 200 mila euro.

¹⁵ Fonte Telemaco Infocamere.

b) La società denunciante

50. RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito RAI) è la società alla quale è affidato in esclusiva il servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi, con qualsiasi mezzo tecnico. La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo è regolamentata dalla Legge n. 112/04, dal Decreto Legislativo n. 177/05 e dalla convenzione di durata ventennale fra la RAI e l'allora Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, sottoscritta dalle parti il 15 marzo 1994 e approvata con D.P.R. del 28 marzo 1994. La quasi totalità del pacchetto azionario di RAI (99,56%) è detenuto, attraverso la società RAI Holding S.p.A., dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

A) Il contesto giuridico di riferimento

51. I servizi di post-produzione rientrano nell'ambito del settore radiotelevisivo, e pertanto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 163/06, c.d. *Codice degli Appalti*, sono esclusi dall'applicazione del Codice medesimo¹⁶.

52. A livello regolamentare interno, le procedure di affidamento della RAI sono disciplinate nelle *"Istruzioni interne per le procedure di affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture"* approvate dal CdA della RAI nel 2010, relative agli approvvigionamenti sia del settore ordinario - cui invece si applicano le disposizioni del Codice - sia del settore radiotelevisivo in cui rientrano le attività di post-produzione. In particolare, gli affidamenti dei servizi di post-produzione, fuori dai casi in cui è ammessa la procedura negoziata diretta verso un unico operatore (cd. negoziazione diretta)¹⁷, avvengono generalmente sulla base di una procedura selettiva ristretta. Seguendo tale procedura, l'invito viene rivolto ad almeno 5 fornitori, ove compatibili con l'oggetto del contratto, ai quali viene richiesto di formulare un'offerta secondo prescrizioni contenute in una lettera di invito (richiesta di offerta cd. "RDO"), corredata dai documenti complementari (capitolato tecnico, schema di contratto, condizioni generali). L'affidamento avviene secondo il criterio del prezzo più basso.

53. La maggioranza delle imprese coinvolte operano principalmente, se non esclusivamente, per la RAI. A tal riguardo, è stata evidenziata la necessità di una localizzazione delle sedi operative in prossimità degli studi televisivi RAI¹⁸.

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del *Codice degli Appalti*, sono esclusi i contratti *"aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione"*.

¹⁷ La negoziazione diretta è ammessa per: appalti inferiori a 40.000 Euro; per gli appalti da affidare necessariamente ad un operatore determinato cd. infungibile, per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi ovvero strettamente attinenti al contenuto dei programmi televisivi.

¹⁸Al riguardo cfr. *inter alia* doc. istr. n. 29 – Risposta alla richiesta di informazioni a Studio Immagine, consegnata in occasione dell'accertamento ispettivo del 19 dicembre 2013, in cui si rappresenta che *"generalmente nei capitolati tecnici di gara la RAI specifica che i locali messi a disposizione per*

54. Inoltre, sulla base delle disposizioni adottate in sede di autoregolazione da parte della RAI¹⁹, condizione necessaria per poter stipulare contratti di importo annuale superiore a euro 50.000 è l'iscrizione all'Albo Fornitori. La scelta dei fornitori iscritti all'Albo da invitare a ciascuna procedura avviene sulla base del principio di rotazione, in attuazione dell'articolo 27 del Codice degli Appalti, dedicato ai principi generali relativi ai contratti esclusi²⁰.

55. In particolare, secondo le esigenze di produzione indicate nella RDO e nel relativo capitolato tecnico predisposto dal Centro di Produzione TV, la lista degli inviti a partecipare alla singola negoziazione viene determinata dalla Direzione Acquisti che seleziona i fornitori previa verifica per ciascuno di essi dei seguenti elementi:

- disponibilità delle risorse tecniche, umane, logistiche oggetto di richiesta (ad esempio, numero di sale di montaggio, software, sala speaker ecc.);
- numero complessivo degli inviti che ciascun fornitore ha già ricevuto, nell'arco della stagione produttiva;
- relativo valore economico complessivo delle procedure a cui ciascun fornitore ha partecipato.

56. La medesima Direzione provvede a svolgere controlli sui ribassi e sulla posizione contributiva e previdenziale dei dipendenti delle imprese di post produzione prima di procedere ai pagamenti del servizio all'impresa aggiudicataria della gara²¹.

B) Il mercato rilevante

57. Nei casi riguardanti intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca il coordinamento fra imprese concorrenti. Ai fini della valutazione di un'intesa, infatti, l'individuazione del mercato rilevante è utile per circoscrivere con precisione e focalizzare l'analisi dei comportamenti delle imprese coinvolte e risulta funzionale all'individuazione dell'ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta un coordinamento fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall'illecito concorrenziale, essendo in particolare *“funzionale alla decifrazione del suo grado di offensività”*²².

58. Il procedimento riguarda la prestazione dei servizi di post-produzione dei programmi televisivi, nell'ambito dei quali rientra una categoria non omogenea di

l'espletamento del servizio richiesto dovranno essere velocemente e facilmente raggiungibili dalle sedi RAI situate in zona Prati. In tale quartiere, oltre alla direzione generale RAI, sono dislocate la grande maggioranza delle redazioni dei vari programmi che costituiscono il nucleo ideativo ed organizzativo del programma stesso (...). Tale circostanza è confermata anche da RAI – cfr. doc. istr. 308 – Verbale audizione RAI del 17 ottobre 2014, pag. 3.

¹⁹ Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori RAI.

²⁰ L'articolo 27 del Codice degli Appalti prevede che *“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto”*.

²¹ Cfr. doc. istr. 308 – verbale audizione RAI.

²² Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, n. 2837, I722 Logistica Internazionale.

servizi tra cui: il montaggio di materiale audio-video, i servizi di riversamento materiale, di correzione colore, sottotitolazione, inserzione dei titoli di testa e di coda, il cambio formato, cambio standard e l'elaborazione grafica. Nel caso in esame il coordinamento collusivo tra le imprese si è realizzato relativamente alle gare per i servizi di post-produzione offerti all'Area Altre Strutture Editoriali del Centro di Produzione TV della RAI in Roma.

59. A tale definizione si è giunti sia a partire dalle caratteristiche della domanda, in quanto connessa al tipo di servizio richiesto il quale risponde ad alcune peculiarità, sia per le modalità con le quali tale domanda viene espressa.

60. Con riguardo al primo aspetto, si osserva che si tratta dei servizi di post-produzione rivolti alla Direzione Produzione TV, ed in particolare al Centro Produzione TV della Rai, i quali appaiono differenziarsi in relazione alla specificità del servizio rispetto a quelli richiesti dalle altre strutture dell'azienda, quali RAI Cinema, Televideo, Radiofonia. In tal senso, viene in rilievo per le sue specificità l'attività dell'Area Altre Strutture Editoriali del Centro Post-produzione, che ha la responsabilità di tutte le attività di montaggio, lavorazione e gestione teche per conto delle Reti generaliste e per i Canali specializzati.

61. In ordine al secondo aspetto, occorre rilevare che, sebbene il settore radiotelevisivo rientri tra i settori esclusi di cui all'articolo 19 del Codice degli Appalti, la RAI è in ogni caso tenuta al rispetto dei principi generali di cui all'articolo 27 del Codice, in ciò differenziandosi dalle altre emittenti televisive²³. Nello specifico, la domanda è espressa dalla Direzione Post-Produzione del Centro di Produzione Televisiva (CPTV) della RAI e veicolata ai fornitori, tra quelli inclusi nell'Albo Fornitori dell'azienda, dalla Direzione Acquisti attraverso procedure e condizioni espressamente individuate dall'ente stesso, in osservanza dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento (*"Istruzioni interne per le procedure di affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture"* approvate dal CdA RAI nel 2010).

62. Alla luce di tali profili, del tipo di servizio richiesto e delle peculiarità della domanda, il mercato rilevante del prodotto appare individuabile nei servizi di post-produzione relativi a programmi televisivi delle reti generaliste e dei canali tematici acquistati da RAI con procedure selettive.

63. Quanto alla definizione geografica del mercato si rileva che i criteri di preselezione adottati dalla struttura della RAI per l'inclusione delle imprese di post-produzione televisiva nell'Albo Fornitori hanno portato a delimitare la scelta tra operatori radicati nelle vicinanze dello stesso committente, localizzato a Roma.

64. Quanto alla struttura del mercato, esso si caratterizza per la presenza di operatori che rispondono ai requisiti in linea con gli standard RAI; l'entrata sul mercato quindi è regolata dalla valutazione della RAI della sussistenza dei requisiti.

²³ SU Cass. n. 10443 del 23 aprile 2008.

C) Il contesto di crisi del mercato per le gare RAI per i servizi di post produzione

65. Alla luce delle evidenze acquisite, è emerso come il settore dei servizi di post-produzione sia attualmente caratterizzato da uno stato di crisi che si è accentuato negli ultimi anni. Sulla base di quanto rappresentato dalle società nel corso dell'istruttoria²⁴, esso sarebbe legato a varie circostanze tra cui la scelta di Rai di internalizzare il più possibile tali servizi e di abbassare gradualmente la soglia di prezzo massima di gara fissata dalla stessa in sede di appalto.

66. Inoltre, dalla lettura della documentazione ispettiva, risultano diverse iniziative, principalmente adottate in sede di associazione di categoria (NIBA), volte a sensibilizzare la RAI circa le difficoltà economiche del settore. Al riguardo, particolarmente significativa è la lettera inviata il 15 febbraio 2013 da alcuni legali per conto dell'associazione NIBA, cui aderiscono gran parte delle società di montaggio che operano a Roma per conto della RAI, al direttore generale della RAI [omissis]* e all'allora direttore della Direzione Acquisti dott. [omissis], nella quale vengono evidenziate *“situazioni di grave criticità nell’assegnazione degli appalti da parte delle strutture deputate della RAI, sia per quanto riguarda il montaggio e sia per quanto concerne le troupes, che penalizzano molte società costringendole a ridurre significativamente le offerte fino al limite del costo del lavoro, azzerando ogni margine di utile”*²⁵. Inoltre, viene riportato che *“nell’ultimo anno (2012) il prezzo della commessa aggiudicata a seguito di gara è stato di circa il 50% inferiore al prezzo di base di partenza indicato dalla RAI, che poi si riduce progressivamente fino al 70-80% se si considerano i costi delle voci extra non riconosciuti dalla RAI”*, evidenziando che le uniche società che possono sostenere costi così bassi sarebbero quelle non rispettose delle normative fiscali e delle specifiche disposizioni del diritto del lavoro, determinando una riduzione dei margini delle società che hanno sempre lavorato con la RAI.

67. Altro documento rilevante in tal senso è un c.d. “atto di significazione”, notificato in data 9 maggio 2013²⁶ ai vertici RAI e all'Ufficio Acquisti RAI, con il quale le imprese associate a NIBA hanno nuovamente evidenziato come le procedure di aggiudicazione di RAI aventi ad oggetto le riprese cinetelevisive ed il montaggio delle stesse prevedano come criterio di scelta quello dell'offerta economica al prezzo più basso, senza tener conto delle norme in materia di diritto del lavoro, ed in particolare i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ed il costo relativo alla sicurezza.

²⁴ Cfr. *ex multis* MAV Television – verbale audizione del 23 settembre 2014 - doc. istr. 253; Diva e Obiettivo Immagine - verbale audizione congiunto del 5 giugno 2014 - doc. istr. 197 e memoria congiunta del 9 settembre 2014 - doc. istr. 247; Primopiano-Memoria di difesa - doc. istr. 572.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

²⁵ Doc. isp. 7.

²⁶ Doc. isp. 8.

LE EVIDENZE IN ATTI

Gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria

68. L'analisi della documentazione acquisita in istruttoria è relativa a scambi di informazioni sulle offerte formulate in sede di partecipazione alle gare RAI cui si accompagna un'espressa indicazione circa le strategie da adottare in reazione al progressivo abbassamento del tetto massimo di gara fissato dalla RAI in sede di appalto. Il principale contesto di svolgimento di tali scambi di informazioni e di coordinamento delle politiche di prezzo è rappresentato dall'associazione NIBA. Con riferimento alle gare indette da RAI nel luglio-ottobre 2013 si registra l'intensificarsi di tali scambi e l'adozione di una strategia di diretta spartizione delle gare posta in essere da alcune imprese.

69. Di seguito, per facilitare la trattazione delle tematiche rilevanti, le principali evidenze acquisite verranno descritte raggruppandole con riferimento: *a)* al ruolo e alle funzioni svolte dall'associazione NIBA, individuando le diverse fasi della sua attività a partire dalla sua costituzione; e *b)* alle gare del periodo luglio-ottobre 2013 inizialmente oggetto di indagine nel provvedimento di avvio. Per agevolare la lettura e identificare la paternità dei documenti richiamati, di seguito si riporta una tabella elaborata sulla base degli elementi in atti e delle visure camerali disponibili dove per ogni società parte del procedimento è riportato il nominativo dei rappresentanti legali.

Tabella 1

Parte	Rappresentante
Aesse Video S.r.l.	[omissis] ²⁷
Barbieri Communication S.r.l.	[omissis]
CapitalVideo Produzioni S.r.l.	[omissis]
D4 S.r.l.	[omissis]
Digital Si S.r.l.	[omissis]
Diva Cinematografica S.r.l.	[omissis]
Etabeta S.p.A.	[omissis]
Euro Group Line Production S.r.l.	[omissis]
Euroscena S.r.l.	[omissis]
Futura S.r.l.	[omissis]
Grande Mela S.r.l.	[omissis]
Industria e Immagine S.r.l.	[omissis]
MAV Television S.r.l.	[omissis]
Menager 2000 S.r.l.	[omissis]
New Telecinema S.r.l.	[omissis]
Obiettivo Immagine S.r.l.	[omissis]
On Air Unipersonale S.r.l.	[omissis]
Point Films S.r.l.	[omissis]
Primopiano Tv S.r.l.	[omissis]
Reportage Television Studio S.r.l.	[omissis]
Siri Video S.r.l.	[omissis]
Soul Movie S.r.l.	[omissis]
Studio Immagine S.r.l.	[omissis]
Telecinema Production S.r.l.	[omissis]

²⁷ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Parte	Rappresentante
Unitelefilm S.r.l.	[omissis]
Video Etc S.r.l.	[omissis]
World Video Production S.r.l.	[omissis]

L'associazione NIBA-New Italian Broadcasting Association

70. Circostanza rilevante emersa dagli accertamenti ispettivi è la costituzione nel 2011 da parte delle imprese attive nel settore della post-produzione dell'associazione NIBA, volta a *“rappresentare gli interessi delle imprese associate presso le istituzioni e le organizzazioni economiche, sindacali e sociali, sia locali che nazionali”*²⁸.

71. Tale associazione, a cui aderiscono la maggioranza delle imprese parti del procedimento, risulta aver svolto un ruolo rilevante nell'ambito delle offerte presentate in occasione delle procedure indette dalla RAI.

72. Quanto all'aspetto temporale, già in una *mail* del marzo 2010²⁹, inviata da DIVA ad alcune delle imprese interessate, si discute circa la volontà di costituire un'associazione, dettata dalle esigenze di contrastare *“l'esagerata corsa al ribasso nelle offerte per aggiudicarsi le gare relative alla prestazione dei servizi di post-produzione. (...) N.B. L'associazione ha senso costituirlo solo se raccoglieremo almeno l'80% delle imprese interessate”*. Nella comunicazione allegata alla *mail*, a firma di [omissis] della società Futura, vengono richiamati quelli che dovrebbero essere i compiti principali dell'associazione, fra cui: *“indire riunioni periodiche dell'assemblea generale per ricevere indicazioni operative e rendere conto dei risultati ottenuti; individuare una strategia d'azione per ottenere la fissazione di un tetto dell'offerta più bassa attraverso incontri diretti con le dirigenze RAI [sottolineatura aggiunta]; quando possibile, coordinare eventuali accordi diretti tra associati per concordare anticipatamente le aggiudicazioni delle gare d'appalto [sottolineatura aggiunta] (...)”*³⁰.

73. Tale volontà si è poi concretizzata con la costituzione, in data 15 settembre 2011, dell'associazione NIBA. I soggetti promotori della sua costituzione risultano essere le società DIVA, Euro Group, MAV Television, Studio Immagine, Telecinema Production e Unitelefilm³¹. Dalla lettura del verbale dell'assemblea del 29 settembre 2011, risultano partecipare alla prima riunione dell'associazione in qualità di associati NIBA anche altre imprese (D4, Digital Si, Etabetta, Futura, Obiettivo Immagine, RTS, Siri Video, Telecinema Production e Video Etc.³²). Dalla lettura del medesimo verbale, si evince, infine, che l'assemblea accetta la candidatura di altre 5 imprese (Capital Video Produzioni, Grande Mela, Industria e Immagine, Menager2000 e Point Films)³³.

74. Dall'analisi della documentazione ispettiva emerge come l'attività

²⁸ Articolo 3 dello Statuto – doc. istruttorio 12, allegato V.

²⁹ Doc. isp. 5, mail del 10 marzo 2010 trasmessa da [omissis] di DIVA a varie imprese con allegati un elenco delle potenziali associate e una lettera a firma di [omissis] della società Futura, datata 5 marzo 2010.

³⁰ Doc. isp. 5, cit., allegato alla mail del 10 marzo 2010, pag. 4.

³¹ Cfr. Atto costitutivo dell'associazione - doc. istruttorio 12, allegato Z.

³² Cfr. verbale di assemblea con data 29 settembre 2011 - doc. istruttorio 12, allegato Z, cit.

³³ Cfr. verbale di assemblea con data 29 settembre 2011 - doc. istruttorio 12, allegato Z, cit.

dell'associazione NIBA abbia vissuto fasi alterne, caratterizzate da momenti di maggiore coesione e compattezza dell'azione tra i vari associati e da momenti di tensione e divisione tra i gruppi interni che si sono venuti a creare nel tempo³⁴. Nell'ambito di tali fasi le condotte più strettamente associative si intrecciano ad attività più espressamente di coordinamento delle condotte.

75. La fase iniziale dell'attività del NIBA si estende approssimativamente da settembre 2011 all'estate 2012, e in essa il presidente è [omissis] (della società DIVA), che resta in carica dalla costituzione dell'associazione fino al 3 settembre 2012, data delle sue dimissioni.

76. Sin dagli inizi, l'attività del NIBA si contraddistingue per la realizzazione di iniziative di monitoraggio delle gare. In tale prospettiva, si richiama una *mail* inviata da MAV del 6 dicembre 2011 con cui si sollecita l'invio del prospetto delle gare a cui le imprese hanno "*partecipato e quelle vinte con gli importi sia a base d'asta che quelli di aggiudicazione onde evitare spiacevoli equivoci. Attendiamo una vostra risposta urgentemente*"³⁵.

77. Anche nel 2012, si riscontrano evidenze circa uno scambio di informazioni sensibili realizzatosi in sede associativa. In particolare, vi è una *mail* da NIBA agli associati del 12 luglio 2012 contenente 2 file Excel con il prospetto gare 2010-2011 e 2011-2012³⁶. Questi file consentono un monitoraggio delle aggiudicazioni,

³⁴ Un esempio di tale conflittualità si può trovare nel doc. isp. 41 contenente un comunicato di NIBA del 7 agosto 2012 in ordine alle affermazioni diffuse dal componente della Giunta [omissis] (MAV Television) in data 2 agosto 2012 al Collegio dei Probiviri e agli Associati in cui si legge (pag. 2-3) che "(...) *Inoltre, va ricordato l'impegno con il quale, sulla base delle valutazioni confermate anche dalla società Ernst & Young, abbiamo richiesto alla RAI la determinazione del costo orario base del montaggio negli appalti di entità consistente nell'importo di Euro 39,00, cui va aggiunto il margine del 10% e così per complessivi Euro 43,00/h* [sottolineatura aggiunta]. *Al di sotto di tale soglia, infatti, non riteniamo che le aziende nostre associate possano operare senza sofferenze nel rispetto della legalità. Tutto ciò ad esclusivo vantaggio degli associati. Malgrado lo sforzo profuso e l'avvio delle trattative, però, [omissis] (MAV Television) ha del tutto ingiustificatamente ed illegittimamente diffuso notizie non vere e documenti interni all'Associazione, indirizzandoli persino a soggetti estranei alla compagine associativa, con commenti gravemente denigratori dell'onorabilità e dell'operato del Presidente e dei componenti della Giunta. Ciò in palese violazione degli obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione, oltre che dei doveri gravanti sul [omissis] (MAV Television) in ragione dell'incarico ricoperto in seno all'Organo amministrativo. Siffatta condotta, anche ove strumentale alla espressione del proprio dissenso, è del tutto inaccettabile e gravemente lesiva dell'immagine dell'Associazione, a tacer del pregiudizio arrecato personalmente ai sottoscritti. Pertanto, nel diffidare [omissis] (MAV Television) dal reiterare simili gravissime condotte, con la presente ci riserviamo di assumere, in tutte le sedi ritenute competenti, ogni iniziativa a tutela dei diritti dell'Associazione e dei propri associati.*"

³⁵ Doc. isp. 241, reperito presso New Telecinema, costituito da una *mail* inviata in data 6 dicembre 2011 da MAV a varie società (Digital Si, Euroscena, Industria e Immagine, Menager2000, New Telecinema, Siri Video, Studio Immagine, TC Production, D4) avente il seguente oggetto "*sollecito invio prospetto gare*". Risulta in atti che alcune società abbiano dato riscontro a tali richieste, come ad esempio, Industria e Immagine (cfr. docc. isp. 198, 213, 215 e 224). Inoltre, come evincibile da alcune *mail* intercorse con i componenti della giunta di NIBA, tale operatore nel gennaio del 2011, ha svolto un compito di raccordo e di organizzazione dei dati relativi alle partecipazioni alle gare RAI (doc. isp. 170).

³⁶ Cfr. doc. isp. 70, reperito presso DIVA, rappresentato da una comunicazione di NIBA con cui vengono trasmessi due allegati denominati rispettivamente "*PROSPETTO GARE 2010-11*" e "*RIEPILOGATIVO GARE 2011-12*"; cfr. anche doc. isp. 172, reperito presso Industria e Immagine, contenente un file riepilogativo delle gare 2010/2011; doc. isp. 224, reperito anch'esso presso Industria e Immagine, contenente una *mail* da quest'ultima società a MAV dell'11 marzo 2011 con prospetto gare; doc. isp. 225, reperito presso Industria e Immagine, rappresentato da una *mail* da Industria e Immagine a DIVA del 31 gennaio 2011 avente ad oggetto "*Situazione appalti*"; doc. isp. 334, reperito presso Studio Immagine, relativo ad un prospetto riepilogativo del 9 gennaio 2013.

della base d'asta e del prezzo di aggiudicazione di ciascuna gara, con indicazione altresì delle diverse imprese invitate da RAI.

78. In questa fase, come emerge dalla documentazione ispettiva, le imprese, preoccupate dell'abbassamento dei prezzi orari richiesti dalla RAI, hanno commissionato alla società di consulenza Ernst&Young la realizzazione di uno studio intitolato "*Project NIBA*" ultimato il 19 luglio 2012, contenente un'"*Analisi delle assunzioni sottostanti la determinazione del costo complessivo aziendale per attività di post-produzione in configurazione Basic*"³⁷. Sulla base di tale studio è stato determinato il costo orario base del montaggio negli appalti di entità consistente nell'importo di Euro 39,00, cui è stato aggiunto un margine del 10%, per complessivi Euro 43,00/h.

Al di sotto di tale soglia l'associazione NIBA ritiene che le aziende associate non possano operare nel rispetto della legalità, come indicato nell'"atto di significazione"³⁸.

79. Conseguentemente, tale studio è stato trasmesso alla RAI, affinché ne tenesse conto nella determinazione del costo orario base del montaggio. Tuttavia, questa, come indicato in un documento reperito presso DIVA³⁹, ne ha evidenziato le criticità e le incorrettezze. Su tali censure della RAI, nella bozza di verbale NIBA del 26 luglio 2012⁴⁰, si legge "[omissis] (MAV) propone la linea di non contestazione nei riguardi delle critiche della Rai e una ricerca di dialogo al fine di tornare ad avere un prezzario [sottolineatura aggiunta]".

80. Accanto alle descritte iniziative associative di sensibilizzazione della RAI, è tuttavia costante la predetta attività di monitoraggio delle partecipazioni delle imprese aderenti alle gare indette dalla RAI. Si richiamano una *mail* del 24 agosto 2012 "*partecipazioni di agosto '12*" in cui nel corso della stagione delle gare dell'estate 2012, la NIBA comunica il numero di chiamate che ciascuna impresa ha ricevuto dalla RAI⁴¹, oppure un'altra *mail* del 29 agosto 2012 che contiene il

³⁷ Documento acquisito presso diverse sedi ispettive (*inter alia*, doc. isp. 41 - DIVA; doc. isp. 143 - Euro Group; doc. isp. 205 - Industria e Immagine; Doc. Isp. 300 - RTS). Cfr. inoltre doc. istr. 12 - Allegati I - S e T.

³⁸ Doc. isp. 8.

³⁹ Cfr. bozza di verbale d'assemblea NIBA del 26 luglio 2012 (Doc. isp. 37, reperito presso DIVA), in cui si legge che "il Dott. Marini, tramite una telefonata in vivavoce, spiega al Consiglio l'esito dell'incontro del 24 luglio '12 con il Dott. Lo Russo Caputi (2). Racconta al Consiglio i punti critici riscontrati dalla Rai riguardo al Report di Ernst & Young sui prezzi: -Il canone dell'affitto in Prati che non è nei parametri; Il calcolo dell'ammortamento dell'IMX in 3 anni; Il conteggio giornaliero dei turni. Seguirà a questo un altro incontro nelle prossime settimane. (...)"

⁴⁰ Doc. isp. 37 cit..

⁴¹ Cfr. doc. isp. 84, reperito presso DIVA, costituita da una mail del 24 agosto 2012 trasmessa da NIBA a Studio Immagine, in cui si legge quanto segue: "Salve, Le invio il conto delle società che sono state chiamate da inizio agosto ad oggi. Escludendo Geo&Geo e Easy driver, ancora non consegnate, sono state chiamate 11 gare. Ancora non sono venuta a conoscenza dell'esito della prova del cuoco (consegna il 10 ago).

Barbieri Communication	3 chiamate
Capital-Video	3
Diva Cinematografica	5
D4	3
Eta Beta	3
Euro Group	4
Futura	2

prospetto aggiornato delle società che sono state chiamate in gara da inizio agosto⁴².

81. Più in generale, anche nell'ambito delle audizioni istruttorie, è stato confermato l'utilizzo di strumenti volti a creare una condivisione di informazioni commerciali nell'ambito di NIBA. Sul punto, rileva la richiesta di trasmissione delle offerte formulate dalle singole imprese nelle gare indette da RAI, accompagnata anche da espressi solleciti all'invio dei dati laddove le imprese non avessero dato riscontro ad una prima richiesta⁴³.

82. Nell'estate 2012, ove si registrano delle critiche all'operato del Presidente [omissis], amministratore di DIVA, in merito alla realizzazione degli obiettivi di coordinamento sottesi all'adesione al NIBA, viene ribadita la necessità di adottare una linea comune, tesa ad un innalzamento dei prezzi, così come indicata dall'associazione, al fine di evitare un livello di prezzi eccessivamente vicino alla soglia dei costi, così come individuati nella consulenza commissionata da NIBA allo studio E&Y.

83. Al riguardo, in una *mail* del 20 agosto 2012 indirizzata agli associati NIBA, a firma del presidente dimissionario [omissis], si legge che “Apprendiamo che le ultime offerte presentate alla Rai, per l'aggiudicazione degli appalti di montaggio, sono state di importi molto vicini al costo del lavoro. Ricordiamo che, nella perizia effettuata dalla Ernst & Young, a suo tempo inviatavi, il costo industriale per l'uso di un'ora di montaggio è stimato in Euro 43,00 circa, cifra al di sotto della quale qualsiasi azienda si troverebbe in sofferenza[sottolineatura aggiunta]. *E'*

Grande Mela	1	
Industria e Immagine	4	vinto amiche del sabato a 23
Manager	3	vinto uno mattina in fam. a 23,80
Mav Television	2	vinto vita in diretta a 24,90
Obbiettivo Immagine	5	
Point Film	2	vinto Affari tuoi a 30
R.T.S.	4	
Siri Video	4	vinto sorgente di vita a 25,30
Studio Immagine	3	
T.C. Production	4	vinto Catastrofe a 27,40
Video Etc	3	vinto Favole yoyo a 23,40
Unitelefilm	0	
New Telecinema	2	vinto Tale e quale a 26
Digital si	4	vinto porta a porta a 24,60
Primo Piano	3	vinto sereno var. a 33
On air	1”	

⁴² Doc. isp. 108, reperito presso DIVA.

⁴³ Doc. istruttorio n. 250 - Verbale audizione Digital Si – pag. 3. In particolare, nel motivare le ragioni del recesso da NIBA, la Parte ha dichiarato quanto segue: “un'ulteriore ragione per esercitare il recesso risiede nel fatto che NIBA era solita richiedere i dati sulle partecipazioni di Digital SI alle offerte RAI al fine di creare un archivio volto a monitorare la partecipazione degli operatori attivi nel settore[sottolineatura aggiunta]. Digital SI si è sempre rifiutata di trasmettere tali dati in quanto si trattava di informazioni confidenziali, frutto di elaborazioni interne all'impresa e che peraltro riteneva fossero disponibili a tutte le imprese al momento dell'apertura delle offerte. Digital SI ha ricevuto anche solleciti per la trasmissione degli stessi posto che essa non rispondeva, considerando come mai ricevute tali richieste[sottolineatura aggiunta]. Pertanto, fra le ragioni che hanno motivato la decisione del recesso di Digital SI comunicata a NIBA vi era tale attività di monitoraggio che esorbitava dagli obiettivi che Digital SI si era proposta partecipando a NIBA e che è stata vissuta con fastidio[sottolineatura aggiunta]. La Digital SI esercitando il recesso ha voluto manifestare la sua estraneità a tale tipo di attività”. Cfr. anche verbale audizione Euroscena – doc. istruttorio n. 233, pag. 3.

comprensibile che le società, per eventi non da loro determinati sono costrette a praticare forti sconti per ottenere dei lavori, ma è consigliabile che le associate nelle loro offerte non si discordino (leggi: discostino) molto dalla valutazione indicata per non danneggiare loro e le altre imprese, costringendole a praticare ribassi che oggettivamente sono finalizzati solo ad una breve sopravvivenza. Come sapete l'Associazione può solo indicare di attenersi ai limiti periziati, in quanto ciascuna azienda è responsabile delle proprie scelte, ma certo è che con questi prezzi nessuno di noi resisterà a lungo[sottolineatura aggiunta]"⁴⁴.

84. Emblematico è altresì il documento contenente il verbale di una riunione del Direttivo e del collegio dei Probiviri della NIBA del 3 settembre 2012, in cui [omissis] rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Presidente, esprimendosi con tali parole "Quando tutto è cominciato avevo l'ambizioso obiettivo di spingere il nostro settore a muoversi nella più totale trasparenza e legalità, affinché al lavoro di tutti venisse dato il giusto valore. Il solo modo di farlo era spingere la Rai, muovendoci tutti nella stessa direzione, a rialzare i prezzi in modo congruo[sottolineatura aggiunta], affinché potessimo pagare al nostro personale il compenso e i contributi dovuti e avere tutti un giusto margine di guadagno". (...) I prezzi molto bassi, presentati nelle ultime gare di appalto da alcuni soci, sono stati ai miei occhi un segnale di come manchi proprio alla base la coesione di intenti, fondamentale per raggiungere quello che era il nostro scopo[sottolineatura aggiunta]. L'associazione, per come è oggi, basata ormai soprattutto su sterili accuse reciproche e assenza di dialogo, non rispecchia più in alcun modo lo spirito degli inizi, di conseguenza non rispecchia più la mia persona"⁴⁵.

85. Atri documenti significativi dell'intento di realizzare un innalzamento dei prezzi nell'ambito delle gare indette da RAI sono alcune mail⁴⁶ inviate da [omissis] della società Menager2000 agli associati NIBA e varie altre persone fisiche in cui si critica la posizione di alcuni membri del consiglio direttivo NIBA che tentano "di fare alzare i prezzi al nostro committente", per "presentare poi prezzi tanto bassi" e in cui pertanto si legge "Ritengo che sia necessario convocare un'assemblea generale, per capire una volta per tutte, quale deve essere lo scopo della nostra associazione, chi ne fa parte e chi no. Mi sembra di rammentare che lo scopo dell'associazione fosse quello di cercare di far rialzare i prezzi di aggiudicazione delle commesse Rai, o sbaglio? Relativamente alla lista, forse ci siamo fatti un autogoal? Spero di no[sottolineatura aggiunta]"⁴⁷.

⁴⁴ Doc. isp. 43, reperito presso DIVA Cinematografica.

⁴⁵ Doc. istr. 12, allegato W, pag. 23.

⁴⁶ Doc. isp. 345, mail del 3 agosto 2012, acquisita presso Studio Immagine; Doc. isp. n. 347, anch'essa acquisita presso Studio Immagine, contenente anche una risposta di [omissis] (Unitelefilm) del 10 agosto 2012.

⁴⁷ In risposta a tali affermazioni del rappresentante di Menager 2000 in una mail da NIBA firmata da [omissis] (DIVA), [omissis] (Euro Group), [omissis] (Studio Immagine) e [omissis] (Unitelefilm) si legge che "Rispetto alla Tua e-mail del 7 agosto e all'"autogol" che, a Tuo dire, sarebbe stato commesso, siamo spiacenti di comunicarti il nostro disappunto e la pretestuosità dell'argomento. In primo luogo, non è accettabile considerare un "autogol" una misura, quella della busta paga, in grado di premiare le aziende virtuose che operano nel rispetto della legalità e di prevenire offerte anomale o aggiudicazioni che costringano i nostri associati ad assumere comportamenti non trasparenti per abbattere i costi. Inoltre, la richiesta di fissazione del prezzo orario base a 43 euro, seppur non pienamente soddisfacente, non può essere considerata negativamente [sottolineatura aggiunta]. Riteniamo infatti che se non si determinano dei

86. L'ultima affermazione si riferisce ad un documento del 2 agosto 2012, inviato alla RAI e reperito in forma manoscritta, intitolato "Assegnazione appalti montaggio-Criteri" ("la lista") e contenente una serie di richieste e criteri da applicare relativi alle imminenti procedure. Tra i criteri da seguire si fa riferimento a: "1) Rotazione tenendo conto delle gare che sono state già assegnate a ciascuna azienda; 2) trasparenza ed equità nell'assegnazione dei turni liberi a chiamata diretta; (...) 5) Non assegnazione di commesse ad aziende che non dispongono di tutti i mezzi richiesti; oppure indicare nella licitazione la percentuale del sub-appalto consentito; (...) 8) prezzo orario per montaggio basic di Euro* 43 più accessori ora non riconosciuti. "è stato ridotto a 39,00 euro l'importo della prima proposta (Ernst e Young) riconsiderando la location e alzando a 5 anni l'ammortamento app.ture (leggi apparecchiature) + 10% margine non considerato in precedenza"⁴⁸. Tale appunto risulta essere successivamente trascritto in un verbale della Giunta NIBA del 10 agosto 2012 cui hanno partecipato i consiglieri [omissis] (Unitelefilm), [omissis] (Euro Group) ed il Presidente [omissis] (Diva)⁴⁹.

87. Anche in questa fase continua l'attività svolta in sede NIBA di monitoraggio delle aggiudicazioni precedenti e del totale del fatturato conseguito da ciascuna impresa, come evidenziato da alcuni dei documenti ispettivi⁵⁰.

88. In data 10 settembre 2012 nella riunione della Giunta NIBA si discutono varie tematiche tra cui le dimissioni dalla carica di consigliere del NIBA di [omissis] (MAV Television)⁵¹ e le dimissioni dalla carica di presidente di [omissis] (DIVA)⁵². Ciò porta alla nomina di [omissis] (amministratore unico di Unitelefilm) come nuovo presidente della Giunta della NIBA, il quale sembra voler proporre una diversa linea d'intervento ispirata ad una maggiore decisione

punti fissi, portare le gare anche a un valore di 100euro ora per poi aggiudicarsele a 20 euro non risolverebbe alcunché." Ancora nel doc. isp. n. 14 reperito presso Studio Immagine, contenente una mail del 21 agosto 2012 di risposta di [omissis] Unitelefilm a [omissis] di Menager2000 si legge "per le ultime offerte fatte intorno ai 25Euro, ha di fatto risposto il presidente, inviando il 20.8.2012 una mail che invitava gli associati a non fare sconti eccessivi. Comunque se ritieni che quelle cifre siano sostenibili, ma credo che non lo pensi, dicci tu come si può fare attività senza andare in passivo (così si chiude!)" (Si tratta del Doc. isp. 118 acquisito presso DIVA).

⁴⁸ Doc. isp. 339, acquisito presso Studio Immagine; cfr. anche doc. isp. 234, acquisito presso MAV e doc. isp. 74, reperito presso DIVA.

⁴⁹ Doc. istr. 12, Allegato W, pag. 17.

⁵⁰ Docc. isp. 334 e 370, reperiti presso la sede di Studio Immagine. In particolare, nel doc. n. 370, oltre alla tabella con dati appalti, è contenuto un appunto manoscritto relativo ad un'assemblea NIBA con un elenco partecipanti(Point Film, Industria e Immagine, Studio Immagine, DIVA, Unitelefilm, MAV Television, Obiettivo Immagine, Euro Group ("GLP"), New Telecinema, Futura, D4, RTS, ETABETA, Siri Video, Video Etc, Digital Si), offerte finali ed elaborazioni dell'autore dell'appunto (Studio Immagine) sulle proprie offerte finali e su quelle di alcune delle imprese presenti.

⁵¹ Doc. isp. 197, reperito presso la sede di Industria e Immagine e rappresentato da una mail con allegata una lettera di dimissioni dal Consiglio Direttivo di [omissis] (MAV Television). Quest'ultimo, nel rassegnare le proprie dimissioni lamenta l'applicazione di prezzi eccessivamente bassi da parte di alcune imprese esprimendosi nei termini che seguono: "sta di fatto che siamo tornati a formulare offerte in gare d'appalto di euro 21,00/22,00 l'ora così come si vince dalle ultime gare svolte, e che tali prezzi sono stati applicati anche dagli stessi promotori degli atteggiamenti di rivalsa nei confronti di coloro che abbassavano troppo le offerte".

⁵² Doc. isp. 59, reperito presso DIVA, relativo alla convocazione dell'assemblea generale associati NIBA del 16 ottobre 2012 in cui viene presentata la nuova Giunta di NIBA; cfr. Doc. isp. 57, reperito presso la sede di DIVA che riguarda l'elezione del Presidente (27-09-12) (cfr. anche doc. isp. 72, reperito presso la sede di DIVA).

nell'intervenire nei confronti di imprese che operano prezzi eccessivamente ridotti. Infatti, in una lettera dell'associazione NIBA del 16 ottobre 2012⁵³ a firma del nuovo presidente [omissis] inviata a tutti gli associati, si legge "E' necessario intraprendere azioni anche legali nei riguardi delle società non associate che operano in palesi e comprovati dumping e/o concorrenza sleale creandoci danni e distorsioni del mercato. Inoltre, fare opera "primaria" di convincimento anche nei riguardi delle associate. (...) Come sollecitato da molti associati, la Giunta metterà a disposizione per la totalità degli stessi il risultato delle "gare" a cui le aziende hanno partecipato cosa oggi possibile considerando che la stessa Rai ne dà comunicazione scritta ma priva degli importi solo ai partecipanti e quindi questa informazione è da ritenersi pubblica. (...)[sottolineatura aggiunta]"⁵⁴.

89. Sempre in ambito associativo vi è una totale trasparenza e condivisione di informazioni strategiche, nonché indicazioni operative circa i comportamenti da assumere nei confronti della RAI: ad esempio, in una Comunicazione agli associati NIBA del 24 settembre 2012, si legge che "*Nelle ultime richieste d'offerte la Rai invia l'allegato D (modulo per la compilazione dell'offerta economica) in cui a differenza del passato è richiesto il costo orario ordinario delle singole voci che la Società adotta come prezzo di listino. Ed è evidente che la richiesta è finalizzata alla conoscenza del quanto le aziende praticano sul mercato. Compilare l'allegato D non avendo determinato con esattezza l'importo totale costituito dal prezzo della W.S. Basic di € 46,48 (maggiore del costo industriale di €43,00 sotto il quale si va in sofferenza), più da quelli degli accessori, riconosciuti già circa 10 anni fa, che insieme possono essere scontati su vostra decisione autonoma, equivale a dare all'appaltante la possibilità di contestare le richieste economiche dell'Associazione in quanto molto più alte di quelle indicate dalla singola azienda. Per non entrare in contraddizione tra le proposte della Niba e l'indicato dalle Società, inviando il nostro listino prezzi dei mezzi tecnici extra W.S. (consegnato alla Rai dal [omissis] personalmente a [omissis] il 02/08/12) a cui le associate dovrebbero attenersi nel compilare le offerte e alcuni esempi di redazione riferiti ai recenti appalti con i criteri che consigliamo di adottare[sottolineatura aggiunta]"⁵⁵. In allegato a tale mail viene trasmesso il listino prezzi e un'ipotesi dei prezzi minimi da offrire con riguardo alle trasmissioni "Geo&Geo" e "Chi l'ha visto".*

90. In tale fase, continuano altresì le iniziative della NIBA volte alla sensibilizzazione della RAI. Tra queste l'atto di significazione inviato ai vertici RAI nel maggio 2013, oltre alla lettera al Direttore Generale RAI del 18 febbraio 2013, sopra descritti, ove vengono affrontate numerose criticità nell'assegnazione degli appalti da parte delle strutture operative della RAI, che penalizzerebbero molte società costringendole a ridurre significativamente le offerte fino al limite del costo del lavoro, azzerando ogni margine di utile.

91. Fra il giugno e il luglio del 2013, continua la condivisione in ambito NIBA di

⁵³ Doc. isp. 142, reperito presso la sede di Euro Group. Il medesimo documento è stato rinvenuto presso la sede di DIVA in allegato ad una mail della Segreteria del NIBA del 17/10/2012 indirizzata a tutti gli associati NIBA (Doc. isp. 71).

⁵⁴ Doc. isp. 142 e Doc. isp. 71 citati nella nota precedente.

⁵⁵ Doc. isp. 46, reperito presso DIVA.

informazioni sensibili con la trasmissione di file contenenti tabelle riepilogative delle Gare RAI 2013⁵⁶, che indicano le gare con il nominativo dell'impresa aggiudicataria, il loro valore e le percentuali di sconto praticate⁵⁷.

92. Inoltre, diverse evidenze testimoniano uno scambio in ambito associativo di listini con prezzi orari: ad esempio, con mail del 14 giugno 2013 viene inviato da NIBA un listino prezzi di noleggio orario, basato sui costi di acquisto dei mezzi tecnici incrementati dei costi industriali (*"Listino per tipologia di sale AVID"* e *"Listino accessori alle sale di montaggio standard"* datato giugno 2013)⁵⁸, elaborato da [omissis] della Euro Group; esso viene inviato a tutti gli associati e come si legge dalla lettera di accompagnamento tale listino *"con gli opportuni accorgimenti ricalca quello praticato nel 2002 dalle aziende del nostro settore. Il listino è ovviamente suscettibile di eventuali migliorie che ritenete consigliare. Alle singole società la scelta di adottarlo e proporlo ai rispettivi clienti. L'eventuale condivisione tra le operanti nel nostro settore può favorire un diverso approccio all'attuale logica di mercato. Ovviamente ciascuna azienda può proporsi ai rispettivi clienti con le varianti meglio aderenti alla sua realtà. Restiamo in attesa delle vostre considerazioni"*⁵⁹. In sede di elaborazione viene prospettata anche la possibilità di aumentare alcuni voci di costo e di condividere l'iniziativa con tutti gli associati⁶⁰.

93. Tale scambio di listini è poi sfociato in una ulteriore comunicazione alla RAI del 4 luglio 2013⁶¹, con cui, analogamente a quanto accaduto per la perizia E&Y, è stato richiesto alla RAI di prendere in considerazione questa ulteriore elaborazione *"nel determinare una più equa valutazione di quanto attualmente la stessa RAI evidenzia nelle richieste di offerta per effettuare lavori che stima in partenza con un tetto massimo di Euro 35 H onnicomprensive tutti i mezzi tecnici e che a ribasso vengono appaltati a meno di Euro 20,00"*⁶².

94. Nella documentazione ispettiva si riscontrano altresì diversi documenti relativi alla convocazione di altre riunioni nel corso dell'estate 2013: riunione NIBA convocata per 24 giugno 2013 presso la sede di Unitefilm (all'ordine del giorno presentazione del listino prezzi di noleggio dei mezzi tecnici ecc.)⁶³;

⁵⁶ Doc. isp. 336 denominato "Gare RAI 2013", reperito presso Studio Immagine.

⁵⁷ Doc. isp. 344, reperito presso Studio Immagine.

⁵⁸ Doc. isp. 20, reperito presso la sede di D4; cfr. anche doc. isp. 21, reperito presso la sede di D4 contenente listino prezzo servizi accessori; cfr. anche doc. isp. 168, reperito presso la sede di Industria e Immagine.

⁵⁹ Doc. isp. n. 340, reperito presso la sede di Studio e Immagine, rappresentato da una lettera NIBA agli associati del 14 giugno 2013 con allegati il listino prezzi orari per tipologie di sale AVID e listino prezzo servizi accessori.

⁶⁰ Doc. isp. 38, reperito presso DIVA, costituito da una mail del 12 luglio 2013 con allegato il listino prezzi orari da [omissis] (Unitefilm) a [omissis] (Euro Group), in cui si legge *"questa è la bozza di lettera scritta sulla base delle tue preziose elaborazioni e consigli, da inviare ai responsabili del settore Appalti e forse anche per conoscenza al Direttore Generale [RAI]. Ho aumentato leggermente i prezzi delle sale di montaggio per non contraddirci per quanto finora a loro detto e in relazione agli altri settori Rai che ci pagano di più[sottolineatura aggiunta]. Ho inviato il tutto anche agli associati in modo da renderli partecipi ed arrivare almeno ad una nostra condivisione[sottolineatura aggiunta]. Vedi te se ci sono da apportare modifiche per renderla condivisibile con tutte le aziende.".* La medesima mail è stata reperita presso la sede di D4 (Doc. isp. 26).

⁶¹ Comunicazione allegata al Doc. isp. 26 cit..

⁶² Comunicazione allegata al Doc. isp. 26 cit., pag. 3.

⁶³ Doc. isp. 18, reperito presso la sede di D4.

convocazione da parte del NIBA delle associate per il 9 luglio 2013 presso la sede di Obiettivo Immagine⁶⁴; riunione della Giunta NIBA convocata per il 26 settembre 2013 presso Euro Group⁶⁵. Tali riunioni, non necessariamente su temi illeciti, indicano un intensificarsi degli incontri fra le imprese in vista delle gare dell'estate del 2013.

Le gare del luglio-ottobre 2013

95. Alcuni elementi indicano che l'attività concertativa conosce un'evoluzione laddove, oltre ad essere volta ad agevolare uno scambio di informazioni sulle gare indette dalla RAI, le imprese sembrano concentrarsi su di una strategia volta a coinvolgere un numero maggiore di imprese per realizzare un innalzamento del livello dei prezzi prospettando anche la possibilità di disertare le gare⁶⁶. In tale fase, si affianca la strategia di alcune imprese volta a realizzare una spartizione diretta delle gare indette dalla RAI.

96. In particolare, nella nuova fase dell'attività del NIBA, il 5 luglio 2013 viene divulgata una c.d. "lettera aperta" a firma di [omissis] (MAV) con cui viene criticata apertamente l'impostazione adottata sino a quel momento da NIBA di inviare lettere di sensibilizzazione alla RAI che avrebbero, a suo avviso, solo prodotto un "irrigidimento da parte dei responsabili RAI e il caos tra le aziende di post produzione. Questa non sarebbe la strada da percorrere"⁶⁷. In tale lettera, si fa riferimento ad una riunione del 2 luglio 2013, in cui sono state riunite tutte le società e si è ribadito di comune accordo che la linea da adottare è quella di essere tutti "uniti". Si legge che "*per organizzare questa riunione abbiamo lavorato per circa un mese con dei punti fermi: tariffario, innalzamento del prezzo minimo[sottolineatura aggiunta] e altro (...) la RAI non può risolvere i problemi delle imprese, bensì siamo noi con le nostre lotte a dover cambiare il nostro destino*"⁶⁸.

97. In tale fase, significativo è, inoltre, quanto si legge nel verbale di accertamento ispettivo redatto presso la sede della società MAV: "*Nel corso del 2012 alcune aziende sono state escluse dall'albo dei fornitori per debiti contratti con uno stato di crisi del settore che ha raggiunto livelli insostenibili. Di conseguenza la totalità delle società operanti nel settore RAI e non, si sono attivate per tentare di arginare il calo complessivo dei prezzi relativi ai servizi di post produzione richiesti. In particolare, nella riunione tenutasi a Roma il 2 luglio 2013 è stato consigliato di rialzare il prezzo unitario dei servizi di post produzione offerti alla RAI per*

⁶⁴ Doc. isp. 351, reperito presso Studio Immagine.

⁶⁵ Doc. Isp. 19, reperito presso la sede di D4.

⁶⁶ Doc. isp. 365, reperito presso Studio Immagine. In particolare, nel predetto documento, datato 25 febbraio 2013, contenente le "*Ipotesi di iniziative da prendere nei confronti di RAI e società concorrenti nelle gare d'appalto*", si legge con riguardo alle iniziative nei confronti di Rai, tra le altre, la proposta di "*disertare le gare per incongruità della base d'offerta o presentare le offerte al prezzo base minimo di 40,00 Euro l'ora più quanto addebitabile per i mezzi tecnici aggiuntivi*".

⁶⁷ Doc. isp. 10, reperito presso Barbieri. Il medesimo documento è stato acquisito anche presso altre sedi oggetto di accertamento ispettivo (cfr. *inter alia* D4 – Doc. isp. 25; Studio Immagine – Doc. Isp. 358).

⁶⁸ Il verbale dell'incontro del 2 luglio 2013 è stato acquisito nell'ambito dell'accertamento ispettivo condotto presso la sede della società Studio e Immagine (cfr. doc. isp. 371).

raggiungere livelli sostenibili, arrivando almeno ad un prezzo unitario oscillante da 29 a 31 euro/h[sottolineatura aggiunta]. Del resto, la relazione di E&Y commissionata dall'associazione NIBA ha indicato un prezzo minimo sostenibile per i servizi in parola pari a 42 euro/ora e non gli attuali 35E/H posti alla base delle procedure competitive svolte dalla RAI. In effetti nel periodo successivo i prezzi posti a base delle offerte formulate dai fornitori sono aumentati e si aggirano attualmente su livelli basati sull'orientamento emerso nella citata riunione. In seguito, la RAI ha inserito altre società nella platea dei soggetti chiamati a presentare le proprie offerte in relazione ai servizi di post-produzione”⁶⁹.

98. Anche la società Point Films nel verbale ispettivo, oltre all'incontro del 2 luglio 2013, cita un ulteriore incontro, di contenuto analogo, tenutosi in data 17 settembre 2013, volto a individuare una comune strategia di offerta. I predetti incontri sarebbero avvenuti presso la sala parrocchiale della Chiesa di Santa Lucia (zona Prati), tra le imprese di post-produzione iscritte e non all'associazione NIBA⁷⁰. L'obiettivo di tali riunioni “era quello di definire una piattaforma comune di richieste da fare alla RAI”.

99. Circa la finalità di tali incontri, significativo è quanto riportato nel verbale dell'“Incontro società di post-produzione del 2 luglio 2013”⁷¹ in cui si legge che “l'incontro di oggi nasce da una idea di [omissis] (MAV) e [omissis] (Eurogroup), con la collaborazione di [omissis] (Siri video)”, “ (...) sarebbe inutile andare in RAI e chiedere direttamente l'innalzamento dei prezzi (...) La nostra lotta sarà quella di andare tutti uniti ad una trattativa; nel caso tutto ciò non portasse alcun esito, bisognerà cercare una forma comune di protesta per reclamare i nostri diritti e per rendere pubblica la situazione a cui ci hanno portato. (...) Tale trattativa non può essere riconducibile ad un “cartello” poiché la legge annovera nell'ambito del codice una qualsiasi entità che tende a modificare il mercato illegalmente; noi non operiamo contro la legge, stiamo solo tentando di instaurare delle trattative come se fossimo i tre sindacati confederati (...)”. In allegato al verbale vi è una proposta di convenzione con listino prezzi orari e listino servizi accessori poi presentata alla RAI.

100. Nel corso del procedimento istruttorio, è stata confermata la circostanza dello svolgimento degli incontri del 2 luglio 2013 e del 17 settembre 2013 nonché la presenza ad uno o ad entrambi gli incontri della gran parte delle società coinvolte nel presente procedimento. In particolare, alla luce di quanto dichiarato nel corso delle audizioni istruttorie risultano presenti alla riunione del 2 luglio 2013 presso la parrocchia di Santa Lucia, oltre al NIBA, le seguenti società: Unitefilm⁷², Barbieri⁷³, D4⁷⁴, Diva e Obiettivo Immagine⁷⁵, Euro Group⁷⁶, MAV Television⁷⁷,

⁶⁹ Doc. isp. 228.

⁷⁰ Doc. isp. 248. Sempre nel verbale si riporta che la società Point Films (pag. 6) “Nel 2011 si è iscritta all'associazione NIBA uscendone dopo circa 6 mesi in ragione del fatto che all'interno dell'associazione le imprese non riuscivano a definire una piattaforma comune di richieste da fare alla RAI con riguardo alle modalità di aggiudicazione delle gare per i servizi di post-produzione [sottolineatura aggiunta]”.

⁷¹ Doc. isp. 371 cit., reperito presso la sede di Studio Immagine.

⁷² Doc. istr. 216.

⁷³ Doc. istr. 193.

⁷⁴ Doc. istr. 213.

Point Films⁷⁸, Primopiano⁷⁹, Siri Video⁸⁰, Studio Immagine⁸¹ e Telecinema Production⁸². Inoltre, le società D4, Euro Group, Point Films, Siri Video e Telecinema Production hanno rappresentato di essere stati presenti anche alla riunione del 17 settembre 2014. Video Etc. ha rappresentato di essere stata presente soltanto alla riunione del 17 settembre 2013⁸³.

101. Dalle analisi svolte sui dati resi disponibili dalla RAI emergono diversi indici di anomalie in occasione del complesso delle 20 gare indette tra il luglio e l'ottobre 2013. In particolare, si tratta delle seguenti trasmissioni: “*Sereno Variabile*”, “*2NEXT*”, “*Rai Italia Doc*”, “*L’eredità*”, “*Ballarò*”, “*GEO&GEO*”, “*Unici*”, “*Crash*”, “*Easy Driver*”, , “*Porta a Porta*”, “*Rai World-Camera Con Vista*”, “*Rai World-Community*”, “*Vita In Diretta*”, “*TAG*”, “*Paese che vai*”, “*Pane Quotidiano*”, “*I fatti Vostr*”, “*Domenica In*” e “*Affari Tuoi*”.

102. In primo luogo, come evincibile dalla lettura della tabella 1, si evidenzia come le aggiudicazioni per i servizi di post-produzione avvenute dal 1° luglio 2012 all'8 luglio 2013 (69 procedure per complessivi [omissis] euro di servizi posti a gara) sono avvenute con sconti quasi sempre superiori al 20% rispetto alla base d'asta, e uno sconto medio pari al 39,6%. Invece, da metà luglio 2013 e sino al 3 ottobre 2013, è iniziata una serie di gare contraddistinte da sconti nettamente inferiori: per 20 procedure, il cui valore complessivo posto a gara è stato di [omissis] euro, lo sconto della miglior offerta è risultato in media del 6,8%. Dopo il 3 ottobre 2013, nelle successive 8 gare, lo sconto è risalito al 26,4%, ovvero un valore più vicino a quelli ottenuti prima delle gare in questione.

103. In secondo luogo, i differenti sconti registrati nei vari periodi si riflettono sul prezzo praticato, quantificato da RAI nel costo orario delle offerte vincenti: per le 69 gare sino al luglio 2013 esso è stato di 26,99 euro/ora, mentre per le 20 procedure successive di 38,19 euro/ora, con un incremento dunque di quasi il 50%.

104. In terzo luogo, l'incremento dei prezzi di aggiudicazione si è verificato per le procedure più importanti, assegnate immediatamente prima dell'inizio della nuova stagione televisiva. Per dare un'idea della rilevanza delle gare in questione, basti considerare che il valore medio posto a gara per le 20 commesse del periodo metà luglio-3 ottobre 2013 è stato circa tre volte superiore rispetto a tutte le altre gare assegnate nel 2013 (sino alla fine di ottobre).

⁷⁵ Doc. istr. 197.

⁷⁶ Doc. istr. 228.

⁷⁷ Doc. istr. 253.

⁷⁸ Doc. istr. 199. Cfr. anche allegato 1 al doc. isp. 248.

⁷⁹ Doc. istr. 232.

⁸⁰ Doc. istr. 220.

⁸¹ Doc. istr. 226.

⁸² Doc. istr. 227.

⁸³ Doc. istr. 208.

Tabella 2. Raffronto tra prezzi orari e sconti delle assegnazioni effettuate nell'estate 2012 e nell'estate 2013

Programma	2012			2013		
	Prezzo orario	Sconto	Vincitore	Prezzo orario	Sconto	Vincitore
AFFARI TUOI	€29,85	33,58%	POINT FILMS	€39,79	5,37%	POINT FILMS*
VITA IN DIRETTA	€24,94	41,11%	MAV TELEVISION S.R.L.	€32,44	8,96%	STUDIO IMMAGINE S.R.L.
PORTA A PORTA	€24,39	42,78%	ON AIR	€33,10	9,20%	POINT FILMS
SERENO VARIABILE	€32,19	24,38%	PRIMOPIANO TV	€36,76	5,00%	PRIMOPIANO TV
L'EREDITA'	€28,30	52,92%	EURO GROUP LINE PRODUCTION S.R.L.	€33,53	5,96%	EURO GROUP LINE PRODUCTION S.R.L.
CRASH	€25,49	42,59%	BARBIERI	€35,46	5,59%	BARBIERI
BALLARO'	€23,42	46,38%	EURO GROUP LINE PRODUCTION S.R.L.	€34,70	3,90%	EURO GROUP LINE PRODUCTION S.R.L.

* Si tratta di una gara non aggiudicata, ma che è stata ugualmente considerata, in quanto le offerte erano state presentate, prendendo in considerazione la migliore offerta.

105. Inoltre, per quanto concerne le gare RAI dell'estate del 2013, si hanno ulteriori elementi circa incontri con finalità di spartizione delle gare fra un gruppo ben individuato di imprese: Euro Group, MAV Television, Siri Video e Studio Immagine. Sul punto occorre richiamare le dichiarazioni rese da Primopiano nel verbale ispettivo⁸⁴ secondo cui la stessa nel giugno 2013 sarebbe stata in un primo momento “contattata telefonicamente da MAV [...] dicendo «non dobbiamo farci la guerra, i prezzi sono troppo bassi dobbiamo contrastare Eurogroup che si sta portando via tutto il lavoro con Studio Immagine». Successivamente Eurogroup, Studio Immagine e MAV hanno raggiunto un accordo e hanno cercato nuovi contatti con tutti gli operatori. La sostanza era una raccomandazione a decidere a turno chi dovesse aggiudicarsi la commessa e senza farsi guerra e con la raccomandazione a non effettuare più prezzi bassi [sottolineatura aggiunta]. Si pensi a Razza Umana che abbiamo vinto a 22 euro/h e Virus dove siamo dovuti arrivare a 20 euro/h”. Sempre nel verbale viene affermato che “La novità di quest'anno è che Primopiano è stata avvicinata da [MAV Television] al fine di collaborare con gli altri operatori.... affinché «nessuno chiudesse». [MAV Television] ha affermato il principio che non si dovessero mai più fare prezzi troppo bassi e che tutti devono lavorare”.

106. Con riferimento alle singole procedure indette da RAI nell'estate 2013 Primopiano ha citato diversi episodi: “In occasione di Sereno Variabile la Primopiano se l'è ri-aggiudicata perchè è la prima gara all'inizio di agosto ed era necessario che non rompesse i giochi successivi per affidamenti di maggiore rilevanza (siamo parlando di circa 150 mila euro contro circa 400/500 delle gare successive più importanti). Si tratta di un contentino per far sì che Primo piano

⁸⁴ Doc. 254, verbale ispettivo del 19 dicembre 2013 redatto presso la sede di Primopiano.

prendesse fiducia nei loro intenti benefici. Primopiano ha quindi partecipato senza abbassare troppo il prezzo. Poi Primopiano per quieto vivere ha lasciato le gare successive come 2Next, Geo e Geo, Ballarò e la Vita in diretta. Su Vita in diretta è successo che Mav avrebbe dovuto aggiudicarsela secondo il criterio dell'affidamento storico, ma si era venuto a sapere che altre gare sostanziose e meno impegnative tecnicamente erano in arrivo con convocazione a MAV. Per cui MAV rinuncia a Vita in diretta e la cede a Studio Immagine. MAV in cambio si prende Rai world Community più o meno per lo stesso importo.”.

107. Inoltre, Primopiano ha dichiarato di essere stata contattata direttamente “*per evitare che intralciasse questo gioco*” e a tal fine in particolare “*si sono mossi Eurogroup, Studio immagine, Mav e Siri video. Il 5 settembre alle 20,30 Primopiano ha ricevuto un primo contatto via SMS da [omissis] [Siri Video], poi il 6 settembre [...] Studio Immagine, Sirivideo, Mav, Eurogroup invita[no] via SMS la signora [omissis] [Primopiano] a presentarsi al bar vicino a [omissis] [Euro Group] alle 10,15 [...] ⁸⁵*), un ulteriore SMS viene inviato alle 9,23 “*Vieni? ti aspettiamo*”⁸⁶. *Primopiano ha partecipato all’incontro, durante il quale ha appreso degli affidamenti.”.*

108. Ancora si legge che “*A fine settembre giravano le voci sulle lettere anonime ⁸⁷ e quindi la Rai procede con affidamenti diretti*”. La rappresentante legale di Primopiano ha dichiarato “*di aver ricevuto il 16 settembre degli SMS da[omissis] [Siri Video] in cui gli veniva raccomandato di fare prezzi non inferiori ai 33-34 euro/h subito dopo aver ricevuto una telefonata di [omissis] [Euro Group] alle ore 11,27. Esattamente l’SMS proveniente da [omissis] [Siri Video] tel. [omissis] recita «la Diva ha rifiutato Uno mattina a 31,50 per 2 settimane di lavoro. Se ti dovessero chiamare prendere a minimo 33,50. [Omissis] [Siri Video] » ⁸⁸*”.

109. Il collegamento fra le lettere anonime circa il coordinamento sulle gare del luglio-ottobre 2013 e le evidenze acquisite in sede ispettiva circa lo scambio di informazioni posto in essere da alcuni operatori anche nell’ambito del NIBA relativo alla partecipazione alle gare, corredata da dati relativi ai prezzi praticati e agli sconti offerti è confermato anche dalle dichiarazioni spontanee rese in sede di accertamento ispettivo dai rappresentanti della società Primopiano (che tuttavia ha dichiarato di non aver mai aderito all’associazione NIBA): “*Il meccanismo spartitorio dura già dal 2010 ⁸⁹ e si fonda su incontri tra gli operatori attraverso i quali avvenivano le spartizioni delle gare per lo più sulla base della presenza storica. L’idea era di difendersi da una politica tariffaria della Rai che poteva portare le offerte a livelli insostenibili per le imprese. All’epoca il prezzo base orario era di 40 euro [...]”.*

110. Di particolare rilievo è anche l’audizione di Primopiano⁹⁰, che aveva fornito

⁸⁵ Doc. isp. 262.

⁸⁶ Doc. isp. 263.

⁸⁷ Si tratta delle lettere fatte pervenire alla Rai e allegate alla denuncia di quest’ultima all’Autorità.

⁸⁸ Doc. isp. n. 264.

⁸⁹ Tale informazione è stata poi rettificata dalla società Primopiano facendo riferimento all’anno 2011 (Doc. istr. 239).

⁹⁰ Doc. istruttorio n. 232 – verbale audizione Primopiano. pagg. 1 e 2 “*già in quel primo incontro [2011] finalizzato alla costituzione dell’associazione [NIBA], si sono manifestate delle incomprensioni e delle divergenze di opinioni che hanno indotto la sig.ra [omissis] ad allontanarsi dalla riunione e a non avere*

già in sede ispettiva diversi elementi utili alla ricostruzione della fattispecie. Tale società ha confermato che alcuni dei promotori di NIBA hanno perseguito in maniera esplicita l'obiettivo di ripartizione sistematica delle gare RAI attraverso tale schermo associativo. In particolare, per alcuni dei soci l'associazione avrebbe dovuto farsi promotore presso la RAI di un meccanismo di rotazione fra le società assegnatarie delle singole gare⁹¹, contemplando fra le varie opzioni per reagire all'abbassamento dei prezzi anche l'ipotesi di mandare deserte le gare⁹².

111. Infine, giova rilevare che, quantomeno in alcuni casi, il soggetto indicato come vincitore nelle lettere anonime prodotte in allegato alla segnalazione di RAI⁹³ è risultato il soggetto che ha effettivamente presentato l'offerta più conveniente in sede di apertura delle offerte. In particolare, per quanto riguarda il programma “*Sereno Variabile*”, nella lettera anonima era stato indicato come vincitore Primopiano la cui offerta è stata ritenuta la più conveniente; in ordine ai programmi “*L'eredità*” e “*Ballarò*”, risulta aver presentato le offerte più convenienti la società Euro Group che in una delle lettere anonime era indicata come quella che avrebbe fatto le offerte migliori; rispetto al programma “*Easy Driver*”, in una delle missive anonime era stata indicata come vincitrice Siri Video che è risultata la prima in graduatoria in sede di verbale di aggiudicazione⁹⁴.

112. L'indicazione dei soggetti aggiudicatari delle gare così come riportata nelle lettere anonime è confermata nella documentazione versata in atti dalla RAI nel corso dell'istruttoria. In particolare, dalla lettura della documentazione resa da RAI, emerge che il programma “*2next*” è stato aggiudicato a Euro Group⁹⁵; analogamente al programma “*Ballarò*”⁹⁶. Il programma la “*Vita in diretta*” è stato aggiudicato a Studio Immagine⁹⁷. In ordine a quest'ultima trasmissione, giova osservare che sembra trovare riscontro il disegno di spartizione delle gare fra MAV Television e Studio Immagine prospettato nelle dichiarazioni di Primopiano con particolare riferimento ai contatti intercorsi vis SMS anche con Euro Group. Infatti, per la trasmissione “*Rai Community*”, soggetto aggiudicatario è risultato

più contatti con le altre imprese. Infatti, era già emersa una volontà di condividere informazioni strategiche e di instaurare dei meccanismi potenzialmente collusivi (o poco consueti) in vista della partecipazione alle procedure di gare bandite da RAI [sottolineatura aggiunta]”

⁹¹ Cfr. anche doc. istruttorio n. 213 – verbale audizione D4 pag. 2 “*l'associazione si era fatta carico di portare avanti dei tavoli di discussione con RAI, anche attraverso la nomina di un coordinatore, il dott. Marini (un ex dirigente RAI) nell'ottica di ottenere l'applicazione di un meccanismo di rotazione, tra le diverse società ed una adeguata rotazione tra le stesse in relazione alle diverse capacità [sottolineatura aggiunta], la remunerazione dei turni variabili, oltre che un maggior rigore nello svolgimento dei controlli sulle offerte anomale e sul possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo fornitori”.*

⁹² Cfr. anche doc. istruttorio n. 207 - verbale audizione RTS – pag. 3 ove si rileva che “*tali riunioni NIBA fossero volte ad individuare una strategia di reazione all'abbassamento dei prezzi orari da parte di RAI e tra le opzioni si era anche ipotizzato un “boicottaggio” delle gare da parte delle imprese di post produzione. In particolare, il sig. Rizzo ricorda come in una occasione è stato deciso di non partecipare ad alcune gare data la base d'asta che non consentiva neppure di recuperare i costi e che le gare sono andate deserte [sottolineatura aggiunta].”.*

⁹³ Cfr. allegati al DC. 1 – preistruttoria cit.

⁹⁴ Cfr. Allegato 14 al doc. 3 - preistruttoria, nota del 14 novembre 2014, prodotta da RAI in risposta alla richiesta di informazioni degli Uffici del 30 ottobre 2013 (doc. 2 – preistruttoria).

⁹⁵ Doc. istr. 139, Allegato 7.

⁹⁶ Doc. istr. 139, Allegato 5.

⁹⁷ Doc. istr. 139, Allegato 19.

MAV Television⁹⁸. Va rilevato che il soggetto che avrebbe avvicinato Primopiano è Euro Group che non era stato chiamato a partecipare alla gara.

IL SUPPLEMENTO D'ISTRUTTORIA

1) Il documento prodotto da MAV Television in sede di presentazione della memoria conclusiva

113. In data 5 febbraio 2015, in sede di presentazione della memoria conclusiva, successivamente all'invio del documento relativo alla Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (di seguito anche CRI), trasmesso alle Parti del procedimento in data 19 dicembre 2014, MAV Television ha evidenziato che nello stesso vengono ritenute non imputabili per le condotte relative alle gare del luglio-ottobre 2013 quattro società che in realtà avrebbero preso parte alla riunione di settore del 2 luglio 2013. In particolare, MAV Television ha depositato copia di un documento⁹⁹ dal quale risulta che alla predetta riunione avrebbero partecipato anche le società On Air, Capital Video, Digital Si e New Telecinema. Il documento in esame, denominato “*Riunione generale del settore post produzione del giorno 2 luglio 2013- Presenza Documentazione*”, contiene l'elenco presenze dei partecipanti alla predetta riunione con la firma di ciascun rappresentante.

114. Come riportato nella CRI trasmessa in data 19 dicembre 2014¹⁰⁰, le predette società risultano aver partecipato alle gare del luglio-ottobre 2013. In particolare, Capital Video a 7 gare (per i programmi “Serenio Variabile”, “2next”, “Ballarò”, “Geo & Geo”, “Chi l’ha Visto”, “La Vita in diretta” e “I Fatti Vostri”), Digital Si a 3 gare (“Crash”, “Porta a Porta” e “Camera con vista”), New Telecinema a 4 gare (per i programmi “L’eredità”, “Crash”, “Porta a Porta” e “Camera con vista”) e On Air risulta aver partecipato ad una gara (per il programma “Domenica In”).

115. Inoltre, dal medesimo documento, si evince che hanno partecipato alla riunione del 2 luglio 2013 anche le società Video Etc., Etabeta, Futura e Menager2000 che non sono invece indicate come presenti a tale riunione nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 19 dicembre¹⁰¹.

116. Con delibera del 10 febbraio 2015, adottata in sede di audizione finale¹⁰², in considerazione della nuova documentazione prodotta da MAV Television e delle istanze delle Parti presenti all'audizione innanzi al Collegio, l'Autorità ha disposto un supplemento d'istruttoria.

2) Gli ulteriori elementi raccolti dagli Uffici

117. Nell'ambito del supplemento d'istruttoria, in data 20 febbraio 2015, è stato svolto un accertamento ispettivo presso la società MAV Television¹⁰³. Inoltre, dopo aver depositato in data 23 febbraio 2015 l'originale del documento depositato

⁹⁸ Doc. istr. 139, Allegato 18.

⁹⁹ Cfr. MAV Television - Memoria di difesa - doc. 555 cit., all. 1.

¹⁰⁰ Cfr. pagg. 56-60.

¹⁰¹ Cfr. in particolare pag. 55 della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, tabella 2.

¹⁰² Cfr. doc. istr. 588.

¹⁰³ Cfr. doc. isp. 1B, 2B e 3B.

in data 5 febbraio 2015¹⁰⁴, in data 26 febbraio 2015, la società MAV Television è stata sentita in audizione¹⁰⁵.

118. Dai predetti accertamenti è emerso che il documento si trovava presso la sede legale della società ed è stato rinvenuto alcuni giorni prima del deposito della memoria conclusiva del 5 febbraio 2015 nel riordinare la documentazione interna. MAV Television ha precisato altresì che la riunione del 2 luglio 2013 cui il documento si riferisce ha avuto inizio intorno alle ore 15.30 circa e si è conclusa nella serata stessa, dopo le ore 20.00 circa.

Il rappresentante di MAV Television non ha proceduto direttamente alla raccolta delle firme in quanto il documento in esame era disponibile all'ingresso della sala, collocato su di un tavolo. Ogni soggetto che faceva ingresso nella sala si avvicinava al tavolo e apponeva la firma prima di partecipare alla riunione. L'apposizione della firma era ritenuta necessaria in quanto testimoniava la condivisione dei partecipanti dello stato di malessere del settore. Una volta conclusa la riunione, MAV Television ha proceduto ad acquisire il documento in originale.

119. MAV Television ha confermato che erano presenti, per conto delle società indicate nel documento, tra gli altri, *[omissis]* della società Video Etc. e il *[omissis]* della società Menager2000. In considerazione del notevole lasso temporale trascorso dalla riunione del 2 luglio 2013, MAV Television ha dichiarato di non essere in grado di indicare tutti i soggetti presenti. I documenti relativi a tale riunione¹⁰⁶ sono stati portati a conoscenza degli uffici della RAI in quanto rappresentavano il supporto per la trattativa da condurre.

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

120. Nel corso del procedimento, oltre ad eccezioni di carattere procedurale (lettera *a*)), le Parti hanno sviluppato argomentazioni difensive tese a contestare l'esistenza dell'intesa e l'imputabilità della stessa. Le principali considerazioni difensive possono essere articolate in relazione ai seguenti temi: *b*) la crisi del settore della post produzione; *c*) la costituzione di NIBA quale associazione di categoria, priva di una finalità concertativa, ma con l'obiettivo di reagire alla strategia di riduzione dei prezzi indicati come base d'asta posta in essere da RAI; *d*) i contrasti all'interno dell'associazione che avrebbero impedito la realizzazione dell'ipotizzato disegno concertativo; *e*) l'insussistenza della condivisione di informazioni sensibili nell'ambito del NIBA; *f*) i comportamenti di dissociazione posti in essere da alcune parti del procedimento; *g*) la partecipazione alle gare oggetto del procedimento; *h*) l'inattendibilità delle indicazioni riportate nelle lettere anonime e delle dichiarazioni di Primopiano; *i*) la non omogeneità dei servizi offerti e l'assenza di consistenza dell'intesa; *j*) il ruolo di RAI nella gestione delle gare; *k*) il carattere non illecito delle riunioni del 2 luglio e del 17

¹⁰⁴ Cfr. doc. istr. 595.

¹⁰⁵ Cfr. doc. istr. 597.

¹⁰⁶ Cfr. in particolare si tratta del citato documento relativo alle presenze alla riunione e del Verbale dell'"Incontro società di post-produzione del 2 luglio 2013" (doc. isp. 371).

settembre 2013 e la contestazione circa la presenza alle predette riunioni; *l*) la mancata prova sulla collusione nelle singole gare e l'insussistenza di un'intesa unica e complessa; *m*) con specifico riferimento agli elementi emersi nel corso del supplemento d'istruttoria, alcune Parti ne hanno contestato l'attendibilità.

121. Di seguito si procede ad un'illustrazione delle predette argomentazioni osservando l'ordine sopra illustrato. Un'apposita sezione (lettera *n*)) sarà dedicata alla trattazione di argomenti sviluppati dalle singole Parti del procedimento con riferimento all'imputazione dell'infrazione e, in particolare, ai rapporti con NIBA e alla partecipazione alle riunioni dell'estate 2013.

a) Eccezioni procedurali

122. Siri Video, richiamando la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 4 marzo 2014¹⁰⁷, nella sua memoria integrativa¹⁰⁸ ha prospettato l'insussistenza nella struttura organizzativa dell'Autorità di una chiara separazione fra l'organo istruttorio e l'organo decidente in sede di applicazione delle sanzioni.

123. Inoltre, Studio Immagine e D4¹⁰⁹ hanno eccepito di non aver avuto accesso alla versione non confidenziale di un documento istruttorio successivamente alla notifica della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie. In particolare, si tratta del verbale dell'audizione di Digital Si.

b) La crisi del settore

124. Nell'ambito del procedimento, in via preliminare, le parti hanno evidenziato lo stato di crisi in cui versa il settore della post produzione, tale da determinare la collaborazione delle imprese quale unica possibile reazione, con particolare riferimento alle forniture per conto di RAI¹¹⁰. Rispetto a tale stazione appaltante, molti operatori hanno fatto presente che RAI rappresenta, se non l'unico, il principale cliente. Pertanto, la scelta di RAI di internalizzare tali servizi e di non invitare alcune imprese alle gare avrebbe causato l'uscita dal mercato di diversi operatori. Altre imprese, per poter operare, avrebbero offerto servizi sostenendo costi superiori al fatturato effettivamente realizzato, con il rischio di violare la normativa previdenziale¹¹¹.

125. Al riguardo, è stata rilevata da alcune società la sussistenza di perdite di bilancio. La società Menager2000 è soggetta ad una procedura fallimentare¹¹²; Industria e Immagine ha proceduto a chiudere la propria attività destinata al servizio di post produzione dal giugno 2014¹¹³; Unitelefilm ha rappresentato che

¹⁰⁷ Cfr. *Grande Stevens e altri c/Italia*.

¹⁰⁸ Cfr. doc. istr. 707.

¹⁰⁹ Cfr. Studio Immagine-Memoria di difesa -doc. istr. 551 e D4-Memoria di difesa -doc. istr. 553.

¹¹⁰ Cfr. *ex multis* MAV Television – verbale audizione del 23 settembre 2014 - doc. istr. 253; Diva e Obiettivo Immagine - verbale audizione congiunto del 5 giugno 2014 - doc. istr. 197 e memoria congiunta del 9 settembre 2014 - doc. istr. 247; Primopiano-Memoria di difesa - doc. istr. 572.

¹¹¹ Industria e Immagine – memoria di difesa – doc. istr. 545; D4 e Studio Immagine – Note integrative alle memorie finali di difesa – doc. istr. 712.

¹¹² MAV Television – verbale audizione del 23 settembre 2014 doc. istr. 253 e Memoria di difesa - doc. istr. 555.

¹¹³ Cfr. Industria e Immagine – verbale audizione del 23 luglio 2014 - doc. istr. 236.

allo stato è in fase di liquidazione in quanto da settembre 2013 non è stata rinnovata l'iscrizione nell'ambito dell'Albo fornitori RAI¹¹⁴; MAV Television ha registrato perdite nel 2014¹¹⁵.

126. In considerazione di tale crisi e dell'atteggiamento di RAI che ingiustificatamente avrebbe ridotto il prezzo della base d'asta, ricorrerebbero i presupposti dello stato di necessità e della legittima difesa quale esimenti da una qualsiasi condotta illecita punita dall'ordinamento con una sanzione anche di carattere amministrativo¹¹⁶.

c) NIBA come mera associazione di categoria costituita per reagire alla strategia di RAI volta ad abbassare il prezzo base

127. Nel corso del procedimento istruttorio è stato in diverse occasioni ribadito che l'obiettivo della costituzione di NIBA era quello di costituire un'associazione di categoria, avente lo scopo di reagire alla strategia di riduzione delle basi di offerta adottata da RAI in sede di formulazione dei bandi di gara¹¹⁷.

128. In particolare, nel 2000 la Rai aveva individuato dei costi standard sulla cui base determinava di volta in volta le basi d'asta delle procedure di gara per l'assegnazione dei servizi di post produzione. Tuttavia, negli ultimi anni, principalmente a partire dal 2010-2011, la RAI ha iniziato a distaccarsi sempre più da tali valori dando minore attenzione ai costi effettivi sostenuti dalle imprese tenendo conto anche delle specifiche apparecchiature richieste e richiedendo di frequente senza alcun criterio preventivamente definito nei bandi servizi aggiuntivi non remunerati. Inoltre, è stata più volte esercitata la facoltà, prevista nei bandi, di sospendere o annullare il servizio senza alcuna remunerazione e/o di prorogarlo senza preavviso, nonché l'imposizione di turni variabili non remunerati.

129. Questo radicale cambiamento nella politica degli acquisti dei servizi da parte di RAI e delle modalità di gestione dei bandi di gara, associato ad una scarsa considerazione dei costi minimi da sostenere per operare nel rispetto della normativa imperativa di legge (diritto del lavoro, oneri contributivi, sicurezza) ha portato a costituire un'associazione di categoria, NIBA, con il compito di rappresentare tali criticità, fornendo alla RAI i dati sui costi, ed evidenziando la necessità di più accurati controlli sui requisiti minimi richiesti dai capitolati. Sul punto, le Parti hanno evidenziato un graduale abbassamento della base d'asta da parte di RAI da circa 46,00 Euro/per ora (praticati nel 2012), poi circa 42 euro/per ora (nel febbraio 2013) fino a 35 euro/per ora (nell'aprile 2013), accompagnato dalla richiesta di RAI di disporre di mezzi tecnologici più sofisticati legati alla

¹¹⁴ Cfr. Unitefilm-verbale audizione congiunto con quello del NIBA del 27 giugno 2014 - doc. istr. 216- con memoria allegata.

¹¹⁵ Memoria di difesa di MAV Television Doc. istr.555

¹¹⁶ Cfr. Studio Immagine-Memoria di difesa -doc. istr. 551 e D4-Memoria di difesa -doc. istr. 553.

¹¹⁷ Cfr. *ex multis* D4 - verbale audizione del 24 giugno 2014 - doc. istr. 213; Euro Group – verbale audizione del 14 luglio 2014 - doc. istr. 228; Futura – verbale audizione del 16 luglio 2014 - Doc. istr. 229 e - Memoria di difesa - Doc. istr. 554; Industria e Immagine – verbale audizione del 23 luglio 2014 - doc. istr. 236; MAV Television – verbale audizione del 23 settembre 2014 - doc. istr. 253 e -Memoria di difesa - doc. istr. 555; Siri Video – verbale audizione del 2 luglio 2014 – doc. istr. 220; Studio Immagine – verbale audizione del 9 luglio 2014 - doc. istr. 226; Siri Video – integrazione alla memoria conclusiva – doc. istr. 707; D4 e Studio Immagine – Note integrative alle memorie finali di difesa – doc. istr. 712.

tecnologia dell'alta definizione (HD).

130. Nell'ottica di reagire alla strategia di riduzione delle basi d'asta andrebbero interpretate alcune comunicazioni reperite nel corso degli accertamenti ispettivi e, in particolare, la "lettera aperta" di MAV¹¹⁸, ove ci si limitava a svolgere alcune considerazioni critiche sulla strategia seguita da alcuni membri di NIBA auspicando un fronte "sindacale" compatto nei confronti di RAI¹¹⁹, l'atto di significazione¹²⁰ e l'elaborazione di uno studio da parte di Ernst&Young¹²¹. Anche le indicazioni circa la necessità di alzare i prezzi andrebbero interpretate come una richiesta "sindacale" tesa a reagire alla strategia di riduzione della base d'asta posta in essere da RAI anche a fronte di offerte sottocosto praticate da alcune imprese in spregio alla normativa previdenziale¹²². Rispetto al complesso delle predette attività lecite perseguite dal NIBA, la trasmissione di poche mail e alcune isolate riunioni dell'associazione individuate come illecite nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie non possono costituire indizio sufficiente per l'accertamento di un'intesa¹²³.

131. In ordine agli obiettivi sottesi alla costituzione di NIBA, Industria e Immagine ha fatto presente che i dirigenti RAI, nell'ambito di alcuni incontri con le imprese di post-produzione - aventi ad oggetto le diverse problematiche del settore quali l'assegnazione dei turni spot, le richieste, contenute nei capitolati di gara di macchinari sempre più aggiornati, oltre al costante abbassamento della base d'asta - avevano manifestato la volontà di interfacciarsi con un unico interlocutore dal lato delle imprese. A tal fine, era stata costituita la NIBA, a cui Industria e Immagine ha preso parte dal momento della sua costituzione nel 2011. In particolare, Industria e Immagine era interessata a comprendere il funzionamento e l'applicazione del criterio di rotazione da parte della RAI nella gestione degli inviti alle procedure di gara, soprattutto in considerazione della circostanza che Industria e Immagine a partire dal 2011 non veniva più regolarmente invitata come accadeva in passato.

132. Per quanto concerne lo scambio di dati sulle gare nell'ambito del NIBA, Industria e Immagine ha rappresentato che si trattava di una normale attività di monitoraggio del mercato volta a conoscere i nominativi delle imprese invitate e il numero di inviti ricevuti da RAI per la partecipazione alle gare, senza alcuna attività ulteriore di elaborazione. Si trattava di una raccolta di dati storici che in ogni caso venivano resi pubblici da RAI in sede di apertura delle offerte di gara. Più in generale, Industria e Immagine non avrebbe mai svolto un ruolo attivo in ambito associativo ed infatti alle riunioni NIBA partecipava occasionalmente solo la segretaria, e in numerose occasioni senza alcuna delega¹²⁴.

¹¹⁸ Doc. isp.10, rinvenuto anche presso la sede di MAV (doc.isp.231).

¹¹⁹ MAV Television – verbale audizione del 23 settembre 2014 - doc. istr. 253 e -Memoria di difesa - doc. istr. 555; Siri Video -Memoria di difesa - doc. istr. 558.

¹²⁰ Doc. isp. 437.

¹²¹ Documento acquisito presso diverse sedi ispettive (*inter alia*, doc. isp. 41 - DIVA; doc. isp. 143 – Euro Group; doc. isp. 205 – Industria e Immagine; Doc. Isp. 300 - RTS). Cfr. inoltre doc. istr. 12 - Allegati I - S e T.

¹²² Cfr. Siri Video - -Memoria di difesa - doc. istr. 558; Studio Immagine -Memoria di difesa - doc. istr. 551 e D4 -Memoria di difesa - doc. istr.553.

¹²³ Cfr. Siri Video - Memoria di difesa - doc. istr. 558.

¹²⁴ Cfr. verbale audizione Industria e Immagine del 7 agosto 2014 (doc. istr. 236).

d) I contrasti fra le società aderenti al NIBA

133. Le Parti del procedimento hanno rilevato che la vita associativa del NIBA, lungi dal dispiegarsi in un contesto armonioso, sarebbe stata caratterizzata dalla sussistenza di numerosi scontri fra gli associati che avrebbe impedito tra l'altro la concreta attuazione del disegno concertativo prospettato dall'Autorità nell'avvio del procedimento del 10 dicembre 2013 e nella successiva estensione oggettiva e soggettiva del 12 marzo 2014.

134. Obiettivo dell'associazione era quello di creare maggiori controlli sul rispetto della legalità delle offerte a fronte della presentazione di proposte per la fornitura del servizio sotto costo. Tuttavia, molti associati si sono opposti a questa impostazione e, anche per tale ragione, l'associazione non è riuscita a raggiungere detti risultati¹²⁵. Tali circostanze avrebbero portato nel tempo alcuni soggetti a recedere dall'associazione e alcuni rappresentanti a lasciare le cariche associative ricoperte in seno alla stessa¹²⁶.

e) L'insussistenza della condivisione di informazioni commerciali sensibili nell'ambito del NIBA e la mancata attuazione dell'intesa

135. In merito alla natura dello scambio delle informazioni nell'ambito dell'associazione NIBA, le Parti hanno contestato che i dati richiesti hanno carattere strategico e natura sensibile¹²⁷. In particolare, in ordine alle *mail* con cui venivano chiesti i dati relativi alle partecipazioni alle gare RAI, le comunicazioni erano volte ad ottenere dati storici, relativi a gare da tempo esaurite e quindi non avevano l'obiettivo di determinare *ex ante* le strategie di partecipazione alle gare. Lo scopo di tale attività di raccolta era quello di disporre di informazioni che fossero di supporto alla trattativa da condurre nei confronti di RAI nell'ottica di bilanciare l'asimmetria informativa esistente a favore della stazione appaltante¹²⁸. I dati sulle partecipazioni alle gare erano già disponibili alle imprese nel momento in cui venivano aperte le offerte da RAI posto che gli operatori potevano essere presenti all'apertura delle buste.

136. Le società D4 e Studio Immagine¹²⁹ hanno rappresentato che, sulla base della giurisprudenza comunitaria e nazionale, mancherebbero i presupposti di fatto e di

¹²⁵ CapitalVideo Produzioni - Memoria difensiva del 25 febbraio 2014 - doc. istr. 90 e verbale audizione del 1 luglio 2014 - doc. istr. 222; Diva - verbale audizione del 5 giugno 2014, congiunto con quello di Obiettivo Immagine doc. istr. 197; D4-Verbale audizione del 24 giugno 2014 - doc. istr. 213; Euro Group – verbale audizione del 14 luglio 2014 - doc. istr. 228 e memoria finale doc. istr.549; Diva e Obiettivo Immagine – memoria finale - doc. istr. 548.

¹²⁶ MAV Television – verbale audizione del 23 settembre 2014 - doc. istr. 253; Diva - verbale audizione del 5 giugno 2014, congiunto con quello di Obiettivo Immagine doc. istr. 197.

¹²⁷ Cfr. *ex multis* Industria e Immagine – verbale audizione del 23 luglio 2014 - doc. istr. 236 e Memoria di difesa - 545; MAV Television – verbale audizione del 23 settembre 2014 - doc. istr. 253 e memoria di difesa-doc. istr. 555; Studio Immagine – verbale audizione del 9 luglio 2014 - doc. istr. 226; Unitelefilm-verbale audizione congiunto con quello del NIBA del 27 giugno 2014 - doc. istr. 216-con memoria allegata; Futura -Memoria di difesa - doc. istr. 554.

¹²⁸ Cfr. *inter alia* Studio Immagine-Memoria di difesa - doc. istr. 551 e D4- Memoria di difesa - doc. istr. 553.

¹²⁹ Cfr. Studio Immagine - Memoria di difesa - doc. istr. 551 e D4 - Memoria di difesa - doc. istr. 553. Nel medesimo senso cfr. anche MAV Television - -Memoria di difesa - doc. istr. 555.

diritto secondo cui lo scambio di informazioni avrebbe rivestito un carattere di illecito *antitrust* e in ogni caso sarebbe privo di un effettivo pregiudizio. Infatti, lungi dal presentare una situazione di oligopolio, il mercato in esame sarebbe caratterizzato da una forte frammentazione che impedirebbe il prodursi di un parallelismo di prezzi e in generale un utilizzo proficuo della raccolta dei dati effettuata da NIBA tale da poter prevedere la strategia dei concorrenti. La raccolta dei dati sarebbe stata peraltro priva di sistematicità in quanto effettuata esclusivamente nei momenti di confronto con RAI e al fine di supportare la trattativa, visto che soltanto RAI detiene tali informazioni in qualità di stazione appaltante. La raccolta avrebbe avuto un andamento casuale in considerazione della variabilità di diversi elementi, tra cui, in particolare, il costo medio orario sostenuto dalle singole imprese. Le predette società hanno altresì evidenziato che i documenti relativi a tali scambi di informazioni, richiamati nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 19 dicembre 2014, sarebbero in realtà elaborazioni interne delle singole società e comunque di un numero talmente ridotto da non poter comprovare il carattere di sistematicità dello scambio di informazioni richiesto per considerare illecita tale condotta.

137. Inoltre, è stato osservato che l'archivio dei dati relativi alle gare, citato in alcuni documenti ispettivi¹³⁰, non sarebbe stato mai costituito in quanto alcuni operatori non hanno fornito i dati richiesti¹³¹. Infine, i prezzi e i servizi sono talmente eterogenei in ciascuna gara da impedire di avere dati realmente utilizzabili ed è pertanto possibile registrare notevoli oscillazioni nei prezzi. Sul punto è stata evidenziata la non comparabilità dei prezzi tra gli anni 2012 e 2013, anche per il medesimo programma, posto che la RAI ha avanzato per la stagione 2013 richieste relative all'ammodernamento dei macchinari e al passaggio alla tecnologia HD.

138. Alcune Parti¹³² hanno infine rilevato che le indicazioni sulle strategie da adottare in tema di sconti e di prezzi nelle singole gare rappresentavano meri consigli senza che fossero accompagnate da una successiva attività volta a verificarne l'effettivo rispetto o da forme di repressione nei confronti degli operatori che se ne discostavano. Tali indicazioni erano prive di un intento collusivo come testimoniato dalla circostanza che ogni impresa se ne è discostata in concreto determinando soltanto reazioni di disapprovazione da parte degli altri operatori aderenti al NIBA.

f) I comportamenti di dissociazione posti in essere da alcune parti del procedimento

139. Alcune imprese inizialmente aderenti al NIBA hanno rappresentato di essersi dissociate successivamente dall'associazione. Tali condotte sarebbero indice inequivocabile della volontà delle imprese di mantenersi estranee all'intesa sottesa alla costituzione del NIBA.

140. In particolare, Digital Si ha comunicato via *mail* la propria volontà di recedere

¹³⁰ Cfr. docc. isp. 70; 172; 225; 334 e 341.

¹³¹ MAV Television – verbale audizione del 23 settembre 2014 - doc. istr. 253.

¹³² Cfr. *inter alia* MAV Television – verbale audizione del 23 settembre 2014 - doc. istr. 253 cit.

dall'associazione nel luglio 2012, confermando tale intenzione successivamente via raccomandata. Circa le ragioni del recesso, Digital Si ha rappresentato che esse sono riconducibili alla mancata fornitura dei servizi che si riteneva di poter fruire attraverso la partecipazione a NIBA. Inoltre, un'ulteriore ragione per esercitare il recesso risiede nel fatto che NIBA era solita richiedere i dati sulle partecipazioni di Digital Si alle offerte RAI al fine di creare un archivio volto a monitorare la partecipazione degli operatori attivi nel settore. Digital Si si è sempre rifiutata di trasmettere tali dati in quanto si trattava di informazioni confidenziali, frutto di elaborazioni interne all'impresa e che peraltro riteneva fossero disponibili a tutte le imprese al momento dell'apertura delle offerte¹³³. In allegato alla nota trasmessa in data 15 ottobre 2014¹³⁴, Digital Si ha trasmesso copia di una comunicazione di risposta trasmessa via *mail* in data 9 luglio 2012 alla richiesta del NIBA di trasmettere i dati relativi alla costituzione di un archivio informatico. Nella comunicazione, Digital Si dichiara “*dopo un’attenta valutazione degli ultimi incontri*” di “*non essere più allineati all’associazione*”.

141. Anche altre imprese si sarebbero allontanate dal NIBA ancor prima delle gare indette nel periodo luglio-ottobre 2013 seppure con motivazioni diverse da quelle rappresentate da Digital Si. In particolare, si tratta di MAV Television e Video Etc. che hanno trasmesso la comunicazione di recesso in data 26 ottobre 2012¹³⁵. CapitalVideo ha esercitato il recesso in data 5 aprile 2013¹³⁶. Nel 2011, Point Films si è iscritta all'associazione di categoria NIBA uscendone dopo circa 6 mesi in ragione del fatto che al suo interno le imprese non riuscivano a definire una piattaforma comune di richieste da fare alla RAI con riguardo alle modalità di aggiudicazione delle gare per i servizi di post produzione¹³⁷.

g) La partecipazione alle gare oggetto del procedimento

142. Nel corso del procedimento è stata da più parti evidenziata la circostanza che determinate imprese non sarebbero state aggiudicatari di nessuna delle gare del periodo luglio-ottobre 2013 né sarebbero menzionate nelle comunicazioni anonime allegate alla segnalazione della RAI¹³⁸. Tali circostanze andrebbero considerate come indice presuntivo della loro mancata partecipazione all'intesa. Per altre imprese, anche laddove si sia realizzata un'aggiudicazione, essa sarebbe riconducibile al normale dispiegarsi del meccanismo competitivo sotteso allo svolgimento di una gara. In tale prospettiva, anche l'aggiudicazione di una gara relativa ad una trasmissione già assegnata nell'anno precedente, lungi dal costituire l'effetto di un'intesa, sarebbe riconducibile a diversi fattori, quali in particolare l'*expertise* maturata nella realizzazione di una determinata produzione, la

¹³³ Digital Si –verbale audizione del 18 settembre 2013 - doc. istr. 250 - e risposta alla richiesta di informazioni contenuta nel predetto verbale - doc. istr. 302.

¹³⁴ Cfr. allegato a doc. istr. 302.

¹³⁵ MAV Television – verbale audizione del 23 settembre 2014 - doc. istr. 253; Video Etc. – verbale audizione dell'11 giugno 2014 - doc. istr. 208 e memoria difensiva presentata in data 12 giugno 2014 - doc. istr. 204.

¹³⁶ CapitalVideo – Memoria difensiva del 25 febbraio 2014 - doc. istr. 90- e verbale audizione del 1 luglio 2014 - doc. istr. 222.

¹³⁷ Doc. Isp. 248, Allegato 2 al verbale ispettivo.

¹³⁸ Cfr. in particolare Studio Immagine – verbale audizione del 9 luglio 2014 - doc. istr. 226.

disponibilità di determinate strutture (ad esempio, un elevato numero di sale) oltre che il rapporto fiduciario tra la RAI e le imprese di post produzione, con particolare riferimento all'affinità con la regia del programma oggetto di gara¹³⁹.

143. Per le medesime ragioni, la circostanza che un'impresa, pur invitata ad una gara, non abbia deciso di partecipare alla stessa, non può essere ritenuta di per sé indice dell'attuazione di un disegno concertativo, ma si tratterebbe di una condotta riconducibile a razionali ed autonome strategie commerciali.

h) L'inattendibilità delle indicazioni riportate nelle lettere anonime e delle dichiarazioni di Primopiano

144. Alcune parti del procedimento hanno evidenziato di non essere menzionate nelle lettere anonime allegate alla segnalazione della RAI¹⁴⁰. Barbieri, in particolare, ha evidenziato che la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 19 dicembre 2014 conteneva un'inesattezza sul punto posto che nelle missive non si fa alcuna menzione della società né della gara ad essa aggiudicata¹⁴¹. Tale circostanza sarebbe da interpretare come un indice della mancata partecipazione all'intesa. Viceversa, altre parti del procedimento¹⁴², la cui denominazione è indicata nelle lettere anonime da cui ha avuto origine il presente procedimento, hanno evidenziato una disparità di trattamento laddove sarebbe stata stralciata la posizione di alcune società menzionate e che hanno partecipato alle gare indette nel luglio-ottobre 2013. Primopiano ha inoltre sottolineato che la lettera anonima in cui essa è menzionata riporta una data di trasmissione successiva a quella dell'espletamento della gara "Serenio Variabile" di cui essa è risultata aggiudicataria¹⁴³. Infine, alcune parti hanno evidenziato di non essere state mai aggiudicatarie delle gare indicate nelle lettere anonime¹⁴⁴.

145. Con riferimento alle dichiarazioni rese da Primopiano in sede ispettiva, le Parti interessate¹⁴⁵ hanno contestato la veridicità della descrizione dei fatti in quanto provenienti da un concorrente che non era stato ammesso a partecipare al NIBA, intento ad eliminare possibili *competitor*, non supportate da documentazione attendibile. Inoltre, è stata rilevata la contraddittorietà delle dichiarazioni rese, oggetto di ripetute precisazioni operate nel corso del

¹³⁹ Barbieri - verbale audizione del 27 maggio 2014 – doc. istr. 193; CapitalVideo Produzioni S.r.l.- Memoria difensiva del 25 febbraio 2014 - doc. istr. 90 - e verbale audizione del 1 luglio 2014 - doc. istr. 222; D4-Verbale audizione del 24 giugno 2014 - doc. istr. 213; Euro Group – verbale audizione del 14 luglio 2014 - doc. istr. 228; MAV Television – verbale audizione del 23 settembre 2014 - doc. istr. 253; Point Films-verbale audizione del 6 giugno 2014 - doc. istr. 199; Primopiano – verbale audizione del 17 luglio 2014 - doc. istr. 232; RTS – verbale audizione del 18 giugno 2014 - doc. istr. 207 e memoria di difesa del 17 giugno 2014 - doc. istr. 205-206 - e ulteriore memoria di difesa del 26 agosto 2014 - doc. istr. 245; Telecinema Production-verbale audizione del 14 luglio 2014 - doc. istr. 227; Video Etc. – verbale audizione dell'11 giugno 2014 - doc. istr. 208 – e memoria difensiva presentata in data 12 giugno 2014 - doc. istr. 204.

¹⁴⁰ Cfr. *inter alia* Doc. istr. 213 - D4-Verbale audizione del 24 giugno 2014.

¹⁴¹ Cfr. Barbieri doc. istr. 571.

¹⁴² Cfr. *inter alia* Video Etc. - Memoria di difesa - doc. istr. 456.

¹⁴³ Cfr. Primopiano - Memoria di difesa - doc. istr. 572.

¹⁴⁴ Cfr. *inter alia* Euro Group - Memoria di difesa -doc. istr. 549.

¹⁴⁵ Cfr. *inter alia* Euro Group - Memoria di difesa - doc. istr. 549; Studio Immagine - Memoria di difesa - doc. istr. 551 e MAV Television - Memoria di difesa - doc. istr. 555.

procedimento. In ogni caso, viene contestata la possibilità di un'intesa spartitoria laddove i nomi delle imprese, il valore delle gare, il numero delle gare bandite e i partecipanti, rappresentano elementi imprevedibili, in quanto stabiliti da RAI sulla base di procedure interne sconosciute agli operatori. Al riguardo, oltre a non rilevare come criterio di imputazione la partecipazione alla singola gara, è stato evidenziato come le società additate dell'accordo spartitorio sono quelle che hanno invece registrato il maggior numero di gare perse.

i) La non omogeneità dei servizi offerti e l'assenza di consistenza dell'intesa

146. Nel corso del procedimento, è stata sottolineata l'eterogeneità dei servizi posti a gara in quanto i programmi posti a gara variano di anno in anno attribuendo alla singola gara un suo carattere di specificità¹⁴⁶. Anche rispetto ad un medesimo programma, nelle gare svolte nei diversi anni, non è rinvenibile un'omogeneità in considerazione del fatto che i singoli programmi si evolvono negli anni con la richiesta di mezzi tecnici e di ulteriori variabili che richiedono continui investimenti da parte delle società di post produzione. Tali elementi impediscono di operare un raffronto fra i prezzi e gli sconti praticati dalle imprese nel passaggio da un anno all'altro. Analoghe considerazioni valgono con riferimento agli sconti laddove la loro dinamica è strettamente legata al prezzo base per ora indicato da RAI in quanto sconti maggiori possono essere applicati soltanto laddove il margine di redditività sia maggiore. Pertanto, la riduzione degli sconti sarebbe diretta conseguenza della riduzione della base d'asta decisa da RAI.

147. Inoltre, è stata rilevata l'assenza di consistenza dell'intesa in quanto le gare interessate dal procedimento avrebbero un valore complessivo estremamente esiguo rispetto al totale dei servizi utilizzati da RAI¹⁴⁷. In tale prospettiva, viene rimarcato come il mercato sia caratterizzato da un'estrema frammentazione dell'offerta e da un grado di concentrazione basso tale da rendere impossibile trarre indicazioni sul prezzo da praticare nelle singole gare e monitorare la condotta di altri concorrenti. Infine, in considerazione del fatto che è la RAI a decidere le società da invitare alle gare sulla base di un criterio di rotazione interno, sarebbe impossibile per le imprese predeterminare il soggetto aggiudicatario della gara. In tal senso, anche la riassegnazione non sarebbe di per sé indice dell'esistenza di un'intesa laddove non sussiste un divieto né la RAI ha mai precluso tale possibilità nel formulare gli inviti.

148. Infine, è stato rilevato che oltre a non essersi determinato alcun aumento delle basi d'asta da parte di RAI, i prezzi avrebbero continuato a seguire un andamento oscillatorio anche nell'ambito delle gare del luglio-ottobre 2013. Tali elementi provverebbero l'autonomia dei comportamenti delle imprese e l'assenza di un parallelismo. Pertanto l'intesa sarebbe priva di effetti in tutto il suo dispiegarsi, circostanza che andrebbe tenuta in considerazione anche nel caso di applicazione della sanzione.

¹⁴⁶ Cfr. *inter alia* Euro Group - Memoria di difesa - doc. istr. 549.

¹⁴⁷ Cfr. *inter alia* Euro Group - Memoria di difesa - doc. istr. 549; Diva e Obiettivo Immagine-Memoria di difesa -doc. istr. 548.

j) Il ruolo di RAI nella gestione delle gare

149. Le Parti del procedimento¹⁴⁸ hanno sottolineato che i servizi in esame sono forniti sotto forma di appalto a regia, dove la società aggiudicataria dell'appalto agisce come mera esecutrice delle direttive impartite dalla stazione appaltante. Tali elementi impedirebbero alle società appaltatrici di poter incidere sul livello di prezzo in considerazione della posizione di monopsonio rivestita dalla RAI. Più in generale, il prezzo e tutte le specifiche del servizio da fornire anche con riferimento alla localizzazione geografica sono decise unilateralmente dalla RAI¹⁴⁹. In considerazione del potere di mercato esercitato da RAI e della decisione di ridurre il prezzo base della gara, a parere delle Parti vi sarebbero i presupposti di fatto e di diritto per un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 287/1990 o di un abuso di dipendenza economica ai sensi dell'articolo 9 della Legge 18 giugno 1998, n. 192¹⁵⁰. A tale riguardo sono pervenuti nel corso del procedimento due segnalazioni, presentate rispettivamente dalla società Futura¹⁵¹, parte del procedimento, e dall'associazione di consumatori CODACONS¹⁵², volte a ricostruire le condotte sopra descritte nei termini di un abuso di dipendenza economica da parte di RAI a danno delle imprese fornitrici di servizi di post-produzione.

150. Le Parti hanno sollevato censure in merito all'operato della RAI anche con riferimento alla presunta violazione della normativa in tema di appalti pubblici¹⁵³. In particolare, NIBA si è rivolta all'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici (AVCP), con lettera del 25 febbraio 2013¹⁵⁴, a dimostrazione della assoluta ufficialità del suo operato, esclusivamente diretto al rispetto della legalità delle regole contrattuali, segnalando altresì il comportamento anticoncorrenziale della RAI, otto mesi prima della denuncia di quest'ultima all'Autorità, evidenziando alcune anomalie nell'assegnazione delle gare.

k) L'assenza di prova circa il carattere illecito delle riunioni del 2 luglio e del 17 settembre 2013 e la contestazione circa la presenza alle predette riunioni

151. Le Parti del Procedimento hanno contestato la sussistenza di un collegamento fra le riunioni dell'estate del 2013 e le anomalie indicate nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie rispetto alle gare del luglio-ottobre 2013. In particolare, tali riunioni, prive di un carattere segreto, hanno coinvolto l'intero settore rappresentando una sorta di "happening" per ricompattare in un'ottica sindacale

¹⁴⁸ Cfr. *inter alia* Euro Group - Memoria di difesa - doc. 549.

¹⁴⁹ Cfr. *ex multis* Studio Immagine - Memoria di difesa - doc. istr. 551, D4- Memoria di difesa - doc. istr. 553 e MAV Television - Memoria di difesa - doc. istr. 555.

¹⁵⁰ Cfr. Studio Immagine - Memoria di difesa - doc. istr. 551 e D4- Memoria di difesa - doc. istr. 553

¹⁵¹ Cfr. doc. istruttorio 198.

¹⁵² Cfr. doc. istruttorio 242.

¹⁵³ Cfr. *inter alia* NIBA - Memoria di difesa - doc. istr. 546 e Unitelefilm - Memoria di difesa - doc. istr. 547.

¹⁵⁴ Doc. isp. 116 e .

gli operatori attivi nel settore¹⁵⁵. Inoltre, oltre a mancare prove circa il contenuto concertativo delle riunioni¹⁵⁶, il loro andamento sarebbe stato caotico, inconciliabile con l'obiettivo di realizzare la sistematica concertazione prospettata nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie¹⁵⁷.

152. Come meglio illustrato anche nel paragrafo dedicato ai rapporti con l'associazione NIBA e alla presenza alle riunioni del 2 luglio e 17 settembre 2013, è stato sottolineato¹⁵⁸ che i partecipanti non sarebbero stati preventivamente informati del contenuto delle riunioni e, pertanto, essi erano all'oscuro del presunto carattere collusivo prospettato nella CRI del 19 dicembre 2014. Inoltre, l'intervento sarebbe avvenuto con la presenza di soggetti non legittimati e, in ogni caso, sarebbe stato passivo e per un arco temporale ristretto durante il quale non sarebbero stati affrontati temi di carattere illecito.

l) La mancata prova sulla collusione nelle singole gare e l'insussistenza di un'intesa unica e complessa

153. Alcune Parti del Procedimento¹⁵⁹ hanno rilevato altresì che in sede di Comunicazione delle Risultanze Istruttorie non sarebbe stata fornita alcuna prova sulla realizzazione di una collusione nell'ambito delle singole gare RAI, contrariamente a quanto stabilito dalla stessa Autorità in alcuni suoi interventi in tema di restrizioni della concorrenza nello svolgimento di gare (*bid rigging*). Inoltre, nel corso del procedimento, la RAI avrebbe fornito dati incompleti sulle gare in quanto non sarebbero state fornite le basi d'asta delle gare necessarie per calcolare il differenziale di prezzo. Nella medesima prospettiva, Siri Video ha rilevato contraddittoria la qualificazione dell'intesa come unica e complessa, oltre che di lunga durata, laddove sarebbero individuabili due intese distinte anche in considerazione della cessazione di fatto dell'attività del NIBA nel periodo delle gare del luglio-ottobre 2013.

m) Le argomentazioni sviluppate dalle Parti interessate dal supplemento d'istruttoria

154. In data 20 febbraio 2015 e 11 marzo 2015¹⁶⁰, la società Video Etc ha depositato due note difensive in cui ha ribadito di non essere stata presente alla riunione del 2 luglio 2013, ma unicamente e parzialmente alla riunione del 17 settembre 2013. Al riguardo, la Parte ha rappresentato che né l'amministratore

¹⁵⁵ Cfr. *inter alia* - Siri Video - Memoria di difesa doc. istr. 558 e integrazione alla memoria conclusiva - doc. istr. 707; Digital Si - Memoria di difesa - doc. istr. 708; MAV Television Memoria di difesa - doc. istr. 555 e integrazione alla memoria conclusiva - doc. istr. 704; Digital Si - Memoria di difesa - doc. istr. 708.

¹⁵⁶ Cfr. Digital Si - Memoria di difesa - doc. istr. 708; D4 e Studio Immagine - Note integrative alle memorie finali di difesa - doc. istr. 712.

¹⁵⁷ Cfr. Studio Immagine - Memoria di difesa - doc. istr. 551; MAV Television - Memoria di difesa - doc. istr. 555 e Siri Video - Memoria di difesa - doc. istr. 558.

¹⁵⁸ Cfr. *inter alia* Digital Si - Memoria di difesa - doc. istr. 708.

¹⁵⁹ Cfr. Studio Immagine-Memoria di difesa - doc. istr. 551 e D4- Memoria di difesa - doc. istr. 553.

¹⁶⁰ Cfr. doc. istr. 593 e 615.

della società né alcun dipendente né altro delegato è stato presente alla predetta riunione, apponendo addirittura il timbro della società. Dalla documentazione depositata in atti in allegato alla memoria del 20 febbraio 2015¹⁶¹, si evincerebbe che il rappresentante legale e tutti i dipendenti erano impegnati in alcune riprese televisive appaltate dalla RAI dalla mattina sino alle ore 19.30 del giorno 2 luglio 2013. Tale circostanza escluderebbe in fatto la presenza di rappresentanti di Video Etc. alla predetta riunione. Infine, la Parte ha negato che la firma sia riconducibile a quella dell'amministratore della società, contestando l'autenticità del documento. Sul punto, secondo la Parte la circostanza che nel documento solo per Video Etc. e non per altre società sia recato il timbro - che è usualmente utilizzato dalla società soltanto per fini di fatturazione e di certificazione - dovrebbe essere valutato come un elemento idoneo ad escluderne l'autenticità. Inoltre, tale timbro non può essere stato apposto successivamente posto che il documento è restato nella disponibilità di MAV Television. Circa le dichiarazioni di MAV sulla presenza dell'amministratore unico di Video Etc., la Parte non ha escluso che esse sono riconducibili ad un errore. In particolare, come evidenziato dalla stessa MAV Television, anche in considerazione del lasso temporale trascorso dalla riunione del 2 luglio 2013, è probabile che sia stata confusa la presenza del [omissis] a tale riunione con quella alla riunione del 17 settembre 2013, circostanza che non è stata negata da Video Etc. nel corso dell'istruttoria.

155. In sede di presentazione della memoria conclusiva, oltre a ribadire la propria estraneità alla riunione del 2 luglio 2013, la Parte ha rilevato che nell'Integrazione della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie è stata accolta la versione di MAV Television, nonostante essa sia basata sulla presentazione di un documento tardivo e senza esercitare ulteriori approfondimenti. Inoltre, quanto prospettato nel supplemento d'istruttoria circa l'irrelevanza della dichiarazione asseverativa fornita da Video Etc. appare illogico in quanto anche il documento prodotto da MAV Television, relativo al foglio presenze della riunione del 2 luglio 2013, è anch'esso fornito da un soggetto privato. E' stato anzi sottolineato che la dichiarazione è stata effettuata da una giornalista, per conto della stazione committente, quale la RAI. La documentazione in parola è stata presentata da Video Etc. successivamente al coinvolgimento della Società stessa da parte di MAV Television perché Video Etc. non avrebbe avuto alcun motivo di produrla in precedenza, essendo stata esclusa in sede di Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 19 dicembre 2014 la sua partecipazione alla riunione del 2 luglio 2013.

156. In data 4 marzo 2015, è stata sentita in audizione la società New Telecinema¹⁶² che ha rappresentato che la firma riportata sul documento in esame è di [omissis], un dipendente della società con la qualifica di capo tecnico che di fatto ha gestito la società per molti anni. [omissis] allo stato non ricopre più alcun incarico all'interno della società.

¹⁶¹ Cfr. allegati al doc. istr. 593. Oltre a documentazione contabile relativa ad alcune riprese effettuate da Video Etc. per conto di RAI nella giornata del 2 luglio 2013, è stata prodotta una dichiarazione di una giornalista RAI, con data 18 febbraio 2015, che assevera che il rappresentante legale di Video Etc. avrebbe lavorato nella giornata del 2 luglio 2013, dalle 11.30 alle 18.30, ad alcune riprese effettuate per il programma Agorà (cfr. allegato 4 doc. istr. 593).

¹⁶² Cfr. doc. istr. 609.

157. Nella medesima data è stata sentita in audizione anche la società Digital Si¹⁶³. In tale occasione, la Parte ha dichiarato che la firma riportata sul documento prodotto da MAV Television è riconducibile al Signor [omissis], dipendente della società. La partecipazione del [omissis] sarebbe riconducibile ad un'autonoma iniziativa di quest'ultimo, senza che fosse stata conferita a tale dipendente alcuna delega per assistere alla riunione.

Più in generale, la Parte ha rappresentato che il documento prodotto da MAV Television non è idoneo a modificare la ricostruzione della posizione di Digital Si rispetto all'intesa in quanto un foglio presenze non appare un elemento sufficiente a comprovare un coinvolgimento nella strategia collusiva laddove la stessa ha documentato la sua estraneità e il disinteresse a qualsiasi attività associativa. Sul punto la Parte ha rappresentato che, attraverso il recesso dal NIBA, ha inteso manifestare la sua estraneità all'attività di monitoraggio condotta da tale associazione¹⁶⁴.

158. In sede di memoria finale¹⁶⁵, la Parte ha contestato i criteri di imputazione utilizzati nella CRI e nella successiva integrazione della stessa con riferimento alla fase dell'intesa relativa alle gare del luglio-ottobre 2013, consistenti nella partecipazione alla riunione del 2 luglio 2013 e alla partecipazione ad una delle predette gare. In particolare, oltre a sottolineare che Digital Si non risulta aggiudicataria di alcuna delle venti gare interessate dal procedimento, mancherebbe l'adozione di un comportamento di mercato conseguente e coerente alla partecipazione a tale riunione e la prova di un nesso di causalità fra le scelte operative della società e la presunta attività di coordinamento. Sul punto è stato rilevato che, oltre ad essere state adottate in concreto autonome scelte commerciali, la partecipazione alla gara è di per sé fisiologica per un'impresa di post produzione che rivolge la propria attività alla RAI. Inoltre, risulta incoerente partecipare a gare con lo specifico obiettivo di non aggiudicarsene alcuna.

159. Infine, in data 9 marzo 2015, sono state sentite in audizione le società On Air¹⁶⁶ e Capital Video¹⁶⁷.

On Air ha rappresentato che non era presente alla riunione e che la firma non è riconducibile ad alcun rappresentante legale della società. Inoltre, è stato dichiarato che non è stata fornita alcuna delega a dipendenti della On Air per recarsi alla riunione del 2 luglio 2013. Infine, è stato rappresentato che non è escluso che qualche soggetto si sia recato alla riunione di sua iniziativa in considerazione dell'informalità dei rapporti che caratterizza il settore della post produzione.

Capital Video ha confermato di essere stato presente alla riunione, ma di non aver dato peso a tale circostanza in quanto Capital Video si era dimessa da tempo dal NIBA. Inoltre, le discussioni erano sempre dello stesso tenore, avevano ad oggetto la trattativa con RAI e, pertanto, apparivano inutili. Capital Video ha rappresentato di aver partecipato soltanto per alcuni minuti.

¹⁶³ Cfr. doc. istr. 610.

¹⁶⁴ Cfr. doc. istr. 250.

¹⁶⁵ Cfr. Digital SI, memoria finale doc. istr. 708.

¹⁶⁶ Cfr. doc. istr. 613.

¹⁶⁷ Cfr. doc. istr. 614.

n) I rapporti delle singole parti del procedimento con NIBA e la partecipazione alle riunioni dell'estate 2013

160. Di seguito sono sintetizzate le difese sviluppate da alcune Parti del procedimento volte a rappresentare una generale autonomia di condotta rispetto all'intesa, con specifico riferimento al rapporto con NIBA, alla partecipazione alle riunioni dell'estate del 2013 e alle gare indette tra il luglio e l'ottobre 2013. Le argomentazioni di Capital Video, Digital Si, New Telecinema e On Air sono state illustrate nella precedente sezione.

AESSE Video

161. La Parte ha sottolineato la totale estraneità a qualsiasi coordinamento anticoncorrenziale, soprattutto in considerazione della circostanza che la società ha presentato la propria domanda di iscrizione all'Albo Fornitori RAI solo nel febbraio 2013 ed ha iniziato ad operare per la Rai solo nell'estate 2013. Inoltre, la società non ha mai aderito ad alcuna associazione di categoria, e tanto meno al NIBA, né avrebbe partecipato ad alcuna riunione¹⁶⁸. RAI non rappresenta un cliente importante per Aesse Video laddove essa sarebbe un fornitore storico di altre emittenti.

Barbieri

162. Oltre alla circostanza di non essere menzionata nelle lettere anonime allegate alla segnalazione RAI, la Parte ha rappresentato che l'intesa non può essere ad essa imputata sulla base dei criteri indicati nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, rappresentati dalla partecipazione ad una delle riunioni dell'estate del 2013 e della partecipazione ad almeno una delle gare del periodo luglio-ottobre 2013. Sul punto, è stata evidenziata l'insussistenza di indizi precisi, gravi e concordanti circa l'effettiva partecipazione al disegno collusivo così come indicati dalla giurisprudenza comunitaria. Con riferimento alla riunione del 2 luglio 2013, è stato sottolineato che Barbieri non faceva parte dell'associazione, ha partecipato alla riunione senza conoscere l'oggetto della stessa e a seguito di un invito informale di un concorrente. Inoltre, il rappresentante legale ha partecipato soltanto per alcuni minuti iniziali senza che durante tale arco temporale fossero trattati temi di natura anticoncorrenziale. Con riferimento alle gare del luglio-ottobre 2013 e all'aggiudicazione del programma "Crash", la partecipazione di Barbieri è del tutto slegata dalla partecipazione alla predetta riunione in quanto tenuta tre mesi prima dell'indizione della gara in esame quando ancora non era conoscibile il suo contenuto della stessa e se la RAI avrebbe invitato anche Barbieri. Viceversa, la partecipazione a tali gare è riconducibile ad una strategia autonoma, tale da escludere la sussistenza di un parallelismo con le condotte degli altri concorrenti, ma attuata sulla base di un'attenta osservazione dei prezzi praticati dalle società in occasione delle gare dell'agosto del 2013 cui essa era stata

¹⁶⁸ Aesse Video verbale audizione del 27 giugno 2014 – doc. istr. 217. Tale circostanza è confermata anche dal doc. istr. 95.

invitata e su considerazioni legate ai costi di produzione.

163. [Omissis].

D4

164. D4 avrebbe avuto un ruolo marginale nell'intesa in quanto *new entrant* aggiudicatario soltanto di 4 commesse nel periodo 2011-2013. Per quanto concerne la partecipazione alle riunioni NIBA, pur facendo parte del Direttivo NIBA, non ha partecipato alle riunioni che la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie indica come connotate da un carattere illecito. Rispetto alla riunione del 2 luglio 2013, D4 vi ha partecipato in quanto animata dall'obiettivo di essere informata sulla trattativa con la RAI, argomento cruciale per la sua stessa esistenza.

165. In ordine alla durata dell'infrazione, contrariamente a quanto prospettato nella CRI del

19 dicembre 2014 e nella successiva Integrazione del 18 marzo 2015, essa nel suo complesso non potrebbe eccedere il periodo 2 luglio - 17 settembre 2013 posto che non vi sarebbe prova del collegamento causale fra gli scambi di informazione all'interno del NIBA e l'innalzamento del livello dei prezzi delle 20 gare del luglio-ottobre 2013. Quest'ultimo andrebbe ricollegato alle due riunioni del 2 luglio e 17 settembre 2013.

Diva

166. La Parte ha rappresentato di aver svolto un ruolo marginale rispetto alla concertazione realizzata nell'ambito del NIBA. Alcuni documenti, come ad esempio una *mail* del 14 aprile 2012, attesterebbero come il rappresentante legale della società abbia inteso prendere le distanze dal disegno collusivo operato da alcune società. Rileverebbe anche la circostanza che le richieste di trasmissione dei prospetti delle gare non erano indirizzati a DIVA in quanto non considerate come dialogante con l'associazione. Nel periodo in cui si manifesta un concreto coordinamento delle politiche di offerta al fine di innalzare i prezzi, ossia nel luglio-ottobre 2013, il rappresentante di DIVA era consigliere di minoranza all'interno del NIBA e la società è risultata aggiudicataria di una sola gara. Nel periodo precedente, dove era rivestita la carica di presidente, la Parte ha negato che si sarebbero registrate concrete iniziative concertative.

Euro Group

167. Rispetto alla partecipazione alla NIBA, Euro Group ha rivendicato la legalità dell'operato del rappresentante legale della stessa volto a contrastare l'attività di altri operatori presenti sul mercato che tendevano a praticare offerte al di sotto dei costi. Inoltre, le mail inviate dalla Euro Group non rappresentavano che la trasmissione di comunicazioni relative a quattro gare così come comunicate da RAI successivamente al loro esito. Si trattava di informazioni che erano in possesso della Euro Group e di tutte le società parti del procedimento in quanto tutte invitate alle relative gare e presenti all'apertura delle offerte. D'altra parte,

non era preclusa la partecipazione all'apertura delle offerte alle società che richiedessero di partecipare alle sedute di apertura.

168. Per quanto concerne la partecipazione alle riunioni del 2 luglio 2013 e del 17 settembre 2013, esse erano caratterizzate da una profonda conflittualità come testimoniato dalla circostanza che dopo appena nove giorni è stata deliberata la messa in liquidazione della NIBA. In ogni caso, Euro Group avrebbe abbandonato tali riunioni subito dopo il loro inizio senza fornire alcun contributo al dibattito¹⁶⁹.

Futura

169. La parte ha evidenziato la totale estraneità della società a qualsiasi coordinamento anticoncorrenziale in quanto sospesa dall'Albo fornitori alla fine del 2012 come documentato da un atto di citazione notificato alla RAI per risarcimento dei danni. Pertanto, Futura non ha partecipato alle gare RAI oggetto dell'avvio del procedimento e avrebbe continuato a lavorare per RAI fino al giugno 2013 per portare a termine lavori precedentemente aggiudicati.

170. Per quanto concerne l'associazione NIBA, Futura ha rappresentato di averne fatto parte in quanto il suo presidente (*[omissis]*) è stato componente del Collegio dei Probiviri.

171. La Parte ha disconosciuto la paternità di alcuni documenti ispettivi e, in particolare, del documento ispettivo reperito presso la sede della società Barbieri¹⁷⁰. Quanto alla partecipazione all'associazione NIBA, Futura è entrata nell'associazione al momento della sua costituzione e ha esercitato il diritto di recesso nel dicembre 2012. Ciò in considerazione dei dissapori e delle difficoltà che si erano riscontrate nell'attività dell'associazione.

Grande Mela

172. Grande Mela¹⁷¹ ha rappresentato che l'attività di post-produzione realizzata a favore di RAI è residuale, relativa a forniture assunte saltuariamente. Si tratterebbe di servizi che sono in fase recessiva per la scelta di RAI di internalizzarli. Inoltre, la Parte, pur essendo stata invitata a 7 delle gare dell'estate 2013 oggetto di indagine, non se ne è aggiudicata alcuna.

173. Grande Mela non ha mai concretamente partecipato all'attività dell'associazione NIBA. Le tematiche trattate, relative ai servizi post-produzione RAI, non interessavano l'attività principale svolta da Grande Mela. Grande Mela era invitata alle assemblee NIBA in qualità di membro esterno, ma non ha mai partecipato ad alcuna riunione, salvo una risalente nel tempo e, pur avendo ricevuto diverse *mail* dai rappresentanti NIBA e da associati, non ha mai risposto né partecipato in alcun modo alle discussioni.

¹⁶⁹ Cfr. doc. istr. 549.

¹⁷⁰ Doc. isp. n. 5.

¹⁷¹ Grande Mela - Verbale audizione del 14 ottobre 2014 - doc. istr. 299.

Industria & Immagine

174. La Parte ha rappresentato che in data 9 giugno 2014 è stata deliberata la chiusura del settore della post-produzione, che non svolge più alcuna attività dal 1 agosto 2014. Industria e Immagine è principalmente attiva nel settore della produzione televisiva la cui superiore redditività, a partire dal 2011, ha di fatto sovvenzionato il settore della post-produzione. Tale difficoltà è riconducibile alla circostanza di aver ricevuto pochi inviti da RAI a partecipare alle gare¹⁷². Al riguardo, la Parte ha depositato una mail del 5 dicembre 2012 in cui manifestava alla Dirigenza RAI la sofferenza economica in cui versava l'attività di post-produzione.

175. Industria e Immagine ha rappresentato che la società nella stagione 2013-2014 si è aggiudicata solo una procedura di gara, relativa alla trasmissione "Paese che vai" (che successivamente RAI ha revocato). Quanto ai prezzi di aggiudicazione, la società ha sempre praticato offerte di circa 30 Euro orari – che considera un prezzo congruo rispetto ai costi – e se in casi limitati sono state presentate offerte inferiori a 30 Euro/h, ciò è ascrivibile all'insufficiente grado di saturazione della capacità produttiva. Tale circostanza è dimostrata da una tabella ricostruttiva delle partecipazioni alle gare di Industria e Immagine relativa al periodo 2011-2013¹⁷³.

176. Più in generale, Industria e Immagine ha rivendicato un'autonomia decisionale nelle offerte economiche presentate in sede di gara. Oltre che dal calo dei numeri di inviti da parte di RAI, tale condotta sarebbe desumibile dalla circostanza che, durante il 2011, Industria e Immagine ha offerto prezzi orari più elevati rispetto agli anni successivi certa della probabilità elevata di RAI di applicare il criterio della rotazione che avrebbe favorito anche Industria e Immagine a prescindere dai prezzi offerti. Successivamente, a partire dal 2012, il drastico calo degli inviti ha indotto Industria e Immagine ad abbassare i prezzi per aggiudicarsi almeno una gara. Una volta assicuratasi almeno un'aggiudicazione, Industria e Immagine ha ripreso ad offrire somme congrue nelle successive partecipazioni a gare.

MAV Television

177. MAV Television ha rilevato che, durante il periodo di partecipazione all'associazione NIBA, il suo rappresentante legale avrebbe avuto una posizione di contrasto con l'attività svolta dalla stessa, sino a decidere di uscire il 26 ottobre 2012. Anche la partecipazione alla riunione del 3 settembre 2012 andrebbe interpretata nella prospettiva di una posizione di dissenso rispetto alla linea adottata dall'associazione posto che MAV Television stava comunicando la propria intenzione di uscire. La Parte ha, inoltre, contestato il coinvolgimento nella seconda fase dell'intesa posto che non faceva più parte del NIBA un anno e mezzo prima prima che si svolgessero le riunioni dell'estate del 2013. Prova del mancato coinvolgimento sarebbe l'andamento decrescente del fatturato e la presenza di

¹⁷² All. 1 al doc. istr. 545. Vedi anche docc. istr. 236 e 243.

¹⁷³ Cfr. doc. 243.

perdite di bilancio e la circostanza che le offerte sarebbero state in linea con quelle formulate sino al luglio 2013 nonostante l'aumento dei costi per l'utilizzo di macchinari richiesti dalla RAI.

Obiettivo Immagine

178. La Parte ha evidenziato che l'unico richiamo alla sua posizione sarebbe riconducibile alla partecipazione alla sola riunione del 2 luglio 2013. Si tratterebbe tuttavia di una partecipazione parziale in quanto il rappresentante legale della società si sarebbe allontanato poco dopo il suo inizio. Pertanto, una provvisoria presenza, peraltro dovuta ad un invito rivolto a tutte le società del settore, non rappresenterebbe un elemento sufficiente a giustificare la compartecipazione all'intesa tale da giustificare l'irrogazione di una sanzione anche a fronte della circostanza che Obiettivo Immagine non risulta aggiudicataria di alcuna gara.

Primopiano

179. Oltre a non aver mai partecipato al NIBA e ad alcuna attività di carattere associativo, Primopiano ha rappresentato l'insussistenza di sufficienti elementi di coinvolgimento con particolare riferimento alle condotte relative alle gare del luglio-ottobre 2013. Con riferimento alla riunione del 2 luglio 2013, la Parte ha sottolineato che essa non può configurarsi come una riunione di cartello in considerazione del fatto che essa si è svolta, anche in ragione dell'elevato numero di intervenuti, in un clima di estrema confusione, indeterminazione e tensione derivante dalla particolare crisi del settore e, almeno fino a quando è stata presente, non si sarebbe discusso di accordi su prezzi o di spartizione di gare. Primopiano si sarebbe allontanata rapidamente appena compreso il carattere del tutto astratto dei dibattiti e delle discussioni in corso.

180. Nella gara relativa alla trasmissione "Serenio Variabile", Primopiano ha assunto un comportamento del tutto autonomo, slegato dalla partecipazione alla predetta riunione. In particolare, l'offerta presentata è stata in linea con quella formulata nell'anno precedente. Tale circostanza sarebbe prova dell'estraneità al meccanismo collusivo in quanto, se fosse stata certa dell'aggiudicazione, avrebbe formulato un'offerta più alta. L'incremento percentuale applicato (pari a 5,62%) sarebbe riconducibile alla richiesta di RAI di adottare la nuova tecnologia HD. In ogni caso, tale incremento sarebbe del tutto in linea con gli aumenti praticati di anno in anno e con l'autonoma strategia commerciale adottata dalla Parte in sede di fornitura dei servizi di post-produzione. Ove fosse stata coinvolta in una strategia collusiva, sarebbe stata formulata un'offerta di importo ben più elevato.

181. Primopiano non avrebbe mai beneficiato dell'accordo collusivo ed anzi ne sarebbe vittima in quanto oggetto di pressioni da parte degli altri operatori di settore. *[Omissis]*. Inoltre, essa ha evidenziato una disparità di trattamento sottesa nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie nella misura in cui sarebbe stata stralciata la posizione di RTS, un importante concorrente che pur risulterebbe aggiudicatario della gara relativa al programma "Chi l'ha visto".

182. La Parte ha rimarcato l'atteggiamento collaborativo assunto durante il

procedimento. Infatti, in sede di ispezione ha informato l’Autorità di dettagli e situazioni di cui aveva avuto contezza nei periodi precedenti, fornendo, sia in quella sede che nel corso del procedimento, ogni elemento a sua conoscenza, nei limiti delle informazioni note ad un’impresa che ha agito autonomamente e che sarebbe stata posta ai margini del settore, come testimoniato dalla situazione di perdita registrata nel 2014. Nella denegata ipotesi dell’applicazione di una sanzione, tale circostanza dovrebbe essere tenuta in considerazione al fine del riconoscimento di una sanzione ridotta se non di importo simbolico.

183. Con riferimento alla determinazione della sanzione, ove ritenuta imputabile, la Parte ha sottolineato che il termine di partecipazione come riportato nella CRI del 19 dicembre 2014 e nella successiva integrazione del 19 marzo 2015 andrebbe ridotto a due mesi in considerazione del fatto che l’ultima offerta relativa alle 20 gare interessate dall’avvio del procedimento presentata da Primopiano riguarderebbe il programma “La vita in diretta” ed è stata presentata il 6 settembre 2013.

Soul Movie

184. Soul Movie¹⁷⁴ ha rappresentato che il fatturato derivante da servizi offerti a RAI incide per una percentuale assai ridotta sul totale dei ricavi dell’attività di post-produzione.

185. Soul Movie non ha mai fatto parte dell’associazione NIBA né ha aderito ad altre associazioni, rifiutando gli inviti ad aderire ed operando sempre in assoluta autonomia. Tali elementi dimostrerebbero l’assoluta estraneità alla fattispecie oggetto di contestazione nell’ambito del procedimento. Anche l’esame della documentazione raccolta nelle ispezioni del 19 dicembre 2013 e gli ulteriori elementi in atti¹⁷⁵, nella misura in cui in essi non è rinvenibile alcun riferimento a Soul, rappresentano un indice dell’estraneità all’intesa contestata.

Studio Immagine

186. Oltre a quanto rappresentato nelle precedenti sezioni relative alle argomentazioni di carattere generale, la Parte ha tenuto a sottolineare che la documentazione reperita presso la sua sede durante l’attività ispettiva è frutto di elaborazioni interne, svolte nell’ottica di fornire un contributo alla relazione della società Ernest & Young.

Unitelefilm

187. Nell’arco temporale luglio-ottobre 2013, Unitelefilm non ha preso parte alle gare interessate dall’istruttoria avendo subito due sospensioni da parte di RAI. In ogni caso, come emerge dalla documentazione ispettiva¹⁷⁶, il rappresentante legale

¹⁷⁴ Soul Movie - verbale audizione del 14 ottobre 2014 - doc. istr. 303. Risposta alla richiesta di informazioni del 25 febbraio 2014 - doc. istr. 88.

¹⁷⁵ In particolare, il doc. istr. 95.

¹⁷⁶ Cfr. doc. isp. 171.

di Unitefilm avrebbe praticato prezzi al ribasso, causando le reazioni degli altri concorrenti.

188. In merito alla durata, la Parte ha sviluppato argomentazioni analoghe a quelle di D4.

Video Etc.

189. Con riferimento alle condotte poste in essere nell'ambito del NIBA, Video Etc. ha evidenziato la sua totale estraneità, in quanto è uscita dall'associazione ben prima che fossero indette le gare RAI del luglio-ottobre 2013. In particolare, Video Etc. ha aderito all'associazione NIBA dalla sua costituzione, nel settembre 2011, fino al 26 ottobre 2012, quando, a seguito dei continui conflitti esistenti e della scarsa trasparenza da parte degli organi direttivi nei confronti degli associati, ha esercitato il diritto di recesso, come documentato da una comunicazione depositata in atti¹⁷⁷.

190. Per quanto concerne le condotte relative alle gare del luglio-ottobre 2013, oltre a quanto illustrato nella sezione dedicata alle argomentazioni relative agli elementi raccolti nel corso del supplemento d'istruttoria, Video Etc. ha osservato che la partecipazione ad una delle riunioni del 2 luglio e del 17 settembre 2013, unita all'aggiudicazione della gara per il programma "Domenica In", non può essere considerata un sufficiente elemento di imputazione dell'intesa in considerazione del carattere episodico della partecipazione alla riunione e dell'assenza di un collegamento fra la partecipazione alla riunione e l'aggiudicazione di una gara. In ordine al contenuto della predetta riunione, la Parte ha sottolineato di non essere stata messa a conoscenza del suo ordine del giorno in quanto estranea al NIBA e che il suo rappresentante legale si era allontanato durante il suo svolgimento, senza che sino a quel momento fosse stato discusso alcun argomento di carattere anticoncorrenziale.

Inoltre, rispetto alla circostanza di aver partecipato alle gare del luglio-ottobre 2013, la Parte ha rilevato che è assente un necessario termine di riferimento per contestare a Video Etc. un innalzamento del livello dei prezzi praticato a RAI. Sul punto, viene richiamata la circostanza che, fatta eccezione per il programma "Serenio Variabile", nell'anno precedente (2012), Video Etc. non ha partecipato alle gare per i programmi interessati dall'istruttoria. Più in generale, viene evidenziato che le gare indette da RAI sono sempre caratterizzate da una ridotta variabilità dei prezzi offerti in ogni singola gara e dal loro addensamento intorno alla media, oltre che da una trasparenza delle condizioni economiche che caratterizzerebbe il mercato.

World Video

191. World Video è entrata nel settore della post-produzione RAI solo nell'agosto 2013, quando è stata invitata da RAI a partecipare alle gare relative alle trasmissioni "Paese che vai" e "Domenica In". In precedenza, nello specifico nei mesi di febbraio e marzo 2013, era stata chiamata solo per prestazioni occasionali

¹⁷⁷ Cfr. All. 3 – doc. istr. 204.

e turni spot. World Video eroga i propri servizi anche per altre emittenti televisive. Tale società non fa parte del NIBA e non ha mai partecipato alle due riunioni che si sono svolte nella parrocchia di Santa Lucia il 2 luglio e il 17 settembre 2013 o ad altre riunioni tra le imprese di post produzione¹⁷⁸.

VI. IL PARERE FORMULATO DALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

192. In data 22 aprile 2015, è stato inviato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni lo schema di provvedimento di chiusura del presente procedimento ai fini dell'emanazione del relativo parere. Nell'ambito della comunicazione pervenuta in data 26 maggio 2015, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento.

VII. VALUTAZIONI

193. Il complesso delle evidenze ispettive e degli ulteriori elementi raccolti nel corso dell'istruttoria dimostra l'esistenza di comportamenti tesi ad alterare il normale dispiegarsi dei meccanismi competitivi con riferimento al contenuto delle offerte formulate nell'ambito delle gare indette dalla RAI per la fornitura dei servizi di post-produzione in violazione dell'articolo 2 della Legge n. 287/1990. In particolare, dagli elementi acquisiti, emerge l'esistenza di un'intesa unica e continuata, avente ad oggetto uno scambio di informazioni e il coordinamento delle politiche di offerta in sede di partecipazione alle gare RAI con l'obiettivo di innalzare il livello dei prezzi praticato. Per le offerte economiche relative alle gare del luglio-ottobre 2013, tale obiettivo è stato perseguito da parte di alcune imprese attraverso una strategia volta a ripartire le gare indette dalla RAI. L'intesa è stata realizzata con il concorso dell'associazione NIBA, mediante riunioni associative e la condivisione di informazioni commerciali sensibili fra i suoi associati nonché indicazioni relative ai prezzi minimi.

194. Le condotte in esame si sono dapprima realizzate nell'ambito dell'associazione NIBA, costituita nel settembre 2011, attraverso la condivisione di informazioni commerciali sensibili e l'adozione da parte dell'associazione di strategie di coordinamento delle offerte per reagire alle politiche di riduzione della base d'asta da parte di RAI. Tale coordinamento si è sviluppato nel tempo raggiungendo il suo culmine nell'alterazione del meccanismo competitivo in sede di partecipazione a 20 gare indette da RAI fra il luglio e l'ottobre 2013 ove si è rilevato un anomalo abbattimento del livello degli sconti e un innalzamento del livello del prezzo.

195. Sulla base degli elementi raccolti risulta che tutte le imprese parti del procedimento (ad eccezione come si vedrà di Aesse Video, Euroscena, Grande Mela, RTS, Soul Movie e World Video di cui si dirà in seguito), con il concorso

¹⁷⁸ Cfr. doc. istr. 95. Vedi verbale audizione del 19 giugno 2014 - doc. istr. 209.

dell'associazione NIBA, hanno posto in essere tale infrazione.

196. Le singole condotte delle imprese vanno inquadrate e valutate tenendo conto del quadro complessivo e non in modo atomistico. Come confermato anche dalla giurisprudenza nazionale, infatti, in materia di intese restrittive i singoli comportamenti delle imprese (i quali, presi isolatamente, potrebbe apparire privi di specifica rilevanza), qualora si rivelino elementi di una fattispecie complessa, come nel caso di specie, debbono essere considerati quali *“tasselli di un mosaico, i cui elementi non sono significativi di per sé, ma come parte di un disegno unitario, qualificabile quale intesa restrittiva della libertà di concorrenza”*¹⁷⁹.

197. Secondo l'orientamento della giurisprudenza comunitaria, una serie di comportamenti di più imprese aventi lo stesso oggetto anticoncorrenziale può essere considerata espressione di un'infrazione unica¹⁸⁰.

198. La Corte di Giustizia ha aggiunto che i criteri del coordinamento e della collaborazione debbono essere intesi alla luce della concezione inerente alle norme del TFUE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune¹⁸¹. Secondo questa stessa giurisprudenza, la suddetta esigenza di autonomia vieta *“rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti che possano influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, o rivelare a tale concorrente la condotta che essi hanno deciso o intendono seguire sul mercato quando tali contatti abbiano lo scopo o l'effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce e delle prestazioni fornite, dell'importanza e del numero delle imprese e del volume di detto mercato”*¹⁸².

199. L'esigenza di autonomia implica anche che, ove risulti provato che

¹⁷⁹ Decisione Consiglio di Stato, sez. VI, 8 febbraio 2008, n. 421- *Rifornimenti aereoportuali*. Vedi anche Consiglio di Stato, 23 giugno 2014, n. 3167, 1722 - *Logistica internazionale*.

¹⁸⁰ Sentenza Corte di Giustizia, 8 luglio 1999, Causa C-49/92 P- *Anic*; in senso conf. vedi anche Sentenza Corte di Giustizia, 7 gennaio 2004, causa C-204/00 P, *Aalborg*, punto n. 258, secondo cui: *“Una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o perfino da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire di per sé e presi isolatamente una violazione della detta disposizione (...). Ove le diverse azioni facciano parte di un «piano d'insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all'infrazione considerata nel suo insieme”*.

Vedi anche Sentenza Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012, causa C 441/11 P - *Coppens*, punto 42 *“Un'impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e complessa con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, CE e miranti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa. Questa ipotesi ricorre quando è dimostrato che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio”*.

¹⁸¹ Sentenze Corte di Giustizia, sent. 16 dicembre 1975 *Suiker Unie*; Corte di Giustizia, sent. 14 luglio 1981, causa 172/80, *Züchner/Bayerische Vereinsbank*.

¹⁸² Sentenza Corte di Giustizia, *Anic*, cit., punto 117; nello stesso senso le citate sent. 16 dicembre 1975 *Suiker Unie*; Corte di Giustizia, sent. 14 luglio 1981, causa 172/80, *Züchner/Bayerische Vereinsbank*.

un'impresa abbia partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservi manifestamente opposta, spetta a tale impresa dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un'ottica diversa dalla loro. Diversamente, il fatto di approvare tacitamente un'iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativi, rappresenta una modalità di partecipazione all'infrazione, idonea quindi a far sorgere la responsabilità dell'impresa nell'ambito di un unico accordo, anche qualora l'impresa non abbia dato seguito ai risultati di una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale¹⁸³.

200. Come si avrà modo di illustrare nei successivi paragrafi, nel complesso il sistema che emerge dall'insieme della documentazione acquisita è quello di un coordinamento fondato non su scelte autonome attuate in un contesto realmente competitivo, ma su interessi e condotte coordinate, volte a concertare la partecipazione alle gare e la formulazione del contenuto economico delle offerte e dei relativi sconti.

¹⁸³ Per tutte cfr. sentenza della Corte di Giustizia del 28 giugno 2005 sulla Causa C-189/02P - Dansk Rørindustri. La sentenza recita: "142 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, è sufficiente che la Commissione dimostri che l'impresa interessata ha partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservi manifestamente opposta, affinché sia sufficientemente provata la partecipazione della detta impresa all'intesa. Ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni del genere, spetta a tale impresa dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un'ottica diversa dalla loro (...).

143 Al riguardo, il fatto di approvare tacitamente un'iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativi, ha l'effetto di incoraggiare la continuazione dell'infrazione e pregiudica la sua scoperta. Tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione all'infrazione, idonea quindi a far sorgere la responsabilità dell'impresa nell'ambito di un unico accordo (...).

144 Inoltre, la circostanza che un'impresa non dia alcun seguito ai risultati di una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale non è atta a escludere la responsabilità della medesima per la sua partecipazione a un'intesa, a meno che essa non abbia preso pubblicamente le distanze dal suo contenuto (...).

145 Ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che un accordo abbia per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza, a prescindere dai suoi effetti concreti. Di conseguenza, nel caso di accordi che si manifestino in occasione di riunioni di imprese concorrenti, si verifica un'infrazione alla detta disposizione qualora tali riunioni abbiano un oggetto siffatto e mirino in tal modo ad organizzare artificialmente il funzionamento del mercato. In un caso del genere, la responsabilità di una determinata impresa per l'infrazione in questione risulta validamente accertata allorché tale impresa ha partecipato a queste riunioni conoscendone l'oggetto, anche se non ha poi attuato l'una o l'altra delle misure concordate in occasione delle riunioni stesse. La maggiore o minore assiduità dell'impresa alle riunioni nonché l'attuazione più o meno completa delle misure concordate hanno conseguenze non già sul sussistere della responsabilità dell'impresa stessa, bensì sull'ampiezza di tale responsabilità e dunque sull'entità della sanzione (...)"

Il principio era già presente nella giurisprudenza della Corte di Giustizia ed è stato successivamente confermato con la sentenza sul caso Technische Unie BV, del 21 settembre 2006. Analogamente si è espresso il Tribunale di Primo Grado con la sentenza sul caso GlaxoSmithKline, del 27 settembre 2006. Sentenza Corte di Giustizia, 28 giugno 2005- Tubi preisolati; vedi inoltre, sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I-123, punto 81 e giurisprudenza ivi citata.

VIII. LA QUALIFICAZIONE E LA RESTRITTIVITÀ DELL'INTESA

A. Le condotte poste in essere nell'ambito del NIBA

A.1. La costituzione del NIBA con l'obiettivo di innalzare i prezzi offerti alla RAI

201. Dall'analisi della documentazione acquisita nel corso del procedimento è emerso che la costituzione della associazione di categoria NIBA nel 2011 ha avuto la finalità dichiarata di consentire di reagire alla politica di riduzione del prezzo di base d'asta per i servizi di post produzione attuata dalla RAI sino a coordinare le politiche commerciali degli operatori.

202. Riguardo alle stesse finalità perseguite dagli operatori aderenti al NIBA sotto lo schermo associativo, alcuni documenti rivelano chiaramente l'obiettivo di concertazione delle politiche commerciali. Ne costituiscono esempio alcune mail¹⁸⁴ inviate da [omissis] della società Menager2000 agli associati NIBA ove si ribadisce che “lo scopo dell'associazione fosse [era] quello di cercare di far rialzare i prezzi di aggiudicazione delle commesse Rai, o sbaglio?” [sottolineatura aggiunta]¹⁸⁵.

203. Parimenti l'obiettivo di concertare le politiche di prezzo in sede di partecipazione alle gare RAI attraverso l'adozione di un atteggiamento condiviso emerge dalla lettura del verbale di una riunione del Direttivo e del collegio dei Proviviri della NIBA del 3 settembre 2012, ove [omissis] (Diva), rassegnando le proprie dimissioni dalla carica di Presidente, si esprime con tali parole “... Il solo modo di farlo era spingere la Rai, muovendoci tutti nella stessa direzione, a rialzare i prezzi in modo congruo[sottolineatura aggiunta], affinché potessimo pagare al nostro personale il compenso e i contributi dovuti e avere tutti un giusto margine di guadagno”. (...) I prezzi molto bassi, presentati nelle ultime gare di appalto da alcuni soci, sono stati ai miei occhi un segnale di come manchi proprio alla base la coesione di intenti, fondamentale per raggiungere quello che era il

¹⁸⁴ Doc. isp. 345, mail del 3 agosto 2012, acquisita presso Studio Immagine; Doc. isp. n. 347, anch'essa acquisita presso Studio Immagine, contenente anche una risposta di [omissis] (Unitelefilm) del 10 agosto 2012.

¹⁸⁵ Doc. isp. 118 acquisito presso DIVA, cit. in cui in risposta a tali affermazioni del rappresentante di Menager 2000 in una mail da NIBA firmata da [omissis] (DIVA), [omissis] (Euro Group), [omissis] (Studio Immagine) e [omissis] (Unitelefilm) si legge che “Rispetto alla Tua e-mail del 7 agosto e all'“autogol” che, a Tuo dire, sarebbe stato commesso, siamo spiacenti di comunicarTi il nostro disappunto e la pretestuosità dell'argomento. In primo luogo, non è accettabile considerare un “autogol” una misura, quella della busta paga, in grado di premiare le aziende virtuose che operano nel rispetto della legalità e di prevenire offerte anomale o aggiudicazioni che costringano i nostri associati ad assumere comportamenti non trasparenti per abbattere i costi. Inoltre, la richiesta di fissazione del prezzo orario base a 43 euro, seppur non pienamente soddisfacente, non può essere considerato negativamente [sottolineatura aggiunta]. Riteniamo infatti che se non si determinano dei punti fissi, portare le gare anche a un valore di 100euro ora per poi aggiudicarsele a 20 euro non risolverebbe alcunché.” Ancora nel doc. isp. n. 14 reperito presso Studio Immagine, contenente una mail del 21 agosto 2012 di risposta di Unitelefilm [omissis] a [omissis] di Menager2000 si legge “per le ultime offerte fatte intorno ai 25Euro, ha di fatto risposto il presidente, inviando il 20.8.2012 una mail che invitava gli associati a non fare sconti eccessivi. Comunque se ritieni che quelle cifre siano sostenibili, ma credo che non lo pensi, dicci tu come si può fare attività senza andare in passivo (così si chiude!)”.

nostro scopo[sottolineatura aggiunta].”¹⁸⁶.

204. Nella medesima prospettiva, ossia di adozione di una politica di concertazione delle offerte economiche tesa ad innalzare i prezzi, vanno interpretati alcuni cambiamenti di cariche sociali nell’ambito NIBA connessi ad una richiesta di giungere ad una maggior adesione agli obiettivi definiti in sede associativa. Infatti, in data 10 settembre 2012 nella riunione della Giunta NIBA si discutono varie tematiche connesse alla necessità di provvedere ad un aumento dei prezzi di aggiudicazione¹⁸⁷ e ciò porta alla nomina di [omissis] (amministratore unico di Unitefilm) come nuovo presidente della Giunta della NIBA, il quale propone una linea d’intervento ispirata dall’intento di coordinare le politiche commerciali delle imprese del settore. Infatti, in una lettera dell’associazione NIBA del 16 ottobre 2012¹⁸⁸ a firma del nuovo presidente inviata a tutti gli associati, per superare le tensioni registrate nell’ambito associativo, vi è un invito ad agire nei confronti, oltre che di RAI, anche delle imprese che formulano offerte con prezzi eccessivamente bassi¹⁸⁹.

¹⁸⁶ Doc. istr. 12, allegato W, pag. 23. Dalla lettura del verbale risultano aver partecipato alla riunione del Direttivo, oltre ad [omissis] (DIVA), [omissis] (Euro Group), [omissis] (Studio Immagine), [omissis] (Unitefilm), in qualità di consiglieri, [omissis] (Futura), [omissis] (Siri Video) e [omissis] (ETABETA), come componenti del collegio dei probiviri.

¹⁸⁷ Doc. isp. 197, reperito presso la sede di Industria e Immagine. Nello svolgere alcune considerazioni in merito alle ragioni che lo hanno portato alle dimissioni, [omissis] (MAV) nel documento in esame lamenta l’applicazione di prezzi eccessivamente bassi da parte di alcune imprese esprimendosi nei termini che seguono: “*sta di fatto che siamo tornati a formulare offerte in gare d’appalto di euro 21,00/22,00 l’ora così come si evince dalle ultime gare svolte, e che tali prezzi sono stati applicati anche dagli stessi promotori degli atteggiamenti di rivalsa nei confronti di coloro che abbassavano troppo le offerte*”.

¹⁸⁸ Doc. isp. 142, reperito presso la sede di Euro Group. Il medesimo documento è stato rinvenuto presso la sede di DIVA in allegato ad una mail della Segreteria del NIBA del 17/10/2012 indirizzata a tutti gli associati NIBA (Doc. isp. 71).

¹⁸⁹ In particolare si legge “*Dopo più di un anno di vita associativa improntata con lo spirito del “volemose bene”, e di esperienze non sempre positive frutto di quel modo di operare, la Giunta ritiene che sia maturo il tempo di praticare quanto necessario per un’attività più professionale. Un po’ di “sana burocrazia” non può che giovare a rendere più fattivi gli impegni presi e da prendere. (...) - E’ necessario intraprendere azioni anche legali nei riguardi delle società non associate che operano in palesi e comprovati dumping e/o concorrenza sleale creandoci danni e distorsioni del mercato. Inoltre, fare opera “primaria” di convincimento anche nei riguardi delle associate. (...) Come sollecitato da molti associati, la Giunta metterà a disposizione per la totalità degli stessi il risultato delle “gare” a cui le aziende hanno partecipato cosa oggi possibile considerando che la stessa Rai ne dà comunicazione scritta ma priva degli importi solo ai partecipanti e quindi questa informazione è da ritenersi pubblica. (...)[sottolineatura aggiunta]”*

Nel medesimo documento si legge altresì “*(...) Per diverso modo di lavorare che in passato non siamo riusciti a praticare per le note diversità di opinioni in seno alla Giunta, si ritiene che:- L’associazione debba instaurare un confronto con la Rai non di sola conflittualità ma anche di collaborazione al fine di praticare rapporti di reciproca soddisfazione.*

- *Tutte le associate debbono attenersi al rispetto rigoroso dello Statuto e del Regolamento da loro condiviso al momento della singola adesione alla Niba.*

- *Gli eventuali consigli, obiezioni, disaccordi in relazione alle attività della Giunta, dei singoli associati siano espressi per iscritto e non “nei corridoi”(…)*

- *Sia opportuno coinvolgere nelle nostre iniziative nei riguardi dei committenti quante più possibili altre realtà associative che operano nel nostro settore commerciale, le organizzazioni sindacali, ecc, in una logica di “movimento rivendicativo collettivo”.*

- *E’ doveroso informare con una periodica newsletter le associate delle attività intraprese dalla Giunta e trasferire per conoscenza tutti i verbali delle riunioni di Giunta e delle Assemblee degli associati. Ciò per evitare distorte interpretazioni, insinuazioni derivanti dal sentito dire. (...) - Per le assemblee è imprescindibile che queste siano tenute nel rispetto dell’ordine del giorno; che vengano ufficialmente*

A.2. Lo scambio di informazioni nell'ambito del NIBA

205. Le evidenze in atti hanno fatto altresì emergere che la NIBA ha instaurato un sistema di scambio di informazioni, funzionale al coordinamento nella formulazione delle offerte economiche nelle gare indette da RAI. Ciò è attestato dal sistematico scambio di *email* e comunicazioni che si è realizzato principalmente nell'ambito dell'associazione di categoria. Tale scambio di informazioni si è realizzato in maniera continua e sistematica dalla costituzione del NIBA nel settembre 2011 sino quantomeno all'ottobre del 2013 in corrispondenza di ciascuna gara indetta dalla Rai per i servizi di post-produzione.

206. Per quanto concerne l'attività di scambio di informazioni, la documentazione in atti evidenzia, altresì, lo stretto monitoraggio delle aggiudicazioni, delle convocazioni e dei prezzi praticati per ciascuna gara *ex post*, con riferimento alle gare indette da RAI sin dal 2011. Significativa è una *mail* da NIBA agli associati del 12 luglio 2012 contenente 2 file Excel con il prospetto gare 2010-2011 e 2011-2012. Questi file rappresentano un monitoraggio delle aggiudicazioni, della base d'asta e del prezzo di aggiudicazione di ciascuna gara sino a quel momento espletate, con indicazione altresì delle diverse imprese invitate da RAI¹⁹⁰. Giova sul punto sottolineare che tali dati non sono disponibili a tutte le imprese del settore in quanto le modalità di invito alle gare della RAI, ristrette a cinque concorrenti, consentono soltanto alle imprese invitate di conoscerne gli esiti.

207. Si richiamano altresì una *mail* del 24 agosto 2012 "*partecipazioni di agosto '12*" in cui nel corso della stagione delle gare dell'estate 2012, la NIBA comunica il numero di chiamate che ciascuna impresa ha ricevuto dalla RAI¹⁹¹ nonché

registrate in modo di evidenziare la nostra trasparenza e anche per futura memoria del singolo contribuendo ad evitare le distorte interpretazioni.

- Nel caso che associati, su loro iniziativa, ritengono di porre questioni all'ordine del giorno delle riunioni della Giunta e delle Assemblee queste vengono poste per iscritto ed eventualmente accolte dopo le valutazioni sulla loro fondatezza.

- Nel caso ci siano forti avversità sul modo in cui la Giunta intende operare è sempre possibile per gli associati mettere in essere quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento per sfiduciarla. Per la Giunta Il Presidente [omissis]".

¹⁹⁰ Cfr. doc. isp. 70, reperito presso DIVA, rappresentato da una comunicazione di NIBA con cui vengono trasmessi due allegati denominati rispettivamente "*PROSPETTO GARE 2010-11*" e "*RIEPILOGATIVO GARE 2011-12*"; cfr. anche doc. isp. 172, reperito Industria e Immagine, contenente un file riepilogativo delle gare 2010/2011; doc. isp. 224, reperito anch'esso presso Industria e Immagine, contenente una mail da quest'ultima società a MAV dell'11 marzo 2011 con prospetto gare; doc. isp. 225, reperito presso Industria e Immagine, rappresentato da una mail da Industria e Immagine a DIVA del 31 gennaio 2011 avente ad oggetto "*Situazione appalti*"; doc. isp. 334, reperito presso Studio Immagine, relativo ad un prospetto riepilogativo del 9 gennaio 2013; doc. isp. 341, reperito presso Studio Immagine, consistente in una mail, inviata da Studio Immagine a Siri Video, avente ad oggetto "gare RAI 2013-2014".

¹⁹¹ Cfr. doc. isp. 84, reperito presso DIVA, costituita da una mail del 24 agosto 2012 trasmessa da NIBA a Studio Immagine, in cui si legge quanto segue: "*Salve, Le invio il conto delle società che sono state chiamate da inizio agosto ad oggi. Escludendo Geo&Geo e Easy driver, ancora non consegnate, sono state chiamate 11 gare. Ancora non sono venuta a conoscenza dell'esito della prova del cuoco (consegna il 10 ago).*

Barbieri Communication 3 chiamate

Capital-Video 3

Diva Cinematografica 5

D4 3

Eta Beta 3

Eurogroup 4

un'altra *mail* del 29 agosto 2012 che contiene il prospetto aggiornato delle società che sono state chiamate in gara da inizio agosto¹⁹². L'obiettivo sotteso a tali scambi di informazione è quello di indicare un prezzo di riferimento alle imprese che partecipano alle gare indette da RAI¹⁹³.

208. Riguardo al carattere di tale attività di monitoraggio, si registra un'intensa e costante attività di scambio dei dati relativi alle partecipazioni, alle aggiudicazioni, ai prezzi e agli sconti praticati. L'attività in esame ha avuto un carattere incalzante come attestato dalla trasmissione di solleciti alle imprese che non avevano dato riscontro alla prima richiesta di dati¹⁹⁴. In tal senso è da interpretare una *mail* da MAV Television a vari destinatari del 6 dicembre 2011 con cui si sollecita l'invio del prospetto delle gare a cui le imprese hanno "*partecipato e quelle vinte con gli importi sia a base d'asta che quelli di aggiudicazione onde evitare spiacevoli equivoci. Attendiamo una vostra risposta urgentemente*"¹⁹⁵.

209. Diverse evidenze indicano che lo scambio di informazioni si è protratto sino all'estate del 2013, arrivando alla predisposizione di un listino prezzi condiviso per i servizi da offrire a RAI. Anche nel periodo estivo 2013, continua la condivisione di informazioni commerciali non altrimenti disponibili agli operatori come evincibile dai file contenenti tabelle riepilogative delle Gare RAI 2013¹⁹⁶, dalle elaborazioni interne con valutazione gare, alcune anche contenenti le percentuali di

Futura	2	
Grande Mela	1	
Industria e Immagine	4	vinto amiche del sabato a 23
Menager	3	vinto uno mattina in fam. a 23,80
Mav Television	2	vinto vita in diretta a 24,90
Obiettivo Immagine	5	
Point Film	2	vinto Affari tuoi a 30
R.T.S.	4	
Siri Video	4	vinto sorgente di vita a 25,30
Studio Immagine	3	
T.C. Production	4	vinto Catastrofe a 27,40
Video Etc	3	vinto Favole yoyo a 23,40
Unitelefilm	0	
New Telecinema	2	vinto Tale e quale a 26
Digital si	4	vinto porta a porta a 24,60
Primo Piano	3	vinto sereno var. a 33
On air	1"	

¹⁹² Doc. isp. 108, reperito presso DIVA.

¹⁹³ Docc. isp. 334 e 370, reperiti presso la sede di Studio Immagine. In particolare, nel doc. n. 370, oltre alla tabella con dati appalti, è contenuto un appunto manoscritto relativo ad un'assemblea NIBA con un elenco partecipanti (Point Film, Industria e Immagine, Studio Immagine, DIVA, Unitelefilm, MAV Television, Obiettivo Immagine, Euro Group ("GLP"), New Telecinema, Futura, D4, RTS, ETABETA, Siri Video, Video Etc, Digital Si), offerte finali ed elaborazioni dell'autore dell'appunto (Studio Immagine) sulle proprie offerte finali e su quelle di alcune delle imprese presenti.

¹⁹⁴ Doc. isp. 241, reperito presso New Telecinema, costituito da una mail inviata in data 6 dicembre 2011 da MAV a varie società (Digital Si, Euroscena, Industria e Immagine, Menager2000, New Telecinema, Sirivideo, Studio Immagine, TC Production, D4) avente il seguente oggetto "*sollecito invio prospetto gare*". Cfr. anche doc. istruttorio n. 250 - Verbale audizione Digital Si – pag. 3 cit. Risulta in atti che alcune società abbiano dato riscontro a tali richieste, come ad esempio, Industria e Immagine (cfr.doc. isp. 213).

¹⁹⁵ Doc. isp. 241, reperito presso New Telecinema, costituito da una mail inviata in data 6 dicembre 2011 da MAV a varie società (si riconoscono gli indirizzi *mail* di Digital Si, Euroscena, Industria e Immagine, Menager2000, New Telecinema, Sirivideo, Studio Immagine, TC Production, D4) avente il seguente oggetto "*sollecito invio prospetto gare*".

¹⁹⁶ Doc. isp. 336 denominato "Gare RAI 2013", reperito presso Studio Immagine.

sconto praticate acquisite in sede ispettiva¹⁹⁷.

A.3. Le indicazioni del NIBA di innalzare i prezzi

210. Gli elementi in atti indicano, inoltre, che accanto alla condivisione di informazioni, l'attività associativa, realizzata attraverso riunioni dell'organo assembleare e degli organi esecutivi, si è spinta a formulare specifiche indicazioni circa le strategie di prezzo da adottare in sede di formulazione delle offerte, consistenti in un innalzamento del livello dei prezzi.

211. Innanzitutto, la documentazione in atti evidenzia iniziative tese a fornire inviti alle imprese aderenti al NIBA circa la necessità di innalzare i prezzi offerti alla RAI¹⁹⁸, come, ad esempio, una comunicazione inviata agli associati NIBA in data 20 agosto 2012, in cui si invitano le imprese a non discostarsi dai costi industriali indicati nella perizia di Ernst & Young (*“Apprendiamo che le ultime offerte presentate alla Rai, per l'aggiudicazione degli appalti di montaggio, sono state di importi molto vicini al costo del lavoro. Ricordiamo che, nella perizia effettuata dalla Ernst & Young, a suo tempo inviatavi, il costo industriale per l'uso di un'ora di montaggio è stimato in Euro 43,00 circa, cifra al di sotto della quale qualsiasi azienda si troverebbe in sofferenza. E' comprensibile che le società, per eventi non da loro determinati sono costrette a praticare forti sconti per ottenere dei lavori, ma è consigliabile che le associate nelle loro offerte non si discordino (leggi discostino) molto dalla valutazione indicata per non danneggiare loro e le altre imprese, costringendole a praticare ribassi che oggettivamente sono finalizzati solo ad una breve sopravvivenza.* [sottolineatura aggiunta] *Come sapete l'Associazione può solo indicare di attenersi ai limiti periziati, in quanto ciascuna azienda è responsabile delle proprie scelte, ma certo è che con questi prezzi nessuno di noi resisterà a lungo*”), oltre che indicazioni operative circa i comportamenti da assumere¹⁹⁹, arrivando a contemplare anche l'ipotesi del boicottaggio delle gare²⁰⁰.

212. Significativo al riguardo è un documento inviato alla RAI e reperito in forma

¹⁹⁷ Doc. isp. 344, reperito presso Studio Immagine.

¹⁹⁸ Cfr. doc. isp. 43, reperito presso DIVA Cinematografica, i rappresentato da una mail del 20 agosto 2012 agli Associati.

¹⁹⁹ Nella comunicazione trasmessa da NIBA agli associati del 24 settembre 2012, si legge che *“Nelle ultime richieste d'offerte la Rai invia l'allegato D (modulo per la compilazione dell'offerta economica) in cui a differenza del passato è richiesto il costo orario ordinario delle singole voci che la Società adotta come prezzo di listino. Ed è evidente che la richiesta è finalizzata alla conoscenza del quanto le aziende praticano sul mercato. Compilare l'allegato D non avendo determinato con esattezza l'importo totale costituito dal prezzo della W.S. Basic di € 46,48 (maggiore del costo industriale di €43,00 sotto il quale si va in sofferenza), più da quelli degli accessori, riconosciuti già circa 10 anni fa, che insieme possono essere scontati su vostra decisione autonoma, equivale a dare all'appaltante la possibilità di contestare le richieste economiche dell'Associazione in quanto molto più alte di quelle indicate dalla singola azienda. Per non entrare in contraddizione tra le proposte della Niba e l'indicato dalle Società, inviando il nostro listino prezzi dei mezzi tecnici extra W.S. (consegnato alla Rai dal [omissis] personalmente a [omissis] il 02/08/12) a cui le associate dovrebbero attenersi nel compilare le offerte e alcuni esempi di redazione riferiti ai recenti appalti con i criteri che consigliamo di adottare[sottolineatura aggiunta]”* Doc. isp. 46, reperito presso DIVA. In allegato a tale mail viene trasmesso il listino prezzi e un'ipotesi dei prezzi minimi da offrire con riguardo alle trasmissioni “Geo&Geo” e “Chi l'ha visto”.

²⁰⁰ Cfr. Doc. isp. 365, reperito presso Studio Immagine; vedi anche doc. istruttorio n. 207 - verbale audizione RTS – pag. 3 cit..

manoscritta con data 2 agosto 2012, intitolato “Assegnazione appalti montaggio-Criteri” (“la lista”) e contenente una serie di richieste e criteri da applicare relativi alle imminenti procedure. Tra i criteri da seguire si fa riferimento a: “1) Rotazione tenendo conto delle gare che sono state già assegnate a ciascuna azienda; 2) trasparenza ed equità nell’assegnazione dei turni liberi a chiamata diretta; (...) 5) Non assegnazione di commesse ad aziende che non dispongono di tutti i mezzi richiesti; oppure indicare nella licitazione la percentuale del sub-appalto consentito; (...) 8) prezzo orario per montaggio basic di Euro* 43 più accessori ora non riconosciuti. “*è stato ridotto a 39,00 euro l’importo della prima proposta (Ernst e Young) riconsiderando la location e alzando a 5 anni l’ammortamento app.ture (leggi apparecchiature) + 10% margine non considerato in precedenza”²⁰¹. L’apporto in esame risulta essere successivamente trascritto in un verbale della Giunta NIBA del 10 agosto 2012 cui hanno partecipato i consiglieri [omissis] (Unitefilm), [omissis] (Euro Group) ed il Presidente [omissis] (Diva)²⁰².

213. Pertanto, nel loro complesso, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere che l’associazione NIBA ha rappresentato lo strumento per diverse iniziative volte a condividere informazioni commerciali sensibili quali le partecipazioni di singoli aderenti alle gare indette dalla RAI, oltre ai prezzi e agli sconti offerti, e più in generale a coordinare il comportamento degli operatori per le offerte da presentare alla RAI.

B. Il coordinamento nell’ambito delle 20 procedure RAI del periodo luglio-ottobre 2013: la spartizione delle gare da parte di alcune imprese

214. Nell’estate del 2013 la finalità di realizzare l’innalzamento dei prezzi offerti dalle imprese in sede di gara viene perseguita non solo attraverso lo scambio di informazioni, funzionale a realizzare una reciproca trasparenza e un coordinamento sulle condotte commerciali fra le imprese, ma si inserisce in un contesto caratterizzato da più incisiva fase di cooperazione tra gli operatori.

215. La nuova fase dell’attività coinvolge nelle iniziative di coordinamento il più ampio numero di operatori, con uno scopo prettamente concertativo delle condotte delle imprese di post-produzione anche non aderenti all’associazione NIBA. L’attività di tali soggetti porta, infatti, a due riunioni, tenutesi nelle date del 2 luglio e del 17 settembre 2013, avvenute presso la sala parrocchiale della Chiesa di Santa Lucia (zona Prati in Roma) tra le imprese di post-produzione iscritte e non all’associazione NIBA²⁰³. L’obiettivo sotteso a tali riunioni è quello di coinvolgere

²⁰¹ Doc. isp. 339, acquisito presso Studio Immagine; cfr. anche doc. isp. 234, acquisito presso MAV e doc. isp. 74, reperito presso DIVA.

²⁰² Doc. istr. 12, Allegato W, pag. 17.

²⁰³ L’inizio di questa nuova fase è testimoniato dalla cd. “lettera aperta” del 5 luglio 2013 a firma di [omissis] (MAV) con cui viene criticata apertamente l’impostazione adottata fino a quel momento da NIBA di inviare lettere di sensibilizzazione alla RAI che avrebbero, a suo avviso, solo prodotto un “irrigidimento da parte dei responsabili RAI e il caos tra le aziende di post produzione. Questa non sarebbe la strada da percorrere”. In tale lettera, si fa riferimento alla riunione del 2 luglio 2013, in cui sono state riunite tutte le società e si è ribadito di comune accordo che la linea da adottare è quella di essere tutti “uniti”. Si legge che “per organizzare questa riunione abbiamo lavorato per circa un mese con dei punti fermi: tariffario, innalzamento del prezzo minimo e altro (...) la RAI non può risolvere i problemi delle imprese, bensì siamo

l'intero settore verso una politica di innalzamento del livello dei prezzi da praticare nelle offerte economiche formulate nelle gare RAI.

216. Per quanto concerne l'adozione di una comune strategia volta a rialzare i prezzi praticati a RAI allargata a tutti gli operatori del settore, si richiama quanto dichiarato dalla società MAV Television in sede di verbale ispettivo. Con riferimento alla riunione del 2 luglio 2013, è stato discusso e consigliato “di rialzare il prezzo unitario dei servizi di post produzione offerti alla RAI per raggiungere livelli sostenibili, arrivando almeno ad un prezzo unitario oscillante da 29 a 31 euro/h[sottolineatura aggiunta]”²⁰⁴.

217. Circa la finalità di tali incontri, tesa a elaborare una comune strategia di innalzamento dei prezzi, si richiama quanto riportato nel verbale dell'“Incontro società di post-produzione del 2 luglio 2013”²⁰⁵ in cui si legge che “l'incontro di oggi nasce da una idea di [omissis] (MAV) e [omissis] (Eurogroup), con la collaborazione di [omissis] (SIRI video)”, “ (...) sarebbe inutile andare in RAI e chiedere direttamente l'innalzamento dei prezzi (...) La nostra lotta sarà quella di andare tutti uniti ad una trattativa; nel caso tutto ciò non portasse alcun esito, bisognerà cercare una forma comune di protesta per reclamare i nostri diritti e per rendere pubblica la situazione a cui ci hanno portato. (...)”.

218. Va osservato che, al verbale sopra menzionato, risulta allegata una proposta di convenzione con un listino prezzi orari e un listino servizi accessori poi presentata alla RAI.

219. Alla riunione del 2 luglio 2013 fa riferimento anche la c.d. “lettera aperta” a firma di [omissis] (MAV)²⁰⁶ ove si legge che “per organizzare questa riunione abbiamo lavorato per circa un mese con dei punti fermi: tariffario, innalzamento del prezzo minimo e altro (...) la RAI non può risolvere i problemi delle imprese, bensì siamo noi con le nostre lotte a dover cambiare il nostro destino [sottolineatura aggiunta]”²⁰⁷.

220. Vi sono altresì elementi circa lo svolgimento di un'ulteriore riunione, anch'essa allargata alle imprese non aderenti al NIBA e dal contenuto collusivo che si è tenuta in data 17 settembre 2013²⁰⁸. Tale riunione è coeva allo svolgimento delle gare indette da RAI nel periodo luglio-ottobre 2013. La partecipazione di alcune imprese a tale riunione è stata confermata nel corso del

noi con le nostre lotte a dover cambiare il nostro destino”. Doc. isp. 10, reperito presso Barbieri. Il medesimo documento è stato acquisito anche presso altre sedi oggetto di accertamento ispettivo (cfr. *inter alia* D4 – Doc. isp. 25; Studio Immagine – Doc. Isp. 358).

²⁰⁴ Doc. Isp. 228. Anche la società Point Films nel verbale ispettivo cita due incontri del 2 luglio e 17 settembre 2013, avvenuti presso la sala parrocchiale della Chiesa di Santa Lucia (zona Prati) tra le imprese di post-produzione iscritte e non all'associazione NIBA.

²⁰⁵ Doc. isp. 371 cit..

²⁰⁶ Doc. isp. 10, reperito presso Barbieri. Il medesimo documento è stato acquisito anche presso altre sedi oggetto di accertamento ispettivo (cfr. *inter alia* D4 – Doc. isp. 25; Studio Immagine – Doc. Isp. 358).

²⁰⁷ Il verbale dell'incontro del 2 luglio 2013 è stato acquisito nell'ambito dell'accertamento ispettivo condotto presso la sede della società Studio e Immagine (cfr. doc. isp. 371).

²⁰⁸ Doc. isp. 248, Allegato 1 al verbale ispettivo redatto presso la sede di Point Films. Nel predetto verbale si evidenzia che lo scopo della riunione era *“definire una piattaforma comune di richieste da fare alla RAI”*. L'incontro è stato confermato anche in sede di audizioni istruttorie ove è stato rilevato che il suo contenuto era omogeneo a quello della riunione del 2 luglio 2013 (cfr. ad esempio, verbale audizione D4 - Doc. istr. 213; verbale audizione Euro Group Doc. istr. 228; Doc. istr. 220).

procedimento istruttorio²⁰⁹.

221. La strategia condivisa di innalzamento dei prezzi di offerta sembra aver raggiunto il suo scopo nel periodo luglio-ottobre 2013, ove RAI ha indetto le gare relative ad alcuni programmi della stagione televisiva 2013-14 di particolare rilevanza nel proprio palinsesto. Rispetto al predetto arco temporale, a partire dalle gare di luglio 2013, è stata individuata una serie di anomalie che costituiscono altrettanti indizi dell'esistenza del meccanismo di concertazione delle offerte, risultato particolarmente efficace.

222. Tali anomalie si rivelano dalla circostanza che le aggiudicazioni per i servizi di post-produzione realizzate dal 1° luglio 2012 all'8 luglio 2013 sono avvenute con sconti quasi sempre superiori al 20% rispetto alla base d'asta, e uno sconto medio pari al 39,6%. Invece, da metà luglio 2013 e sino al 3 ottobre 2013, è iniziata una serie di gare contraddistinte da sconti meno che proporzionali: per 20 procedure, lo sconto della miglior offerta è risultato in media del 6,8%. Dopo il 3 ottobre 2013, per le successive 8 gare, lo sconto è risalito al 26,4%, ovvero un valore più vicino a quelli ottenuti prima delle gare in questione.

223. Inoltre, i differenti sconti registrati nei vari periodi si riflettono sul prezzo praticato, quantificato da RAI nel costo orario delle offerte vincenti: per le 69 gare sino al luglio 2013 esso è stato di 26,99 euro/ora, mentre per le 20 procedure successive di 38,19 euro/ora, con un incremento dunque di quasi il 50%. Il che significa che la riduzione degli sconti proposti dai concorrenti è stata più che proporzionale rispetto all'abbassamento delle basi d'asta proposte dalle RDO della Rai, traducendosi in un peggioramento delle condizioni di aggiudicazione per l'azienda.

224. Infine, l'incremento dei prezzi di aggiudicazione si è verificato per le procedure più importanti, assegnate immediatamente prima dell'inizio della nuova stagione televisiva.

225. Si rileva che per 6 degli 8 programmi posti a gara sia nell'estate 2012 che in quella 2013, la riassegnazione della gara si accompagna in 5 dei 6 casi ad un aumento del prezzo orario.

226. Giova altresì rilevare che, quantomeno in alcuni casi, il soggetto indicato come vincitore nelle lettere anonime prodotte in allegato alla segnalazione di RAI²¹⁰ è risultato il soggetto che ha effettivamente presentato l'offerta più conveniente in sede di apertura delle offerte. In particolare, per quanto riguarda il programma "*Sereno Variabile*", nella lettera anonima era stato indicato come vincitore Primopiano la cui offerta è stata ritenuta la più conveniente; in ordine ai programmi "*L'eredità*" e "*Ballarò*", risulta aver presentato le offerte più convenienti la società Euro Group che in una delle lettere anonime era indicata come quella che avrebbe fatto le offerte migliori; rispetto al programma "*Easy Driver*", in una delle missive anonime era stata indicata come vincitrice Siri Video che è risultata la prima in graduatoria in sede di verbale di aggiudicazione²¹¹.

²⁰⁹ Docc. istr. 213 – verbale audizione D4; Doc. 227 - verbale audizione Telecinema Production e Doc. 228 - verbale audizione Euro Group.

²¹⁰ Cfr. allegati al doc. 1 – preistruttoria.

²¹¹ Cfr. Allegato 14 al doc. 3 - preistruttoria, nota del 14 novembre 2014, prodotta da RAI in risposta alla richiesta di informazioni degli Uffici del 30 ottobre 2013 (doc. 2 – preistruttoria).

227. Inoltre, risulta utile richiamare le dichiarazioni rese da Primopiano nel verbale ispettivo secondo cui la stessa nel giugno 2013 sarebbe stata in un primo momento “contattata telefonicamente da [omissis] [MAV Television] [...] dicendo «non dobbiamo farci la guerra, i prezzi sono troppo bassi dobbiamo contrastare Eurogroup che si sta portando via tutto il lavoro con Studio Immagine»». Successivamente Eurogroup, Studio Immagine e MAV hanno raggiunto un accordo e hanno cercato nuovi contatti con tutti gli operatori. La sostanza era una raccomandazione a decidere a turno chi dovesse aggiudicarsi la commessa e senza farsi guerra e con la raccomandazione a non effettuare più prezzi bassi [sottolineatura aggiunta]. *Si pensi a Razza Umana che abbiamo vinto a 22 euro/h e Virus dove siamo dovuti arrivare a 20 euro/h*. Sempre nel verbale viene affermato che “La novità di quest’anno è che Primopiano è stata avvicinata da [omissis] [MAV Television] al fine di collaborare con gli altri operatori.... affinché «nessuno chiudesse».[omissis] [MAV] ha affermato il principio che non si dovessero mai più fare prezzi troppo bassi e che tutti devono lavorare”²¹².

Conclusioni

228. Il complesso degli elementi in atti prova l’esistenza di un’intesa unica e complessa in violazione dell’articolo 2 della Legge n. 287/1990 volta al coordinamento delle politiche di offerta dei servizi di post-produzione forniti a RAI in particolare con riferimento alle condizioni economiche.

229. L’intesa si è articolata sostanzialmente in due fasi. Inizialmente, si è sostanziata in un’attività di cooperazione attuata attraverso lo schermo associativo del NIBA, costituita nel settembre del 2011, manifestando sin dal principio l’intento di contrastare la politica di ribasso delle basi d’asta attuata dalla RAI. Nell’ambito del NIBA, è stato promosso un coordinamento tra gli operatori al fine di mantenere prezzi di aggiudicazione relativamente elevati, attraverso indicazioni circa le strategie di prezzo da adottare e un monitoraggio sistematico delle partecipazioni alle gare e delle offerte economiche formulate da ciascuna impresa. In particolare, attraverso l’associazione sono state fornite agli associati indicazioni strategiche relative ai livelli di prezzo da praticare, anche attraverso la predisposizione di listini, e sulle modalità di formulazione delle offerte.

230. Gli elementi in atti indicano che l’intesa si è protratta nel tempo ed ha visto un’evoluzione nel periodo luglio-ottobre 2013 laddove l’obiettivo di innalzare il livello dei prezzi, a soglie ben superiori a quelli praticati in precedenza, è stato

²¹² Con riferimento alle singole procedure indette da RAI nell’estate 2013 Primopiano ha citato diversi episodi: “In occasione di Sereno Variabile la Primopiano se l’è ri-aggiudicata perchè è la prima gara all’inizio di agosto ed era necessario che non rompesse i giochi successivi per affidamenti di maggiore rilevanza (stiamo parlando di circa 150 mila euro contro circa 400/500 delle gare successive più importanti). Si tratta di un contentino per far sì che Primopiano prendesse fiducia nei loro intenti benefici. Primopiano ha quindi partecipato senza abbassare troppo il prezzo. Poi Primopiano per quieto vivere ha lasciato le gare successive come 2Next, Geo e Geo, Ballarò e la Vita in diretta. Su Vita in diretta è successo che MAV avrebbe dovuto aggiudicarsela secondo il criterio dell’affidamento storico, ma si era venuto a sapere che altre gare sostanziose e meno impegnative tecnicamente erano in arrivo con convocazione a MAV. Per cui MAV rinuncia a Vita in diretta e la cede a Studio Immagine. MAV in cambio si prende Rai world Community più o meno per lo stesso importo. Si rilevi che per Vita in diretta la gara è stata prima annullata e poi rifatta e aggiudicata a Studio immagine”.

perseguito con una concertazione delle offerte economiche praticate dai soggetti aggiudicatari delle gare condotte in quel periodo. Tali condotte si sono realizzate attraverso riunioni di operatori attivi nel settore, promosse in particolare da MAV Television, Euro Group e Siri Video, volte a fornire indicazioni tese all'innalzamento dei prezzi, anche attraverso un coordinamento nella partecipazione alle gare RAI.

C. Repliche alle argomentazioni delle parti

231. Per quanto concerne l'eccezione di carattere procedurale relativa al mancato accesso a un documento istruttorio sollevata dalle società Studio Immagine e D4, si osserva che essa è in fatto destituita di fondamento in quanto la versione accessibile del verbale della società Digital Si era stata già consegnata alle Parti del procedimento prima della trasmissione della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie. In particolare, si tratta del documento istruttorio n.304 acquisito dalle Parti con verbale d'accesso agli atti del 5 novembre 2014²¹³.

232. Quanto alla censura sollevata da Siri Video, relativa alla asserita mancanza di separazione tra organo istruttorio e organo decidente, si osserva che il procedimento seguito dall'AGCM e il suo modello organizzativo risulta coerente con i parametri individuati dalla giurisprudenza della CEDU²¹⁴. In ogni caso, un eventuale violazione dell'art. 6 della CEDU potrebbe sussistere solo nel caso in cui non fosse assicurato un pieno ed effettivo controllo da parte di un organo giurisdizionale, che invece è stato già riscontrato dalla stessa CEDU proprio con riferimento al sindacato del giudice amministrativo italiano sugli atti dell'Autorità²¹⁵.

233. Nel merito, si procederà a trattare le argomentazioni difensive svolte dalle Parti nel corso del procedimento sopra illustrate nel dettaglio. In particolare, saranno esaminate le difese relative a: *i*) crisi del settore; *ii*) carattere e finalità del NIBA e la sua messa in liquidazione; *iii*) contrasti fra le società aderenti al NIBA; *iv*) l'assenza della prova sulla collusione nelle singole gare e di un'intesa unica e complessa; *v*) natura delle informazioni condivise nell'ambito del NIBA e il carattere non segreto dell'intesa; *vi*) i comportamenti di RAI; *vii*) l'inattendibilità delle indicazioni riportate nelle lettere anonime e delle dichiarazioni di Primopiano; *viii*) Il carattere non illecito della riunione del 2 luglio 2013 e le contestazioni circa l'effettiva presenza alla stessa.

234. Si procederà in un'apposita sezione ad una più articolata disamina delle difese sviluppate da ciascuna impresa parte del procedimento con riferimento ai comportamenti dissociativi posti in essere e all'effettiva imputabilità dell'intesa in considerazione della mancata partecipazione all'attività del NIBA e/o alla mancata aggiudicazione delle gare del luglio-ottobre 2013.

²¹³ Cfr. docc. istr. 320-321.

²¹⁴ Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 marzo 2014 - Ricorso n. 18640/10 - Grande Stevens e altri c. Italia.

²¹⁵ Cfr. Sentenza della CEDU sez. II., 27 settembre 2011, Ric. N.43509/08, Menarini Diagnostics S.r.l./c/o Italia.

i) La crisi del settore

235. In via preliminare, in ordine a quanto prospettato dalle Parti circa la situazione di crisi in cui versa il settore della post produzione RAI che avrebbe giustificato la realizzazione dello schema concertativo oggetto di contestazione, è sufficiente rilevare che un'intesa non può essere considerata una risposta giustificabile nella misura in cui viene eliminata in radice la possibilità per ciascuna impresa di reagire autonomamente e secondo la strategia che ritiene più opportuna. In particolare, l'esistenza di una situazione di crisi non può rappresentare una condizione legittimante l'intesa restrittiva *“atteso che la presenza della crisi non può certo comportare l'applicazione automatica dell'esenzione, in mancanza delle condizioni previste cumulativamente dall'art. 81.3 del Trattato”*²¹⁶.

ii) Carattere e finalità del NIBA

236. In merito alla costituzione del NIBA con lo scopo di esercitare un'attività di rappresentanza collettiva come reazione alla strategia di riduzione del prezzo indicato come base d'asta da parte di RAI, si rileva che oggetto di contestazione non è di per sé la costituzione dell'associazione NIBA bensì il suo distorto utilizzo tale da alterare in concreto il normale dispiegarsi dei meccanismi competitivi nel comparto.

237. L'illustrazione degli elementi in atti indica che le imprese responsabili dell'intesa hanno posto in essere condotte che sono andate al di là di una normale attività di rappresentanza degli interessi della categoria, ponendo in atto uno scambio di informazioni commerciali sensibili e l'invio di comunicazioni volte a coordinare le politiche di prezzo e di partecipazione alle gare indette da RAI. Tali condotte sono state contraddistinte, innanzitutto, dall'obiettivo di reagire con un innalzamento dei prezzi alla decisione di RAI di ridurre le basi d'asta, intervenendo anche sul comportamento di operatori che avevano deciso di accettare tale abbassamento pur di competere nel mercato. Ferma restando l'insindacabilità sotto il profilo della disciplina in tema di concorrenza della scelta di singole imprese di ridurre i margini di profitto per partecipare a talune gare, appare rilevante richiamare la circostanza che l'attività di NIBA sia stata anche di contrasto al comportamento di talune imprese che, nelle gare indette da RAI, arrivavano a praticare prezzi più bassi e vicini ai 20 euro. Pertanto, oltre che esercitare una pressione nei confronti di RAI, l'attività di NIBA sembra avere avuto tra i suoi obiettivi quello di coordinare le condotte degli operatori attivi sul mercato²¹⁷.

238. Inoltre, va osservato che l'intesa in esame si è realizzata non solo attraverso il coordinamento delle imprese partecipanti al NIBA, ma anche attraverso le

²¹⁶ Cfr. Consiglio di Stato, 9 febbraio 2011 n. 896 e 16 settembre 2011, n. 5171 e n. 5172, - *Listino Prezzi della Pasta*.

²¹⁷ In tal senso si richiamano gli elementi forniti da Point Films nel verbale di audizione del 6 giugno 2014 (doc. istr. 199) ove si fa riferimento ad una *“vera e propria guerra di prezzi al ribasso nelle procedure di gara RAI, e che per far fronte a tale criticità stava nascendo un'associazione (NIBA) con la finalità di affrontare in maniera unita e condivisa i diversi problemi del settore”*.

condotte di altre imprese non partecipanti all'associazione di categoria. In particolare, l'intesa si è concretizzata anche attraverso due riunioni (del 2 luglio e del 17 settembre 2013) nelle quali erano coinvolte diverse imprese del settore, a prescindere dall'adesione o meno all'associazione e con la partecipazione alle gare del luglio-ottobre 2013, ove vi sono evidenze di condotte tese a concertare le offerte indipendentemente dall'adesione o meno all'associazione.

iii) I contrasti fra le società aderenti al NIBA

239. Non sono condivisibili le argomentazioni sviluppate dalle Parti circa l'esistenza di contrasti in seno al NIBA che avrebbero impedito di incidere concretamente sulla condotta delle imprese di post produzione, lasciando di fatto la possibilità di adottare comportamenti autonomi.

240. Nell'evoluzione dell'attività del NIBA e più in generale lungo il dispiegarsi nel tempo dell'intesa, resta costante l'attività di monitoraggio delle partecipazioni alle gare indette dalla RAI così come l'obiettivo sotteso alle comunicazioni di coordinare le politiche commerciali delle imprese nella fornitura dei servizi di post produzione RAI. D'altra parte, giova rilevare che i contrasti fra gli aderenti e i soggetti che ricoprivano cariche sociali, lungi dall'essere riconducibili ad una mancata condivisione del disegno concertativo, appaiono maggiormente espressione di riprovazione verso quei soggetti che in sede di offerta non erano allineati alle politiche associative.

241. In ogni caso, si ricorda che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, *“ai fini dell'applicazione dell'art. 85 (...) [ora articolo 101 del TFUE] è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza”*; in altri termini, secondo il citato filone giurisprudenziale, è sufficiente che un accordo abbia un oggetto anticompetitivo per esporre di per sé i soggetti che vi partecipano, al divieto di cui all'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, a prescindere dal fatto che sia dimostrato che tale condotta abbia poi materialmente prodotto effetti sul mercato²¹⁸.

Ciò trova conferma nella giurisprudenza interna, ove il TAR Lazio ha affermato che *“per la sussistenza dell'illecito, quindi, è sufficiente la presenza dell'oggetto anticoncorrenziale”*²¹⁹. Tale orientamento è condiviso anche dal Consiglio di Stato, nel quale si ribadisce che *“affinché un'intesa avente un oggetto anticoncorrenziale sia giudicata illecita non è necessario che produca anche l'effetto concreto di impedire, restringere o falsare la concorrenza”*²²⁰.

iv) L'assenza della prova sulla collusione nelle singole gare e di un'intesa unica e complessa

242. In merito alla presunta assenza di prova di un'intesa unica e complessa, giova

²¹⁸ Cfr. sentenza della Corte di Giustizia dell'8 luglio 1999, C-49/92.

²¹⁹ Cfr., sentenza del TAR Lazio, n. 36126/2010, relativa al caso I/700 – PREZZO DEL GPL PER IL RISCALDAMENTO REGIONE SARDEGNA.

²²⁰ Cfr. decisione del Consiglio di Stato, VI^a sezione, n. 896/2011, *cit.*

rilevare che gli elementi in atti indicano la sussistenza di uno scambio di informazioni su dati economici periodico e regolare che ha accompagnato l'attività del NIBA sin dalla sua costituzione. Tale contesto collusivo si è dipanato senza soluzioni di continuità sino alle riunioni di settore del 2 luglio e del 17 settembre 2013, aventi lo scopo precipuo di innalzare le condizioni economiche praticate alla RAI. Gli elementi in atti indicano l'esistenza di un complessivo contesto collusivo funzionale alla partecipazione alle gare RAI ove le riunioni del 2 luglio 2013 e del 17 settembre 2013 unite alle anomalie registrate nelle gare luglio-ottobre 2013 ne rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti. Trattandosi di un complessivo accordo sulle condizioni economiche da praticare alla RAI, contrariamente a quanto prospettato dalle Parti nel procedimento, non rileva la mancata aggiudicazione di una singola gara o la prospettata adozione di condotte autonome laddove gli elementi probatori nel loro complesso provano la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza già per il suo oggetto.

v) La natura delle informazioni condivise nell'ambito del NIBA e l'assenza di segretezza del cartello.

243. In merito all'asserita assenza di uno scambio di informazioni commerciali sensibili in considerazione della pubblicità che RAI offre alle procedure di gara e al carattere pubblico ed *ex post* delle informazioni raccolte, si rammenta che, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza interna e comunitaria, la sussistenza di un articolato e capillare scambio di informazioni finalizzato al coordinamento delle politiche tariffarie è in contrasto con il principio che obbliga le imprese a determinare in modo autonomo la propria politica commerciale, *“risultando pertanto vietato ogni contatto, diretto o indiretto, tra gli operatori volto ad influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente o a mettere al corrente tale concorrente in ordine al comportamento che l'impresa stessa abbia deciso di porre in atto”*²²¹. Nel caso di specie rileva la circostanza che lo scambio di informazioni, lungi dal riguardare dati aggregati o storici, risulta di particolare puntualità, laddove le informazioni attengono a prezzi e condizioni economiche praticate dai concorrenti per singole gare²²².

244. Ciò posto, lo scambio di informazioni realizzato nell'ambito del NIBA e fra le imprese parti dell'intesa è in contrasto con tale principio laddove ha ad oggetto la partecipazione a gare, la formulazione di offerte economiche e di sconti che rappresentano dati altrimenti non disponibili alle imprese. Sul punto si richiama la circostanza che, in sede di richiesta dei servizi di post produzione per un determinato programma, la RAI procede a chiamare almeno cinque imprese chiedendo la formulazione delle offerte. Le modalità con cui RAI si rivolge al mercato impediscono alle imprese che non sono state chiamate a partecipare alla

²²¹ Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, n. 2837,– Italmondo; Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, n. 2838,– Rhenus Logistica; Consiglio di Stato, 27 giugno 2014, n. 3252,– ITK Zardini; Consiglio di Stato, 23 giugno 2014, n. 3167- - ITX Cargo S.r.l.; Consiglio di Stato, 23 giugno 2014, n. 3168 - AV S.p.A.; Consiglio di Stato, 23 giugno 2014, n. 3170, – Villanova S.p.A. In tal senso – *ex plurimis* – CGCE sentenza 16 dicembre 1975 in causa C- 40/73 - Suiker Unie.

²²² Cfr. doc. 213. Si tratta di un allegato ad una mail di risposta a NIBA da parte di Industria e Immagine, una delle parti dell'intesa.

gara di venire a conoscenza di coloro che partecipano e delle loro offerte sia *ex ante* che successivamente al suo espletamento.

245. In merito alla mancata realizzazione di un archivio dei dati sulle gare RAI in seno al NIBA, gli elementi in atti indicano la presenza di un complessivo contesto collusivo volto ad agevolare la circolazione di informazioni altrimenti indisponibili senza che rilevi la realizzazione in concreto di un'attività di elaborazione, quale la realizzazione di un archivio volto a raccogliere i dati forniti da ciascuna impresa.

246. In merito alla presunta assenza di segretezza delle riunioni del 2 luglio e del 17 settembre 2013, oltre che del cartello nel suo complesso, si osserva che l'articolo 2 della Legge n. 287/1990 non richiede tale qualificazione fra gli elementi costitutivi di un'intesa restrittiva della concorrenza.

vi) La valutazione dei comportamenti di RAI.

247. Circa la valutazione della condotta di RAI, giova rilevare che tale argomentazione non è rilevante ai fini delle valutazioni oggetto del presente procedimento attinenti alla sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza fra le imprese di post produzione nell'ambito delle gare indette dalla stessa RAI. Più in generale, l'obiettivo sotteso dalle politiche perseguite da RAI appare quello di conseguire una riduzione dei costi attraverso l'internalizzazione dei servizi ovvero rivolgendosi ad operatori in grado di formulare offerte alle migliori condizioni di mercato. A nulla rileva, peraltro, la valutazione circa i risultati conseguiti attraverso tali scelte, in termini di effettivo risparmio di spesa e di qualità dei servizi.

vii) L'inattendibilità delle indicazioni riportate nelle lettere anonime e delle dichiarazioni di Primopiano

248. In ordine alla rilevanza da attribuire al contenuto delle lettere anonime, si osserva che, in considerazione della sussistenza di un potere di intervento d'ufficio, gli elementi prospettati in una segnalazione o altrimenti indicati nella documentazione ad essa allegata rappresentano meri spunti su cui l'Autorità valuta la sussistenza di ulteriori elementi di fatto e di diritto per l'avvio di un procedimento istruttorio ai sensi della alla Legge n. 287/1990. Nel caso di specie, le indicazioni riportate nelle lettere anonime sono state oggetto di un più ampio approfondimento preistruttorio che ha poi portato all'avvio del presente procedimento. Il complesso degli elementi raccolti ha poi consentito di verificare la sussistenza di un'intesa di portata ben più ampia sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo di quello evincibile dalle lettere anonime allegate alla segnalazione della RAI, volta a concertare le condizioni economiche da praticare alla stazione appaltante in sede di richiesta di fornitura di servizi di post produzione a prescindere dallo svolgimento e dall'eventuale obiettivo di spartizione delle gare.

249. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla valenza probatoria attribuita alle dichiarazioni di Primopiano laddove esse rappresentano la conferma dell'esistenza di contatti collusivi fra alcuni fornitori di RAI relativi alle condizioni economiche da praticare. Tale elemento è già evincibile dal complesso della

documentazione raccolta autonomamente dall’Autorità nel corso dell’istruttoria e, in particolare, in sede di accertamenti ispettivi.

viii) Il carattere non illecito della riunione del 2 luglio 2013 e le contestazioni circa l’effettiva presenza alla stessa.

250. In ordine al presunto carattere non illecito delle riunioni di settore dell’estate del 2013 e, in particolare, della riunione del 2 luglio 2013, prospettato dalle parti del procedimento, giova sottolineare che i contenuti delle riunioni sono evincibili dai tre documenti istruttori citati nella sezione dedicata alle valutazioni. Si tratta, in particolare, del verbale dell’*”Incontro società di post-produzione del 2 luglio 2013”*²²³, della c.d. “lettera aperta” a firma di [omissis] (MAV)²²⁴ nonché delle dichiarazioni rese da quest’ultimo ove, con riferimento all’oggetto di tali riunioni, è stato dichiarato che si è discusso e consigliato “di rialzare il prezzo unitario dei servizi di post produzione offerti alla RAI per raggiungere livelli sostenibili, arrivando almeno ad un prezzo unitario oscillante da 29 a 31 euro/h[sottolineatura aggiunta]”²²⁵. Nel loro insieme essi rappresentano un indizio grave preciso e concordante del contenuto collusivo di tali riunioni, a nulla rilevando l’andamento caotico o la circostanza che siano stati trattati anche altri argomenti.

251. Con riferimento a quanto rappresentato dalle società New Telecinema e Digital Si nel corso del supplemento d’istruttoria, circa la circostanza che alla riunione del 2 luglio 2013 sarebbero stati presenti dipendenti privi di un qualsiasi potere di rappresentanza, giova osservare che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa²²⁶, sono riferibili alle imprese anche documenti redatti da soggetti privi del potere di rappresentanza, in quanto deve ritenersi che la condotta da parte del singolo dipendente, accompagnata dal conseguente comportamento della società, sia sufficiente per rendere gli impegni assunti o gli atti rinvenuti riferibili alla società. Nel caso di specie, oltre alla presenza alla predetta riunione di un dipendente della società, rileva la partecipazione alle gare con la formulazione di offerte, caratterizzate da un peggioramento delle condizioni economiche in termini di sconto offerto e di incremento del prezzo.

252. Rispetto alle difese di Video Etc e On Air volte a negare la presenza alla riunione nonché più in generale la genuinità del documento prodotto da MAV Television relativo alla presenze alla riunione del 2 luglio 2013, si osserva che tale documento riporta, accanto al nominativo di ciascuna impresa, le firme di soggetti che si presumono abilitati a rappresentare la società.

253. Ciò posto, il documento in esame rappresenta un elemento probatorio idoneo a comprovare la presenza dei predetti operatori alla riunione del 2 luglio 2013. D’altra parte, gli elementi forniti in senso contrario dai predetti operatori non

²²³ Doc. isp. 371 cit..

²²⁴ Doc. isp. 10, reperito presso Barbieri. Il medesimo documento è stato acquisito anche presso altre sedi oggetto di accertamento ispettivo (cfr. *inter alia* D4 – Doc. isp. 25; Studio Immagine – Doc. Isp. 358).

²²⁵ Doc. Isp. 228. Anche la società Point Films nel verbale ispettivo cita due incontri del 2 luglio e 17 settembre 2013, avvenuti presso la sala parrocchiale della Chiesa di Santa Lucia (zona Prati) tra le imprese di post-produzione iscritte e non all’associazione NIBA.

²²⁶ Consiglio di Stato, 9 febbraio 2011 n. 896 e 16 settembre 2011, n. 5171 e n. 5172, *I694 - Listino Prezzi della Pasta*.

sembrano dotati di una valenza probatoria tale da inficiare l'indicazione riportata sul documento. Sul punto giova sottolineare che l'attività condotta dagli Uffici nel corso del supplemento d'istruttoria si è sviluppata attraverso un accertamento ispettivo e lo svolgimento di audizioni con le Parti interessate. I predetti strumenti istruttori sono stati utilizzati per verificare la genuinità di un documento prodotto successivamente alla trasmissione della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie.

D. La partecipazione di ciascuna parte all'intesa

254. Le risultanze istruttorie provano che le imprese parti della procedura hanno posto in essere un meccanismo di collaborazione, basato su scambi di informazioni e sul coordinamento delle rispettive politiche commerciali, con l'evidente fine di determinare una linea d'azione comune nella formulazione delle offerte economiche nell'ambito delle gare indette da RAI.

Nell'ambito delle proprie difese, le Parti hanno rappresentato di aver svolto un diverso ruolo e apportato un differente contributo all'intesa oggetto di contestazione, se non di essere del tutto estranee alla stessa.

255. Rispetto all'associazione di categoria NIBA, si rileva che essa ha assunto un ruolo significativo nella descritta concertazione mediante i propri organi. Dalle evidenze documentali, emerge che essa ha rappresentato lo strumento per veicolare informazioni sensibili fra le associate in merito alle gare indette da NIBA. Inoltre, nell'ambito delle riunioni degli organi associativi venivano elaborate le strategie da adottare nella formulazione delle offerte economiche nelle gare indette da RAI poi comunicate alle imprese aderenti. Tali elementi inducono a ritenere imputabile l'intesa anche all'associazione NIBA.

256. Per quanto concerne le altre parti del procedimento, per le diverse fasi in cui si è sviluppata l'intesa oggetto di contestazione, dopo aver illustrato i criteri di imputazione adottati, verranno individuati i soggetti imputabili, ferma restando la necessità di valutare la posizione di ogni singola impresa, anche con riferimento all'arco temporale di partecipazione all'intesa. Va tenuto presente che, come sopra illustrato, la partecipazione alla singola riunione o più in generale a specifiche condotte di concertazione si è inserita nell'ambito di un contesto collusivo più ampio, caratterizzato da condotte volte a realizzare un monitoraggio delle offerte economiche e a fornire indicazioni circa le strategie di prezzo da adottare, con particolare efficacia nel periodo luglio-ottobre 2013, ove si arriva a coordinare la partecipazione alle gare indette dalla RAI.

A. L'imputazione delle condotte poste in essere nell'ambito del NIBA

257. In merito alle condotte di concertazione poste in essere nell'ambito del NIBA, il predetto coordinamento risulta imputabile a ciascuna società sulla base dei seguenti criteri, fra loro alternativi e non cumulativi, che sostanziano un effettivo contributo all'intesa:

i) la partecipazione all'elaborazione delle comunicazioni NIBA nonché l'organizzazione e la trasmissione dei dati relativi alla partecipazione alle gare RAI

cui è seguito lo scambio di *mail* richiamate nell'illustrazione delle risultanze istruttorie volte alla realizzazione del coordinamento delle strategie commerciali delle imprese;

ii) la circostanza che rappresentanti delle imprese abbiano rivestito cariche sociali in seno al NIBA (a titolo esemplificativo, presidente o componente del comitato esecutivo, collegio dei probiviri), partecipando in tale veste anche all'elaborazione delle predette comunicazioni;

iii) la partecipazione ad almeno una riunione in sede NIBA che, per l'oggetto della discussione svolta tra le imprese partecipanti, appare incompatibile con un'autonoma determinazione della rispettiva politica di partecipazione alle gare RAI.

Con riferimento a tale ultimo criterio, viene in particolare in rilievo la riunione del Direttivo e del Collegio dei Probiviri del 3 settembre 2012²²⁷, ove viene fornita una specifica indicazione *“a rialzare i prezzi in modo congruo”*.

258. Come criterio di imputazione, rileva anche la partecipazione passiva a tali riunioni. Giova sul punto richiamare gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa²²⁸, secondo cui *“affinché sia provata la partecipazione di un'impresa all'intesa, è sufficiente la mera partecipazione della stessa “a riunioni durante le quali siano stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservi manifestamente opposta”*. Tale condizione è soddisfatta nel caso di specie con riguardo alle imprese che si ritengono imputabili dell'infrazione, poiché ciascuna di esse, avvertita circa l'oggetto della riunioni e il contenuto delle informazioni scambiate in seno al NIBA, era comunque in grado di prevedere i rischi sottesi ai contatti in corso circa le rispettive politiche di prezzo.

259. Nella tabella che segue, per ogni impresa parte del procedimento, viene contrassegnato la sussistenza o meno di uno dei predetti criteri di imputazione.

Tabella 3

Società	Cariche sociali	Elaborazione <i>mail</i> , organizzazione e trasmissione dei dati	Riunione Direttivo NIBA 03/09/12
Aesse Video			
Barbieri			
CapitalVideo			
D4	x	x	
Digital Si			
Diva	x	x	x
Etabeta	x		x
Euro Group	x	x	x
Euroscena			
Futura	x	x	x
Grande Mela			
Industria e Immagine		x	
MAV Television	x	x	x

²²⁷ Cfr. doc. istr. 12, allegato W, pag. 23, citata nel punto 85 del presente provvedimento.

²²⁸ *“Tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione all'infrazione, idonea quindi a far sorgere la responsabilità dell'impresa nell'ambito di un unico accordo”*. In tal caso *“è l'impresa interessata a dover dedurre elementi atti a dimostrare che la sua presenza in incontri di tal specie era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale”*. TAR Lazio, 11 aprile 2012, nn. 3269, 3270, 3271, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, I701 - *Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici*. L'orientamento è condiviso anche dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, 23 giugno 2014, n. 3167, I722 - *Logistica internazionale*).

Società	Cariche sociali	Elaborazione mail, organizzazione e trasmissione dei dati	Riunione Direttivo NIBA 03/09/12
Menager 2000		x	
New Telecinema			
Obiettivo Immagine			
On Air Unipersonale			
Point Films			
Primopiano			
RTS			
Siri Video	x	x	x
Soul Movie S.r.l.			
Studio Immagine	x	x	x
Telecinema Production			
Unitelefilm	x	x	x
Video Etc			
World Video Production			

260. Come evincibile dalla lettura della tabella, risultano imputabili le seguenti imprese:

1. D4
2. DIVA
3. Etabeta
4. Euro Group
5. Futura
6. Industria e Immagine
7. MAV Television
8. Menager 2000
9. Siri Video
10. Studio Immagine
11. Unitelefilm

B. L'imputazione delle condotte di coordinamento nell'ambito delle 20 procedure RAI del periodo luglio-ottobre 2013

261. Per quanto concerne la partecipazione alle gare del luglio-ottobre 2013 indette da RAI, il coordinamento risulta imputabile sulla base della partecipazione alle riunioni del 2 luglio²²⁹ e del 17 settembre 2013²³⁰ unita alla partecipazione alle gare del luglio-ottobre del 2013, caratterizzate da un peggioramento delle condizioni economiche offerte dai partecipanti.

262. In ordine alla partecipazione alle riunioni del 2 luglio e del 17 settembre 2013, sulla base di quanto dichiarato nel corso delle audizioni istruttorie, risultano presenti alla riunione del 2 luglio 2013 presso la parrocchia di Santa Lucia, oltre al

²²⁹ Doc. isp. 371. Tale incontro viene citato anche nel verbale ispettivo di MAV Television (Doc. isp. 228) ed è confermato anche in altri documenti ispettivi (Doc. 248), oltre che dalle Parti sentite nel corso delle audizioni istruttorie (cfr. ad esempio Primopiano verbale audizione - Doc. istr. 232).

²³⁰ Doc. isp. 248, Allegato 1 al verbale ispettivo redatto presso la sede di Point Films. Nel predetto verbale si evidenzia che lo scopo della riunione era "definire una piattaforma comune di richieste da fare alla RAI". L'incontro è stato confermato anche in sede di audizioni istruttorie ove è stato rilevato che il suo contenuto era omogeneo a quello della riunione del 2 luglio 2013 (cfr. ad esempio, verbale audizione D4 - Doc. istr. 213; verbale audizione Euro Group Doc. istr. 228; Doc. istr. 220).

NIBA, le seguenti società: Unitelefilm²³¹, Barbieri²³², D4²³³, Diva e Obiettivo Immagine²³⁴, Euro Group²³⁵, MAV Television²³⁶, Point Films²³⁷, Primopiano²³⁸, Siri Video²³⁹, Studio Immagine²⁴⁰ e Telecinema Production²⁴¹. Inoltre, alla luce di quanto emerso nel corso del supplemento d'istruttoria, risultano presenti alla riunione del 2 luglio 2013 altresì le società Capital Video, Digital Si, Etabeta, Futura, Menager2000, New Telecinema, On Air e Video Etc. Infine, le società D4, Euro Group, Siri Video e Telecinema Production hanno rappresentato di essere state presenti anche alla riunione del 17 settembre 2013.

263. Pertanto, risultano aver partecipato ad almeno una delle riunioni dell'estate 2013, le seguenti società:

1. Barbieri
2. Capital Video
3. D4
4. Digital Si
5. Diva
6. Etabeta
7. Euro Group
8. Futura
9. MAV Television
10. Menager 2000
11. New Telecinema
12. Obiettivo Immagine
13. On Air
14. Point Films
15. Primopiano
16. Siri Video
17. Studio Immagine
18. Telecinema Production
19. Unitelefilm
20. Video Etc.

264. In merito alle gare del luglio-ottobre 2013, si riporta di seguito una tabella che indica, per ogni trasmissione, le società che hanno formulato un'offerta, elaborata sulla base della documentazione fornita da RAI²⁴², ove la prima è la società aggiudicataria.

²³¹ Doc. istr. 216.

²³² Doc. istr. 193.

²³³ Doc. istr. 213.

²³⁴ Doc. istr. 197.

²³⁵ Doc. istr. 228.

²³⁶ Doc. istr. 253.

²³⁷ Doc. istr. 199. Cfr. anche allegato 1 al doc. isp. 248.

²³⁸ Doc. istr. 232.

²³⁹ Doc. istr. 220.

²⁴⁰ Doc. istr. 226.

²⁴¹ Doc. istr. 227.

²⁴² Cfr. DC 3, Allegati da 6 a 20, e DC 7 – Allegati 1-5.

Tabella 4

	Gara	Data di espletamento della gara	Partecipanti e aggiudicatari
1	Sereno Variabile	13/08/2013	Primopiano Video Etc. Studio Immagine Capital Video Euro Group RTS
2	2next	28/08/2013	Euro Group Primopiano MAV Television CapitalVideo RTS Telecinema Production Studio Immagine
3	Rai Italia Doc Doc	28/08/2013	Euroscena Barbieri Obiettivo Immagine D4 Telecinema Production Grande Mela Industria Immagine
4	L'eredità	28/08/2013	Euro Group Industria Immagine Grande Mela D4 Siri Video New Telecinema Euroscena Studio Immagine
5	Ballarò	29/08/2013	Euro Group Studio Immagine RTS Capital Video MAV Television Telecinema Production Primopiano Siri Video
6	Geo & Geo	29/08/2013	Telecinema Production Euro Group MAV Television RTS Studio Immagine Primopiano Siri Video CapitalVideo
7	Unici 2013	29/08/2013	Diva Obiettivo Immagine Barbieri Video Etc. Industria e Immagine Telecinema Production D4 Euroscena
8	Crash	02/09/2013	Barbieri Video Etc. New Telecinema Primopiano Obiettivo Immagine Telecinema Production

	Gara	Data di espletamento della gara	Partecipanti e aggiudicatari
			Siri Video Digital Si Studio Immagine
9	Easy Driver	03/09/2013	Siri Video MAV Television Studio Immagine Euro Group Diva RTS
10	Chi l'ha visto	03/09/2013	RTS Studio Immagine Siri Video Primopiano MAV Television Euro Group CapitalVideo
11	Porta a porta	04/09/2013	Point Films Telecinema Production Euro Group New Telecinema Video Etc. Digital Si Obiettivo Immagine
12	Camera con vista	05/09/2013	New Telecinema Digital Si Industria e Immagine Euroscena D4
13	Community	05/09/2013	MAV Television Barbieri Obiettivo Immagine Studio Immagine Grande Mela
14	La vita in diretta	06/09/2013	Studio Immagine Primopiano Capital Video Studio Immagine RTS MAV Television Telecinema Production
15	Affari Tuoi	13/08/2013	Point Films Diva MAV Television Euro Group Obiettivo Immagine
16	TAG	15/07/2013	Euro Group Video Etc. Primopiano MAV Television
17	Paese che vai	13/09/2013	Industria e Immagine D4 MAV Television World Video Production Video Etc Grande Mela
18	Pane Quotidiano	16/09/2013	Siri Video Euro Group Industria e Immagine

	Gara	Data di espletamento della gara	Partecipanti e aggiudicatari
			RTS Telecinema Production Grande Mela Video Etc.
19	I Fatti Vostri	16/09/2013	D4 Obiettivo Immagine CapitalVideo Euroscena
20	Domenica In	03/10/2013	Video Etc. Siri Video Soul Movie RTS Studio Immagine World Video Production Aesse Video On Air

265. Pertanto, sulla base del criterio della partecipazione ad una delle riunioni del 2 luglio e del 17 settembre 2013 e della partecipazione alle gare del luglio-ottobre 2013, risultano imputabili per la fase dell'intesa relative alla predette gare, le seguenti società:

1. Barbieri
2. Capital Video
3. D4
4. Digital Si
5. Diva
6. Euro Group
7. MAV Television
8. New Telecinema
9. Obiettivo Immagine
10. On Air
11. Point Films
12. Primopiano
13. Siri Video
14. Studio Immagine
15. Telecinema Production
16. Video Etc.

266. In virtù dei medesimi elementi come sopra illustrati, la partecipazione al coordinamento relativo alle gare del luglio-ottobre 2013 non risulta imputabile alle società Aesse Video, Etabeta, Euroscena, Futura, Grande Mela, Industria e Immagine, RTS, Soul Movie, Unitefilm e World Video. In merito al coinvolgimento di RTS, prospettato da Primopiano nel corso del procedimento in sede di contestazione delle risultanze descritte contenute nella CRI del 19 dicembre 2014 e nella successiva integrazione, si rileva che gli elementi in atti non risultano sufficienti al fine di imputare l'infrazione alla predetta società.

267. Sulla base degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria nonché in sede di supplemento d'istruttoria, si riporta una tabella che sintetizza gli elementi sopra descritti, evidenziando in grigio le imprese ritenute imputabili.

Tabella 5

	Cariche sociali	Elaborazione mail, organizzazione e trasmissione dei dati	Riunione Direttivo NIBA 03/09/12	Riunione 02/07/13	Riunione 17/09/13	Partecipazione ad almeno una gara
Aesse Video						
Barbieri				x		x
CapitalVideo				x		x
D4	x	x		x	x	x
Digital Si				x		x
Diva	x	x	x	x		x
Etabeta	x		x	x		
Euro Group	x	x	x	x	x	x
Euroscena						x
Futura	x	x	x	x		
Grande Mela						
Industria e Immagine		x				x
MAV Television	x	x	x	x	x	x
Menager2000		x		x		
New Telecinema				x		x
Obiettivo Immagine				x		x
On Air Unipersonale				x		x
Point Films				x		x
Primopiano				x		x
RTS						x
Siri Video	x	x	x	x	x	x
Soul Movie						
Studio Immagine	x	x	x	x		x
Telecinema Production				x	x	x
Unitelefilm	x	x	x	x		
Video Etc				x	x	x
World Video Production						

268. Sulla base delle considerazioni svolte, così come sintetizzate nella tabella sinottica sopra riportata, NIBA e ciascuna impresa parte del presente procedimento, ad eccezione di Aesse Video, Euroscena, Grande Mela, RTS, Soul Movie e World Video, risultano aver preso parte in modo differenziato all'intesa oggetto di esame nelle diverse fasi in cui si è manifestata.

E. Conclusioni

269. L'intesa sopra descritta integra una fattispecie restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 287/1990, in quanto volta a concertare la politica commerciale delle imprese con particolare riferimento alle condizioni economiche delle offerte in sede di fornitura dei servizi richiesti da RAI, con l'obiettivo di mantenere il livello dei prezzi oltre le soglie che il normale

dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali avrebbe potuto consentire.

F. Consistenza dell'intesa

270. L'intesa oggetto di valutazione, finalizzata come detto alla restrizione della concorrenza, risulta rivestire il requisito della consistenza ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 287/1990. Essa, infatti, ha coinvolto, oltre che l'associazione di categoria più rappresentativa del settore, 21 delle imprese di post produzione che rappresentano i principali fornitori della Direzione Produzione TV della sede di Roma. Va osservato che la comunicazione comunitaria sull'applicazione di una regola di esenzione per *de minimis*²⁴³ espressamente non si applica a restrizioni gravi, quali, nel caso di specie, la fissazione dei prezzi in caso di vendita dei prodotti a terzi.

IX. GRAVITÀ E DURATA

271. L'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 prevede che l'Autorità, nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della loro gravità e durata, disponga l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato dall'impresa responsabile dell'infrazione nell'ultimo esercizio, considerate la gravità e la durata della stessa infrazione. La giurisprudenza comunitaria ha chiarito che la gravità dell'infrazione può essere valutata considerando, in particolare, la natura delle condotte, l'importanza delle imprese ed il contesto nel quale i comportamenti sono stati posti in essere²⁴⁴. L'Autorità da tempo utilizza i criteri vigenti in ambito europeo, così come espressi negli appositi "*Orientamenti*" elaborati dalla Commissione e, da ultimo, ha adottato le *Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'art. 15, comma 1, della legge n. 287/90*²⁴⁵ (di seguito, anche Linee Guida nazionali).

272. Nel caso di specie, rileva la circostanza che, quanto alla natura dei comportamenti, le condotte delle imprese sono riconducibili a un'intesa molto grave in quanto volta a concertare le rispettive politiche di offerta con particolare riferimento alle condizioni economiche da praticare per i servizi di post produzione forniti a RAI. Rileva altresì la circostanza che RAI, secondo alcuni pronunciamenti

²⁴³ Punto 13 della *Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (comunicazione «de minimis»)* - 2014/C 291/01, in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 291 del 30 agosto 2014, pag. 1.

²⁴⁴ Cfr. Corte di Giustizia, sentenza 15 luglio 1970, C-45/69, *Boehringer Mannheim GmbH v. Commission*, punto 53, in *Raccolta* 1970, p. 769; ripresa e precisata nella sentenza 7 giugno 1983, cause riunite C-100-103/80, *Musique Diffusion Française*, in *Raccolta* 1983, p. 1825; e nella sentenza 9 novembre 1983, C-322/81, *Michelin*, in *Raccolta* 1983, p. 3461.

²⁴⁵ *Comunicazione della Commissione 2006/C 210/02 "Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, par. 2, lettera a), del regolamento CE n. 1/2003"* e la Comunicazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 22 ottobre 2014 "*Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'art. 15, comma 1, della legge n. 287/90*".

della Corte di Cassazione²⁴⁶, si configura come organismo di diritto pubblico in virtù dell'affidamento della gestione del servizio radiotelevisivo pubblico, in ogni caso tenuta al rispetto dei principi generali di cui all'articolo 27 del Codice Appalti, in ciò differenziandosi dalle altre emittenti televisive, pur essendo esclusa dall'ambito di applicazione della predetta normativa.

273. Per quanto concerne la durata dell'intesa nel suo complesso, il termine iniziale decorre quantomeno dal 6 dicembre 2011, data di invio della prima comunicazione agli atti del procedimento relativa al monitoraggio delle gare nell'ambito del NIBA²⁴⁷, sino alla data di espletamento dell'ultima delle gare del luglio-ottobre 2013, ossia il giorno 3 ottobre 2013, quando è stata espletata la gara relativa alla trasmissione "Domenica In"²⁴⁸.

X. LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

274. Ai fini dell'individuazione dei criteri di quantificazione, occorre tenere presente quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, come richiamato dall'articolo 31 della legge n. 287/90, nonché dei criteri interpretativi enucleati nelle Linee Guida del 22 ottobre 2014.

275. Sulla base dei punti 7 e seguenti delle predette Linee Guida, per calcolare l'importo base della sanzione si è preso come riferimento il valore delle vendite dei servizi interessati dall'infrazione, ossia il fatturato relativo ai servizi di post produzione realizzati per RAI per il centro di produzione di Roma, nell'ultimo anno intero di partecipazione all'infrazione, al netto dell'IVA e delle altre imposte²⁴⁹. Nel caso di specie, si è considerato il fatturato nel mercato rilevante dell'anno 2012. Per l'associazione NIBA, sulla base di quanto indicato nel punto 10 delle citate Linee Guida, vanno considerate le quote associative calcolate in sede di approvazione dell'ultimo bilancio (anno 2012), pari complessivamente ad euro 30.586²⁵⁰.

276. Si fa presente che Point Films e Menager 2000 non hanno dato riscontro alla richiesta di informazioni degli uffici tesa ad ottenere i dati relativi al fatturato realizzato nel 2012. Sulla base di quanto indicato nelle *Linee Guida* (al punto 9), qualora il dato relativo al fatturato, riferito all'ultimo anno intero di partecipazione all'infrazione, non sia reso disponibile dall'impresa oppure non sia attendibile ovvero sufficientemente rappresentativo o, comunque, altrimenti non determinabile, viene presa in considerazione qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente o appropriata, quale ad esempio: la media del valore delle vendite nell'intero periodo di durata dell'infrazione oppure un altro anno di tale periodo di riferimento o, ancora, una percentuale del fatturato totale realizzato in Italia. Ciò

²⁴⁶ SU Cass. n. 10443 del 23 aprile 2008.

²⁴⁷ Doc. isp. 241, reperito presso New Telecinema, costituito da una mail inviata in data 6 dicembre 2011 da MAV a varie società avente il seguente oggetto "sollecito invio prospetto gare". Risulta in atti che alcune società abbiano dato riscontro a tali richieste, come ad esempio, Industria e Immagine (cfr. docc. isp. 198, 213, 215 e 224).

²⁴⁸ Cfr. doc. preistr. DC7, Allegato 5.

²⁴⁹ Tale criterio è parimenti previsto negli Orientamenti comunitari.

²⁵⁰ Cfr. doc. istr. 531.

posto, nel caso di specie, per la determinazione del fatturato delle predette Parti è stata applicata al valore totale della produzione, come riportato negli ultimi bilanci disponibili di tali società, una percentuale pari all'incidenza media del fatturato realizzato da tutte le altre imprese presso il Centro RAI sul fatturato totale.

Tabella 6: fatturati: servizi post-produzione RAI-sede Roma-anno 2012.

Parti	Fatturato nel mercato rilevante 2012
Barbieri Communication S.r.l.	[omissis]
Capital Video S.r.l.	[omissis]
D4 S.r.l.	[omissis]
Digital Si S.r.l.	[omissis]
Diva Cinematografica S.r.l.	[omissis]
Etabeta S.p.A.	[omissis]
Euro Group Line Production S.r.l.	[omissis]
Futura S.r.l.	[omissis]
Industria e Immagine S.r.l.	[omissis]
MAV Television S.r.l.	[omissis]
Menager 2000 S.r.l.	[omissis]
New Telecinema S.r.l.	[omissis]
Obiettivo Immagine S.r.l.	[omissis]
On Air Unipersonale S.r.l.	[omissis]
Point Films S.r.l.	[omissis]
Primopiano Tv S.r.l.	[omissis]
Siri Video S.r.l.	[omissis]
Studio Immagine S.r.l.	[omissis]
Telecinema Production S.r.l.	[omissis]
Unitelefilm S.r.l.	[omissis]
Video Etc S.r.l.	[omissis]
TOTALE	6.736.171,29

277. La percentuale da applicare viene fissata in funzione del grado di gravità della violazione (punto 11).

Al riguardo, nel richiamare le considerazioni già svolte, si rileva che l'infrazione in esame è consistita nell'attuazione di un'intesa unica e complessa, in quanto volta a concertare le rispettive politiche di offerta con particolare riferimento alle condizioni economiche da praticare per i servizi di post produzione forniti a RAI. Tale infrazione, molto grave per la sua stessa natura, è stata posta in essere a danno di un'impresa incaricata dello svolgimento di un servizio pubblico. L'impatto dell'intesa in esame è risultato inoltre significativo in quanto ha coinvolto 21 imprese del settore, fra le principali fornitrici della RAI.

278. L'intesa in questione, oltre ad avere un oggetto chiaramente anticoncorrenziale, ha anche avuto effetti sul mercato in termini di aumento del prezzo applicato nell'ambito delle forniture di servizi di post-produzione a favore di RAI, con particolare riferimento al periodo luglio-ottobre 2013, come risulta dalle evidenze nei paragrafi 102, 103 e 104.

279. Alla luce di tali elementi, si ritiene di fissare la percentuale del valore delle vendite al 15%.

Tabella 7: Sanzioni base.

Parti	Sanzione base (15% valore delle vendite 2012 servizi di post produzione-sede di Roma)
New Italian Broadcasting Association	4.587,90
Barbieri Communication S.r.l.	23.958,78
Capital Video S.r.l.	38.236,17
D4 S.r.l.	27.492,59
Digital Si S.r.l.	29.009,55
Diva Cinematografica S.r.l.	25.393,80
Etabeta S.p.A.	21.962,16
Euro Group Line Production S.r.l.	164.131,57
Futura S.r.l.	21.584,50
Industria e Immagine S.r.l.	23.208,45
MAV Television S.r.l.	101.651,55
Menager 2000 S.r.l.	40.670,60
New Telecinema S.r.l.	61.088,10
Obiettivo Immagine S.r.l.	27.116,42
On Air Unipersonale S.r.l.	25.341,65
Point Films S.r.l.	98.240,84
Primopiano Tv S.r.l.	90.149,34
Siri Video S.r.l.	39.145,45
Studio Immagine S.r.l.	25.999,01
Telecinema Production S.r.l.	29.754,75
Unitelefilm S.r.l.	65.558,40
Video Etc S.r.l.	30.732,02

280. Ai sensi dei punti 15 e 16 delle *Linee Guida*, la durata dell'infrazione, espressamente considerata dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, ha un impatto sulle conseguenze pregiudizievoli dell'infrazione e, dunque, risulta meritevole di valorizzazione nella determinazione dell'ammontare appropriato della sanzione: l'importo ottenuto applicando una determinata percentuale al valore delle vendite va moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all'infrazione. Per le frazioni di anno, la durata sarà calcolata in funzione dei mesi e dei giorni effettivi di partecipazione all'infrazione.

281. Ciò posto, nel caso di specie, al fine di tener conto della durata dell'accordo, si rammenta che, come indicato nella precedente sezione, il termine iniziale decorre quantomeno dal 6 dicembre 2011, data di invio della prima delle comunicazioni relative al monitoraggio delle gare²⁵¹, sino alla data di espletamento dell'ultima delle gare del luglio-ottobre 2013, ossia il giorno 3 ottobre 2013, quando è stata espletata la gara relativa alla trasmissione "Domenica In"²⁵². Pertanto, posto che la durata complessiva è di 1 anno, 10 mesi e 8 giorni, la sanzione base viene moltiplicata per 1,86²⁵³ laddove la partecipazione sia avvenuta

²⁵¹ Doc. isp. 241, reperito presso New Telecinema, costituito da una mail inviata in data 6 dicembre 2011 da MAV a varie società avente il seguente oggetto "sollecito invio prospetto gare". Risulta in atti che alcune società abbiano dato riscontro a tali richieste, come ad esempio, Industria e Immagine (cfr. docc. isp. 198, 213, 215 e 224).

²⁵² Cfr. doc. preistr. DC7, Allegato 5.

²⁵³ La durata dell'accordo collusivo è stata pari a 668 giorni, corrispondenti appunto a 1 anno, 10 mesi e 8 giorni. Il moltiplicatore temporale della sanzione base, espresso in anni, è stato ottenuto dalla formula

per l'intera durata dell'intesa.

282. Di seguito, per ciascuna impresa ritenuta imputabile, viene indicato nel dettaglio la data di inizio e di conclusione della partecipazione all'intesa così come evincibile dalla documentazione agli atti, con l'indicazione del periodo complessivo e del relativo moltiplicatore.

NIBA

283. Dal 6 dicembre 2011, data di invio della prima delle comunicazioni NIBA relative al monitoraggio delle gare nell'ambito del NIBA²⁵⁴, sino alla data di espletamento dell'ultima delle gare del luglio-ottobre 2013, ossia il giorno 3 ottobre 2013, ove è stata espletata la gara relativa alla trasmissione "Domenica In"²⁵⁵. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 1 anno, 10 mesi e 8 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 1,86.

Barbieri

284. Dal 2 luglio 2013, data della riunione di settore nella Chiesa di Santa Lucia in Prati²⁵⁶, sino al 3 ottobre 2013 data di espletamento dell'ultima delle gare del luglio-ottobre 2013 relativa alla trasmissione "Domenica In"²⁵⁷. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 3 mesi e 4 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 0,26*.

Capital Video

285. Dal 2 luglio 2013, data della riunione di settore nella Chiesa di Santa Lucia in Prati²⁵⁸, sino al 3 ottobre 2013 data di espletamento dell'ultima delle gare del luglio-ottobre 2013 relativa alla trasmissione "Domenica In"²⁵⁹. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 3 mesi e 4 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 0,26.

668/360 = 1,86. È stata utilizzata la definizione commerciale di anno (1 anno = 360 giorni), in coerenza con la definizione commerciale di mese (1 mese = 30 giorni) impiegata per esprimere in mesi e giorni la durata della partecipazione all'accordo per ciascuna Società.

²⁵⁴ Doc. isp. 241, reperito presso New Telecinema, costituito da una mail inviata in data 6 dicembre 2011 da MAV a varie società avente il seguente oggetto "sollecito invio prospetto gare". Risulta in atti che alcune società abbiano dato riscontro a tali richieste, come ad esempio, Industria e Immagine (cfr. docc. isp. 198, 213, 215 e 224).

²⁵⁵ Cfr. doc. preistr. DC7, Allegato 5.

²⁵⁶ La partecipazione di Barbieri a tale riunione emerge dalla lettura del doc. istr. 555, Allegato 1, oltre ad essere stata confermata dalla Parte in sede di audizione innanzi agli Uffici (Doc. istr. 193).

²⁵⁷ Cfr. doc. preistr. DC7, Allegato 5.

* Il moltiplicatore in questo caso è stato ottenuto dividendo il numero totale di giorni di durata di partecipazione all'intesa (94) per 360. La stessa metodologia è stata utilizzata per le altre parti.

²⁵⁸ La partecipazione di Capital Video a tale riunione emerge dalla lettura del doc. istr. 555, Allegato 1, oltre ad essere stata confermata dalla Parte in sede di audizione innanzi agli Uffici (Doc. istr. 614).

²⁵⁹ Cfr. doc. preistr. DC7, Allegato 5.

D4

286. Dal 6 dicembre 2011, data di invio della prima delle comunicazioni nell'ambito del NIBA relative al monitoraggio delle gare²⁶⁰, sino al 3 ottobre 2013 data di espletamento dell'ultima delle gare del luglio-ottobre 2013 relativa alla trasmissione "Domenica In"²⁶¹. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 1 anno, 10 mesi e 8 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 1,86.

Digital SI

287. Dal 2 luglio 2013, data della riunione di settore nella Chiesa di Santa Lucia in Prati²⁶², sino al 3 ottobre 2013 data di espletamento dell'ultima delle gare del luglio-ottobre 2013 relativa alla trasmissione "Domenica In"²⁶³. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 3 mesi e 4 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 0,26.

Diva

288. Dal 6 dicembre 2011, data di invio della prima delle comunicazioni nell'ambito del NIBA relative al monitoraggio delle gare²⁶⁴, sino alla data di espletamento dell'ultima delle gare del luglio-ottobre 2013, ossia il giorno 3 ottobre 2013, ove è stata espletata la gara relativa alla trasmissione "Domenica In"²⁶⁵. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 1 anno, 10 mesi e 8 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 1,86.

Etabeta

289. Dal 6 dicembre 2011, data di invio della prima delle comunicazioni nell'ambito del NIBA relative al monitoraggio delle gare²⁶⁶, sino alla data del 2 luglio 2013, data della riunione di settore nella Chiesa di Santa Lucia in Prati²⁶⁷. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 1 anno, 7 mesi e 5 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 1,60.

²⁶⁰ Doc. isp. 241, reperito presso New Telecinema, costituito da una mail inviata in data 6 dicembre 2011 da MAV a varie società avente il seguente oggetto "sollecito invio prospetto gare". Risulta in atti che alcune società abbiano dato riscontro a tali richieste, come ad esempio, Industria e Immagine (cfr. docc. isp. 198, 213, 215 e 224).

²⁶¹ Cfr. doc. preistr. DC7, Allegato 5.

²⁶² La partecipazione di Digital SI a tale riunione emerge dalla lettura del doc. istr. 555, Allegato 1.

²⁶³ Cfr. doc. preistr. DC7, Allegato 5.

²⁶⁴ Doc. isp. 241, reperito presso New Telecinema, costituito da una mail inviata in data 6 dicembre 2011 da MAV a varie società avente il seguente oggetto "sollecito invio prospetto gare". Risulta in atti che alcune società abbiano dato riscontro a tali richieste, come ad esempio, Industria e Immagine (cfr. docc. isp. 198, 213, 215 e 224).

²⁶⁵ Cfr. doc. preistr. DC7, Allegato 5.

²⁶⁶ Doc. isp. 241, reperito presso New Telecinema, costituito da una mail inviata in data 6 dicembre 2011 da MAV a varie società avente il seguente oggetto "sollecito invio prospetto gare". Risulta in atti che alcune società abbiano dato riscontro a tali richieste, come ad esempio, Industria e Immagine (cfr. docc. isp. 198, 213, 215 e 224).

²⁶⁷ La partecipazione di ETA BETA a tale riunione emerge dalla lettura del doc. istr. 555, Allegato 1.

Euro Group

290. Dal 6 dicembre 2011, data di invio della prima delle comunicazioni nell'ambito del NIBA relative al monitoraggio delle gare²⁶⁸, sino alla data di espletamento dell'ultima delle gare del luglio-ottobre 2013, ossia il giorno 3 ottobre 2013, ove è stata espletata la gara relativa alla trasmissione "Domenica In"²⁶⁹. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 1 anno, 10 mesi e 8 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 1,86.

Futura

291. Dal 6 dicembre 2011, data di invio della prima delle comunicazioni nell'ambito del NIBA relative al monitoraggio delle gare²⁷⁰, sino alla data del 2 luglio 2013, data della riunione di settore nella Chiesa di Santa Lucia in Prati²⁷¹. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 1 anno, 7 mesi e 5 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 1,60.

Industria e Immagine

292. Dal 6 dicembre 2011, data di invio della prima delle comunicazioni NIBA relative al monitoraggio delle gare²⁷², sino alla data del 31 agosto 2012, in cui la Società ha dato riscontro all'attività di monitoraggio di NIBA²⁷³. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 9 mesi. Il moltiplicatore per la durata è 0,75.

MAV Television

293. Dal 6 dicembre 2011, data di invio della prima delle comunicazioni nell'ambito del NIBA relative al monitoraggio delle gare²⁷⁴, sino alla data di espletamento dell'ultima delle gare del luglio-ottobre 2013, ossia il giorno 3 ottobre 2013, ove è stata espletata la gara relativa alla trasmissione "Domenica

²⁶⁸ Doc. isp. 241, reperito presso New Telecinema, costituito da una mail inviata in data 6 dicembre 2011 da MAV a varie società avente il seguente oggetto "sollecito invio prospetto gare". Risulta in atti che alcune società abbiano dato riscontro a tali richieste, come ad esempio, Industria e Immagine (cfr. docc. isp. 198, 213, 215 e 224).

²⁶⁹ Cfr. doc. preistr. DC7, Allegato 5.

²⁷⁰ Doc. isp. 241, reperito presso New Telecinema, costituito da una mail inviata in data 6 dicembre 2011 da MAV a varie società avente il seguente oggetto "sollecito invio prospetto gare". Risulta in atti che alcune società abbiano dato riscontro a tali richieste, come ad esempio, Industria e Immagine (cfr. docc. isp. 198, 213, 215 e 224).

²⁷¹ La partecipazione di Futura a tale riunione emerge dalla lettura del doc. istr. 555, Allegato 1.

²⁷² Doc. isp. 241, reperito presso New Telecinema, costituito da una mail inviata in data 6 dicembre 2011 da MAV a varie società avente il seguente oggetto "sollecito invio prospetto gare". Risulta in atti che alcune società abbiano dato riscontro a tali richieste, come ad esempio, Industria e Immagine (cfr. docc. isp. 198, 213, 215 e 224).

²⁷³ Cfr. doc. Ist. 198.

²⁷⁴ Doc. isp. 241, reperito presso New Telecinema, costituito da una mail inviata in data 6 dicembre 2011 da MAV a varie società avente il seguente oggetto "sollecito invio prospetto gare". Risulta in atti che alcune società abbiano dato riscontro a tali richieste, come ad esempio, Industria e Immagine (cfr. docc. isp. 198, 213, 215 e 224).

In”²⁷⁵. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 1 anno, 10 mesi e 8 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 1,86.

Menager 2000

294. Dal 6 dicembre 2011, data di invio della prima delle comunicazioni NIBA relative al monitoraggio delle gare²⁷⁶, sino alla data del 2 luglio 2013, data della riunione di settore nella Chiesa di Santa Lucia in Prati²⁷⁷. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 1 anno, 7 mesi e 5 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 1,60.

New Telecinema

295. Dal 2 luglio 2013, data della riunione di settore nella Chiesa di Santa Lucia in Prati²⁷⁸, sino alla data di espletamento dell’ultima delle gare del luglio-ottobre 2013, ossia il giorno 3 ottobre 2013, ove è stata espletata la gara relativa alla trasmissione “Domenica In”²⁷⁹. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 3 mesi e 4 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 0,26.

Obiettivo Immagine

296. Dal 2 luglio 2013, data della riunione di settore nella Chiesa di Santa Lucia in Prati²⁸⁰, sino alla data di espletamento dell’ultima delle gare del luglio-ottobre 2013, ossia il giorno 3 ottobre 2013, ove è stata espletata la gara relativa alla trasmissione “Domenica In”²⁸¹. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 3 mesi e 4 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 0,26.

On Air

297. Dal 2 luglio 2013, data della riunione di settore nella Chiesa di Santa Lucia in Prati²⁸², sino alla data di espletamento dell’ultima delle gare del luglio-ottobre 2013, ossia il giorno 3 ottobre 2013, ove è stata espletata la gara relativa alla trasmissione “Domenica In”²⁸³. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 3 mesi e 4 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 0,26.

²⁷⁵ Cfr. doc. preistr. DC7, Allegato 5.

²⁷⁶ Doc. isp. 241, reperito presso New Telecinema, costituito da una mail inviata in data 6 dicembre 2011 da MAV a varie società avente il seguente oggetto “*sollecito invio prospetto gare*”. Risulta in atti che alcune società abbiano dato riscontro a tali richieste, come ad esempio, Industria e Immagine (cfr. docc. isp. 198, 213, 215 e 224).

²⁷⁷ La partecipazione di Menager 2000 a tale riunione emerge dalla lettura del doc. istr. 555, Allegato 1.

²⁷⁸ La partecipazione di New Telecinema a tale riunione emerge dalla lettura del doc. istr. 555, Allegato 1.

²⁷⁹ Cfr. doc. preistr. DC7, Allegato 5.

²⁸⁰ La partecipazione di Obiettivo Immagine a tale riunione emerge dalla lettura del doc. istr. 555, Allegato 1, oltre ad essere stata confermata dalla Parte in sede di audizione innanzi agli Uffici (Doc. istr. 197).

²⁸¹ Cfr. doc. preistr. DC7, Allegato 5.

²⁸² La partecipazione di On Air a tale riunione emerge dalla lettura del doc. istr. 555, Allegato 1.

²⁸³ Cfr. doc. preistr. DC7, Allegato 5.

Point Films

298. Dal 2 luglio 2013, data della riunione di settore nella Chiesa di Santa Lucia in Prati²⁸⁴, sino alla data di espletamento dell'ultima delle gare del luglio-ottobre 2013, ossia il giorno 3 ottobre 2013, ove è stata espletata la gara relativa alla trasmissione "Domenica In"²⁸⁵. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 3 mesi e 4 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 0,26.

Primopiano

299. Dal 2 luglio 2013, data della riunione di settore nella Chiesa di Santa Lucia in Prati²⁸⁶, sino alla data di espletamento dell'ultima delle gare del luglio-ottobre 2013, ossia il giorno 3 ottobre 2013, ove è stata espletata la gara relativa alla trasmissione "Domenica In"²⁸⁷. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 3 mesi e 4 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 0,26.

Siri Video

300. Dal 6 dicembre 2011, data di invio della prima delle comunicazioni nell'ambito del NIBA relative al monitoraggio delle gare²⁸⁸, sino alla data di espletamento dell'ultima delle gare del luglio-ottobre 2013, ossia il giorno 3 ottobre 2013, ove è stata espletata la gara relativa alla trasmissione "Domenica In"²⁸⁹. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 1 anno, 10 mesi e 8 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 1,86.

Studio Immagine

301. Dal 6 dicembre 2011, data di invio della prima delle comunicazioni nell'ambito del NIBA relative al monitoraggio delle gare²⁹⁰, sino alla data del 3 ottobre 2013, data di espletamento della gara relativa al programma "Domenica In"²⁹¹. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 1 anno, 10 mesi e 8 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 1,86.

²⁸⁴ La partecipazione di Point Films a tale riunione emerge dalla lettura del doc. istr. 555, Allegato 1, oltre ad essere stato confermato dalla Parte in sede di audizione innanzi agli Uffici (Doc. istr. 199). Cfr. anche allegato 1 al doc. isp. 248.

²⁸⁵ Cfr. doc. preistr. DC7, Allegato 5.

²⁸⁶ La partecipazione di Primopiano a tale riunione emerge dalla lettura del doc. istr. 555, Allegato 1, oltre ad essere stato confermato dalla Parte in sede di audizione innanzi agli Uffici (Doc. istr. 232).

²⁸⁷ Cfr. doc. preistr. DC7, Allegato 5.

²⁸⁸ Doc. isp. 241, reperito presso New Telecinema, costituito da una mail inviata in data 6 dicembre 2011 da MAV a varie società avente il seguente oggetto "sollecito invio prospetto gare". Risulta in atti che alcune società abbiano dato riscontro a tali richieste, come ad esempio, Industria e Immagine (cfr. docc. isp. 198, 213, 215 e 224).

²⁸⁹ Cfr. doc. preistr. DC7, Allegato 5.

²⁹⁰ Doc. isp. 241, reperito presso New Telecinema, costituito da una mail inviata in data 6 dicembre 2011 da MAV a varie società avente il seguente oggetto "sollecito invio prospetto gare". Risulta in atti che alcune società abbiano dato riscontro a tali richieste, come ad esempio, Industria e Immagine (cfr. docc. isp. 198, 213, 215 e 224).

²⁹¹ Cfr. doc. preistr. DC3-Allegato 5.

Telecinema Production

302. Dal 2 luglio 2013, data della riunione di settore nella Chiesa di Santa Lucia in Prati²⁹², sino alla data di espletamento dell'ultima delle gare del luglio-ottobre 2013, ossia il giorno 3 ottobre 2013, ove è stata espletata la gara relativa alla trasmissione "Domenica In"²⁹³. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 3 mesi e 4 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 0,26.

Unitelefilm

303. Dal 6 dicembre 2011, data di invio della prima delle comunicazioni nell'ambito del NIBA relative al monitoraggio delle gare²⁹⁴, sino alla data del 2 luglio 2013, data della riunione di settore nella Chiesa di Santa Lucia in Prati²⁹⁵. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 1 anno, 7 mesi e 5 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 1,60.

Video Etc.

304. Dal 2 luglio 2013, data della riunione di settore nella Chiesa di Santa Lucia in Prati²⁹⁶, sino alla data di espletamento dell'ultima delle gare del luglio –ottobre 2013, ossia il giorno 3 ottobre 2013, ove è stata espletata la gara relativa alla trasmissione "Domenica In"²⁹⁷. Pertanto, il periodo di partecipazione è stato di 3 mesi e 4 giorni. Il moltiplicatore per la durata è 0,26.

305. L'articolo 15 della legge n. 287/1990 prevede un limite massimo della sanzione pari al 10% del fatturato totale realizzato nell'esercizio chiuso prima della notifica della diffida, nel caso di specie relativo al 2013, sulla base dei bilanci resi disponibili dalle Parti. Di seguito si riporta, per ogni impresa, l'ammontare della sanzione, ricalcolata per durata, in applicazione delle Linee Guida, e la sanzione massima irrogabile per effetto del limite imposto dal massimo edittale:

²⁹² La partecipazione di Primopiano a tale riunione emerge dalla lettura del doc. istr. 555, Allegato 1, oltre ad essere stato confermato dalla Parte in sede di audizione innanzi agli Uffici (Doc. istr. 227).

²⁹³ Cfr. doc. preistr. DC7, Allegato 5.

²⁹⁴ Doc. isp. 241, reperito presso New Telecinema, costituito da una mail inviata in data 6 dicembre 2011 da MAV a varie società avente il seguente oggetto "sollecito invio prospetto gare". Risulta in atti che alcune società abbiano dato riscontro a tali richieste, come ad esempio, Industria e Immagine (cfr. docc. isp. 198, 213, 215 e 224).

²⁹⁵ La partecipazione di Unitelefilm a tale riunione emerge dalla lettura del doc. istr. 555, Allegato 1 oltre ad essere stata confermata dalla Parte in sede di audizione innanzi agli Uffici (Doc. istr. 216).

²⁹⁶ La partecipazione di Video Etc. a tale riunione emerge dalla lettura del doc. Istr. 555.

²⁹⁷ Cfr. doc. preistr. DC7, Allegato 5.

Tabella 8: Sanzione finale applicabile sulla base dei criteri contenuti nelle Linee Guida vs sanzione massima irrogabile (10% del fatturato totale).

Parte	Moltiplicatore durata	Sanzione (euro) in applicazione delle Linee Guida ricalcolata per durata	Limite del 10% Fatturato 2013	Sanzione irrogata
New Italian Broadcasting Association (NIBA)	1,86	8.533,49	3.058,6	3.058,60
Barbieri Communication S.r.l.	0,26	6.229,28	101.083,90	6.229,28
Capital Video S.r.l.	0,26	9.941,40	85.169,20	9.941,40
D4 S.r.l.	1,86	51.136,22	171.140,70	51.136,22
Digital Si S.r.l.	0,26	7.542,48	39.605,80	7.542,48
Diva Cinematografica S.r.l.	1,86	47.232,47	29.907,50	29.907,50
Etabeta S.p.A.	1,60	35.139,46	1.908.276,40	35.139,46
Euro Group Line Production S.r.l.	1,86	305.284,72	234.625,30	234.625,30
Futura S.r.l.	1,60	34.535,20	146.354,90	34.535,20
Industria e Immagine S.r.l.	0,75	17.406,34	72.697,30	17.406,34
MAV Television S.r.l.	1,86	189.071,88	74.177,00	74.177,00
Menager 2000 S.r.l.	1,60	65.072,96	74.546,20	65.072,96
New Telecinema	0,26	15.882,91	63.762,60	15.882,91
Obiettivo Immagine S.r.l.	0,26	7.050,27	142.505,70	7.050,27
On Air Unipersonale S.r.l.	0,26	6.588,83	68.228,10	6.588,83
Point Films S.r.l.	0,26	25.542,62	180.068,20	25.542,62
Primopiano Tv S.r.l.	0,26	23.438,83	85.231,40	23.438,83
Siri Video S.r.l.	1,86	72.810,54	72.270,00	72.270,00
Studio Immagine S.r.l.	1,86	48.358,16	198.558,80	48.358,16
Telecinema Production S.r.l.	0,26	7.736,24	172.183,80	7.736,24
Unitelefilm S.r.l.	1,60	104.893,44	10.199,80	10.199,80
Video Etc S.r.l.	0,26	7.990,33	52.762,50	7.990,33

306.In conclusione, alla luce degli elementi sopra descritti, l'importo finale della sanzione è fissato nella misura seguente:

Tabella 9: Sanzione finale irrogata alle Parti del procedimento.

Parte	Sanzione (euro)
New Italian Broadcasting Association (NIBA)	3.058,60
Barbieri Communication S.r.l.	6.229,28
Capital Video S.r.l.	9.941,40
D4 S.r.l.	51.136,22
Digital Si S.r.l.	7.542,48
Diva Cinematografica S.r.l.	29.907,50
Etabeta S.p.A.	35.139,46
Euro Group Line Production S.r.l.	234.625,30
Futura S.r.l.	34.535,20
Industria e Immagine S.r.l.	17.406,34
MAV Television S.r.l.	74.177,00
Menager 2000 S.r.l.	65.072,96
New Telecinema	15.882,91
Obiettivo Immagine S.r.l.	7.050,27
On Air Unipersonale S.r.l.	6.588,83
Point Films S.r.l.	25.542,62
Primopiano Tv S.r.l.	23.438,83
Siri Video S.r.l.	72.270,00
Studio Immagine S.r.l.	48.358,16
Telecinema Production S.r.l.	7.736,24
Unitelefilm S.r.l.	10.199,80
Video Etc S.r.l.	7.990,33

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) che le condotte poste in essere da New Italian Broadcasting Association (NIBA), Barbieri Communication S.r.l., Capital Video S.r.l., D4 S.r.l., Digital Si S.r.l., Diva Cinematografica S.r.l., Etabeta S.p.A., Euro Group Line Production S.r.l., Futura S.r.l., Industria e Immagine S.r.l., MAV Television S.r.l., Menager2000 S.r.l., New Telecinema S.r.l., Obiettivo Immagine S.r.l., On Air Unipersonale S.r.l., Point Films S.r.l., Primopiano Tv S.r.l., Siri Video S.r.l., Studio Immagine S.r.l., Telecinema Production S.r.l., Unitelefilm S.r.l. e Video Etc S.r.l. consistenti in uno scambio di informazioni e nel coordinamento delle politiche di offerta in sede di partecipazione alle gare RAI con l'obiettivo di innalzare il livello dei prezzi praticato, costituiscono un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 2 della Legge n. 287/1990;

b) che l'associazione e le citate società si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata ai punti precedenti;

c) che, in ragione di quanto indicato in motivazione, vengano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie a NIBA e alle seguenti società:

Parte	Sanzione (euro)
New Italian Broadcasting Association (NIBA)	3.058,60
Barbieri Communication S.r.l.	6.229,28
Capital Video S.r.l.	9.941,40
D4 S.r.l.	51.136,22
Digital Si S.r.l.	7.542,48
Diva Cinematografica S.r.l.	29.907,50
Etabeta S.p.A.	35.139,46
Euro Group Line Production S.r.l.	234.625,30
Futura S.r.l.	34.535,20
Industria e Immagine S.r.l.	17.406,34
MAV Television S.r.l.	74.177,00
Menager 2000 S.r.l.	65.072,96
New Telecinema	15.882,91
Obiettivo Immagine S.r.l.	7.050,27
On Air Unipersonale S.r.l.	6.588,83
Point Films S.r.l.	25.542,62
Primopiano Tv S.r.l.	23.438,83
Siri Video S.r.l.	72.270,00
Studio Immagine S.r.l.	48.358,16
Telecinema Production S.r.l.	7.736,24
Unitelefilm S.r.l.	10.199,80
Video Etc S.r.l.	7.990,33

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera c) devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

I. PREMESSA	3
II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO.....	3
L'ITER DEL PROCEDIMENTO.....	3
III. LE PARTI.....	6
A) I SOGGETTI PARTI DELL'INTESA.....	6
B) LA SOCIETÀ DENUNCIANTE.....	10
IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE	10
A) IL CONTESTO GIURIDICO DI RIFERIMENTO	10
B) IL MERCATO RILEVANTE	11
C) IL CONTESTO DI CRISI DEL MERCATO PER LE GARE RAI PER I SERVIZI DI POST PRODUZIONE.	13
LE EVIDENZE IN ATTI.....	14
<i>Gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria.</i>	<i>14</i>
L' ASSOCIAZIONE NIBA-NEW ITALIAN BROADCASTING ASSOCIATION	15
LE GARE DEL LUGLIO-OTTOBRE 2013.	23
IL SUPPLEMENTO D'ISTRUTTORIA	29
1) <i>Il documento prodotto da MAV Television in sede di presentazione della memoria conclusiva.</i>	<i>29</i>
2) <i>Gli ulteriori elementi raccolti dagli Uffici.....</i>	<i>29</i>
V. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI.....	30
A) ECCEZIONI PROCEDURALI.....	31
B) LA CRISI DEL SETTORE.....	31
C) NIBA COME MERA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA COSTITUITA PER REAGIRE ALLA STRATEGIA DI RAI VOLTA AD ABBASSARE IL PREZZO BASE.....	32
D) I CONTRASTI FRA LE SOCIETÀ ADERENTI AL NIBA.	34
E) L'INSUSSISTENZA DELLA CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI COMMERCIALI SENSIBILI NELL' AMBITO DEL NIBA E LA MANCATA ATTUAZIONE DELL'INTESA.	34
F) I COMPORTAMENTI DI DISSOCIAZIONE POSTI IN ESSERE DA ALCUNE PARTI DEL PROCEDIMENTO.....	35
G) LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.....	36
H) L'INATTENDIBILITÀ DELLE INDICAZIONI RIPORTATE NELLE LETTERE ANONIME E DELLE DICHIARAZIONI DI PRIMOPIANO.....	37
I) LA NON OMOGENEITÀ DEI SERVIZI OFFERTI E L' ASSENZA DI CONSISTENZA DELL'INTESA.	38
J) IL RUOLO DI RAI NELLA GESTIONE DELLE GARE.	39
K) L' ASSENZA DI PROVA CIRCA IL CARATTERE ILLECITO DELLE RIUNIONI DEL 2 LUGLIO E DEL 17 SETTEMBRE 2013 E LA CONTESTAZIONE CIRCA LA PRESENZA ALLE PREDETTE RIUNIONI.....	39
M) LE ARGOMENTAZIONI SVILUPPATE DALLE PARTI INTERESSATE DAL SUPPLEMENTO D'ISTRUTTORIA.....	40
N) I RAPPORTI DELLE SINGOLE PARTI DEL PROCEDIMENTO CON NIBA E LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELL'ESTATE 2013.	43
VI. IL PARERE FORMULATO DALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI.....	50
VII. VALUTAZIONI	50
VIII. LA QUALIFICAZIONE E LA RESTRITTIVITÀ DELL'INTESA	53
A. LE CONDOTTE POSTE IN ESSERE NELL' AMBITO DEL NIBA.....	53
A.1. <i>La costituzione del NIBA con l'obiettivo di innalzare i prezzi offerti alla RAI.....</i>	<i>53</i>
A.2. <i>Lo scambio di informazioni nell'ambito del NIBA.</i>	<i>55</i>
A.3. <i>Le indicazioni del NIBA di innalzare i prezzi.</i>	<i>57</i>
B. IL COORDINAMENTO NELL' AMBITO DELLE 20 PROCEDURE RAI DEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2013: LA SPARTIZIONE DELLE GARE DA PARTE DI ALCUNE IMPRESE.	58
C. REPLICHE ALLE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI	62
D. LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUNA PARTE ALL'INTESA.	68
E. CONCLUSIONI.....	75
F. CONSISTENZA DELL'INTESA.....	76
IX. GRAVITÀ E DURATA	76
X. LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE	77